SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 dicembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 dicembre 2021, n. **227**.

Delega al Governo in materia di disabilità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità della delega

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei princìpi di autodeterminazione e di non discriminazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. I medesimi schemi sono quindi trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora, a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della difformità dall'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, assicura la leale collaborazione con le regioni egli enti locali e si avvale del supporto dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;

b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;

e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
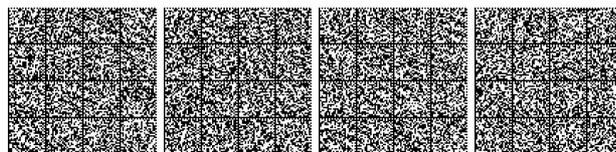
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

h) disposizioni finali e transitorie.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi della delega

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando a esse le opportune modifiche volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

2. Il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riguardo alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore:

1) adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera *c)* del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere;

2) adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;

3) separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori;

4) adozione di una definizione di «profilo di funzionamento» coerente con l'ICF e con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e che tenga conto dell'ICD;

5) introduzione nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, della definizione di «accomodamento ragionevole», prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base:

1) previsione che, in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenuto conto dell'ICD, la valutazione di base accerti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici o istituti;

2) al fine di semplificare gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare tempestività, efficienza, trasparenza e tutela della persona con disabilità, razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli accertamenti afferenti all'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla cecità civile ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382, e della legge 3 aprile 2001, n. 138, alla sordità civile ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, alla sordocecità ai sensi della legge 24 giugno 2010, n. 107, delle valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *c)*, numero 5), della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, e alla concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, delle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza e delle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità;

3) previsione che, in conformità alla definizione di disabilità e in coerenza con le classificazioni ICD e ICF, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992;

4) affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative di cui al numero 2), garantendone l'omogeneità nel territorio nazionale e realizzando, anche a fini deflativi del contenzioso giudiziario, una semplificazione e razionalizzazione degli aspetti procedurali e organizzativi del processo valutativo di base, anche prevedendo procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione, in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza e la trasparenza e siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità, in tutte le fasi della procedura di accertamento della condizione di disabilità, garantendo la partecipazione delle associazioni di categoria di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
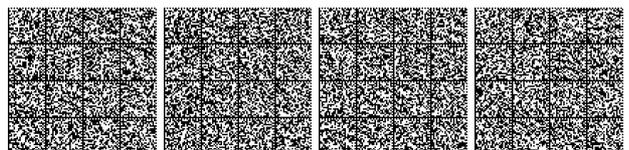
5) previsione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche di dati già esistenti, prevedendo anche specifiche situazioni comportanti l'irrivedibilità nel tempo, fermi restando i casi di esonero già stabiliti dalla normativa vigente;

c) con riguardo alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato:

1) prevedere modalità di coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria nazionale e regionale;

2) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, ferme restando le prestazioni già individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, concernente la definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017;

3) prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta tenendo conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e che definisca un profilo di funzionamento della persona, necessario alla predisposizione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e al monitoraggio dei suoi effetti nel tempo, tenendo conto delle differenti disabilità nell'ambito della valutazione;

4) prevedere che la valutazione multidimensionale assicuri, sulla base di un approccio multidisciplinare e con la partecipazione della persona con disabilità e di chi la rappresenta, l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere, in assenza di discriminazioni, il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali;

5) prevedere che il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita nei suoi vari ambiti, individuando le barriere e i facilitatori che incidono sui contesti di vita e rispettando i princìpi al riguardo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, indicando gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale;

6) assicurare l'adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a consentire l'effettiva individuazione ed espressione della volontà dell'interessato e la sua piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, al fine di garantire alla persona con disabilità, anche quando sia soggetta a una misura di protezione giuridica o abbia necessità di sostegni ad altissima intensità, la piena partecipazione alla valutazione multidimensionale, all'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e all'attuazione dello stesso con modalità tali da garantire la soddisfazione della persona interessata;

7) prevedere che sia garantita comunque l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, al variare del contesto territoriale e di vita della persona con disabilità, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza degli enti locali e delle regioni ai sensi della normativa vigente;

8) assicurare che, su richiesta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato coinvolga attivamente anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi degli articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

9) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato sia indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, volte a dare attuazione al progetto medesimo, stabilendo ipotesi in cui lo stesso, in tutto o in parte, possa essere autogestito, con obbligo di rendicontazione secondo criteri predefiniti nel progetto stesso;

10) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, siano individuati tutti i sostegni e gli interventi idonei e pertinenti a garantire il superamento delle condizioni di emarginazione e il godimento, su base di eguaglianza con gli altri, dei diritti e delle libertà fondamentali e che la loro attuazione sia garantita anche attraverso l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

11) prevedere che nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato siano individuate figure professionali aventi il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione e assicurare il confronto con la persona con disabilità e con i suoi referenti familiari, ferma restandola facoltà di autogestione del progetto da parte della persona con disabilità;

12) prevedere che, nell'ambito del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato diretto ad assicurare l'inclusione e la partecipazione sociale, compreso l'esercizio dei diritti all'affettività e alla socialità, possano essere individuati sostegni e servizi per l'abitare in autonomia e modelli di assistenza personale autogestita che supportino la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, favorendone la deistituzionalizzazione e prevenendone l'istituzionalizzazione, come previsto dall'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche mediante l'attuazione coordinata dei progetti delle missioni 5 e 6 del PNRR e attraverso le misure previste dalla legge 22 giugno 2016, n. 112;

13) prevedere eventuali forme di finanziamento aggiuntivo per le finalità di cui al numero 12) e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate all'assistenza nell'ambito di istituti a favore dei servizi di supporto alla domiciliarità e alla vita indipendente;

d) con riguardo all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituire, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, che, nel rispetto del principio della riservatezza dei dati personali, coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefici eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

e) con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente:

1) prevedere che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

2) prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);

3) introdurre, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quelli specificamente volti a rendere effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità;

4) prevedere che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;

5) prevedere che il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità sia inserito tra gli obiettivi da valutare ai fini della *performance* del personale dirigenziale;

6) prevedere la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

7) prevedere l'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente;

8) estendere il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia;

f) con riguardo all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità:

1) istituire il Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;

2) definire le competenze, i poteri, i requisiti e la struttura organizzativa del Garante, disciplinandone le procedure e attribuendo a esso le seguenti funzioni:

2.1) raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;

2.2) vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

2.3) svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;

2.4) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;

2.5) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

2.6) trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

g) con riguardo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinirne le competenze e potenziarne la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità;

h) con riguardo alle disposizioni finali e transitorie:

1) coordinare le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con quelle ancora vigenti, comprese quelle relative agli incentivi e ai sussidi di natura
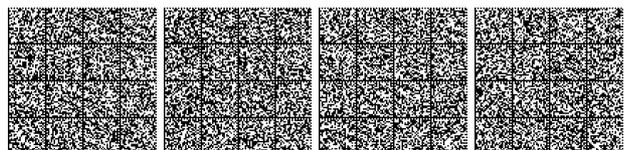
economica e ai relativi fondi, facendo salvi le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile e di sordocecità e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti;

2) definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, si provvede:

a) con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;

c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *g)*, pari a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

STEFANI, *Ministro per le disabilità*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3347):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRAGHI e dal Ministro per le disabilità Erika STEFANI (Governo DRAGHI-I) il 2 novembre 2021.

Assegnato alla XII Commissione (affari sociali), in sede referente, il 9 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), V (bilancio, tesoro e programmazione), VII (cultura, scienza e istruzione), (XI (lavoro pubblico e privato), XIV (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (affari sociali), in sede referente, il 10, l'11, il 17, il 22, il 25, il 29 e il 30 novembre 2021; il 2 dicembre 2021.

Esaminato in aula e approvato il 9 dicembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2475):

Assegnato alla 11ª Commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 13 dicembre 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 3ª (affari esteri, emigrazione), 5ª (bilancio), 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), 12ª (sanità), 14ª (politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 14 e il 16 dicembre 2021.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 20 dicembre 2021.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
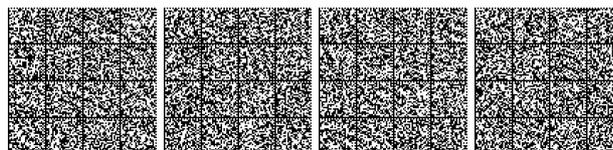
Note all'art. 1:

— La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 marzo 2009, n. 61.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 2:

— La legge 3 marzo 2009, n. 18 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 14 marzo 2009, n. 61.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:

«Art. 3 *(Soggetti aventi diritto)*. — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».

— La legge 30 marzo 1971, n. 118 «Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 aprile 1971, n. 82.

— La legge 27 maggio 1970, n. 382 «Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1970, n. 156.

— La legge 3 aprile 2001, n. 138 «Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 2001, n. 93.

— La legge 26 maggio 1970, n. 381 «Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 1970, n. 156.

— La legge 24 giugno 2010, n. 107 «Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2010, n. 161.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162:

«Art. 1.

Omissis.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi for-

mativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio; (12)

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo princìpi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo princìpi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

Omissis.».

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2015, n. 221, S.O.:

«Art. 1 *(Collocamento mirato)*. — 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:

a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psicosociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;

d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;

e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l'INAIL per le persone con disabilità da lavoro;

f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Omissis.».

— Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1990, n. 246:

«Art. 1. — 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, alla
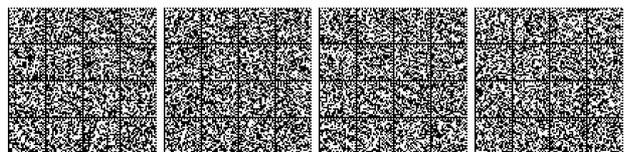
legge 27 maggio 1970 n. 382 , e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall'art. 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.

2. Nell'àmbito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

Omissis.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2017, n. 65, S.O.

— Si riportano i testi degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2017, n. 179, S.O.:

Art. 55 *(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore)*. — 1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.»

«Art. 56 *(Convenzioni)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

3-*bis*. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'art. 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:

«Art. 8 *(Inserimento ed integrazione sociale)*. — 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di
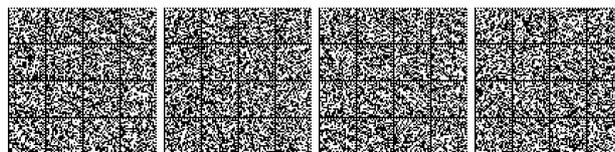
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.».

— La legge 22 giugno 2016, n. 112 «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2016, n. 146.

— La legge 9 gennaio 2004, n. 4 «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 gennaio 2004, n. 13.

— Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2021, n. 136, è convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:

«Art. 5 *(Obiettivi e indicatori)*. — 01. Gli obiettivi si articolano in:

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all'art. 10.

1. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera *a)*, sono determinati con apposite linee guida adottate su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 01, lettera *b)*, sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del Piano di cui all'art. 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento. (9)

1-*bis*. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali funzioni sono definiti unitariamente.

1-*ter*. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

2. Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.»

«Art. 10 *(Piano della performance e Relazione sulla performance)*. — 1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'art. 5, comma 01, lettera *b)*, e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'art. 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Omissis.».

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2003, n. 187:

«Art. 3 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'àmbito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la
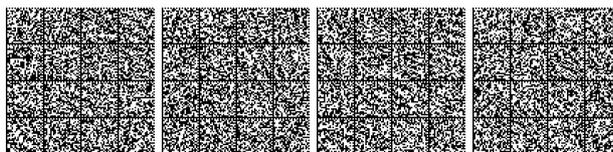
natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima

3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Omissis.».

— Il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 «Attuazione dell'art. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303.

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto ministeriale 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità «Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.:

«Art. 1

Omissis.

29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. la Commissione è formata da dodici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Omissis.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.:

«Art. 1. *Omissis*. — 330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.:

«Art. 1. *Omissis*. — 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:

«Art. 17 *(Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. In attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater*. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

a-*bis*) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;

c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla
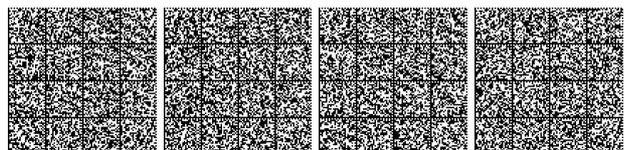
diretta gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

1-*bis*. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Omissis.».

21G00254

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. **228**.

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché in materia di innovazione tecnologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti «, 2019 e 2020» e le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022»;

b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per i trienni 2019-2021 e 2022-2024» e le parole «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,» sono sostituite dalle seguenti: «50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2,».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera *b)*, pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022».

8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di

polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere *c)* e *d)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere *b)* e *c)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022.»;

b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 marzo 2022».

9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole «nel triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio 2019-2022».

11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole: «di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024».

12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) al comma 5, le parole «Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2022»;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: «il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione» e la parola «adotta» è sostituita dalle seguenti: «è adottato»;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-*bis*. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

b) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022».

13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le parole «31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.

15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

16. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».

17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2023».

18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.
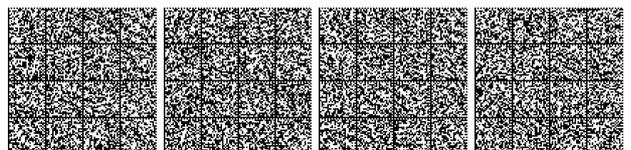
19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.»;

c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.».

20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «in carica tre anni» sono inserite le seguenti: «e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno,»;

b) al comma 4, la parola «mandato» è sostituita dalla seguente: «triennio».

21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: «Se non raggiunto dal limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno.».

23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.

25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio».

26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «Nel triennio 2019-2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022,»;

b) alla lettera *h)*, le parole «inderogabilmente entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «inderogabilmente entro il 31 marzo 2022».

27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 18-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di
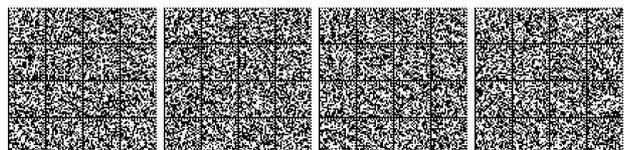
certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

4. Le risorse di cui agli articoli 74-*bis*, comma 1, e 74-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh)*, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

Art. 3.

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.

2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022».

4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-*bis*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2022» e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 4.

Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.

3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di di-

rettore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
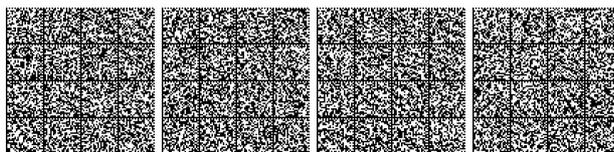
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per gli anni 2021 e 2022,»;

b) il comma 431 è sostituito dal seguente: «431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»;

c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»;

d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022».

5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera *d)*, pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

7. Il termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.

8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e per il primo trimestre dell'anno 2022».

Art. 5.

Proroga di termini in materia di istruzione

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole «entro l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2022».

Art. 6.

Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021-2022 e 2022-2023».

2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geome-

tra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Art. 7.

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole «al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 2023».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 8.

Proroga di termini in materia di giustizia

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 9.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 445, lettera *h)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022».

3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: «10-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-*ter* del medesimo articolo 3 della legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti,» sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di

utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera *a)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del «Fondo Nuove Competenze» per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

Art. 10.

Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022.

2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Art. 11.

Proroga di termini in materia di transizione ecologica

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».

3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Art. 12.

Proroga di termini in materia di turismo

1. All'articolo 43-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

2. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».

Art. 13.

Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole «31 dicembre 2021», sono sostitute dalle seguenti «30 aprile 2022».

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 14.

Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi «Milano Cortina 2026», le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

Art. 15.

Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente: «3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *b)*, iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente arti-

colo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
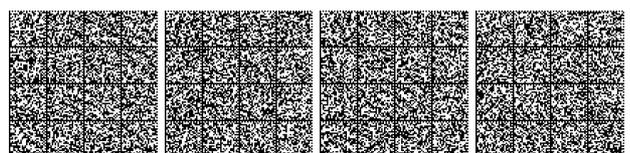
Art. 16.

Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis* e 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».

5. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022».

6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.

Art. 17.

Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3-*quater*, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 18.

Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole

1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».

Art. 19.

Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera *a)*, 4, lettera *a)* e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.

2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio
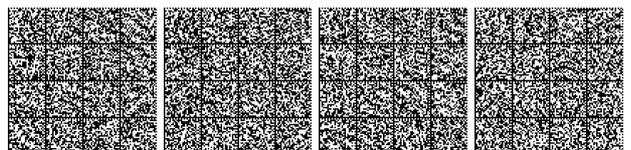
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 20.

Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 7-*quater*, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

e) all'articolo 60-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»;

1.2) alla lettera *b)*, secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»;

f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualità 2020 e all'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022».

Art. 21.

Imprese di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle disponibilità eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio è destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190 milioni, nonché, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso.».

2. All'articolo 1, comma 6-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015».

3. All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»;

b) al comma 1-*ter*, le parole «si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1».

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
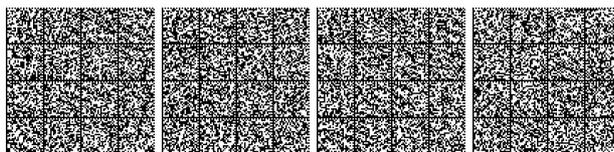
Art. 22.

Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*ter*.1, 9-*ter*.2, 9-*quater*, 9-*quinquies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo.».

Art. 23.

Dirigenti medici

1. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole «quattro anni di anzianità di servizio,» sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici,» e dopo le parole «previo conseguimento del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in medicina generale» sono soppresse.

Art. 24.

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00255

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. **229**.

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgi-

mento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto *virus* in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) alberghi e altre strutture recettive di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 52 del 2021;

c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera g-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. A decorrere dal 10 gennaio 2022, all'articolo 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di trasporto, l'alinea è sostituita dalla seguente:

«1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:».

3. A decorrere dal 10 gennaio 2022:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, le parole «dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse;

b) all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al secondo periodo, le parole «di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, nel medesimo periodo ivi previsto, si applicano anche all'accesso e all'utilizzo dei seguenti servizi e attività:

a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;

b) servizi di ristorazione all'aperto;

c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto;

d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

5. Dal 10 gennaio 2022 la lettera e-*bis*) del comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021 è abrogata.

6. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e c-*bis*), e ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, e la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.».

Art. 2.

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione del COVID-19

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo
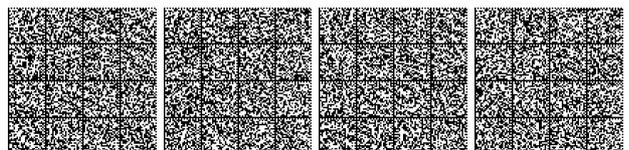
giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7-*ter*. Con circolare del Ministero della salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-*bis* consegue all'esito negativo di un *test* antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.».

Art. 3.

Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti. Il Commissario monitora l'andamento dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al primo periodo e relaziona al Governo.

Art. 4.

Disciplina sanzionatoria

1. La violazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli obblighi previsti dall'articolo 2 del presente decreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2, 11, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, continua ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dai medesimi articoli. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Alle violazioni delle disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettere a-*bis*), *e)* e g-*bis*), del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria prevista dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

21G00258

DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. **230**.

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
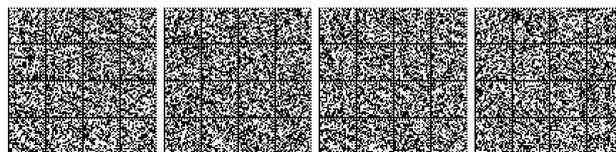
Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e, in particolare, l'articolo 65;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'articolo 1, comma 353;

Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;

Visto il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP» e, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2021;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 2 dicembre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

Beneficiari

1. L'assegno di cui all'articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuto ai nuclei familiari:

a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

2. L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5.

3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Alle attività previste dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
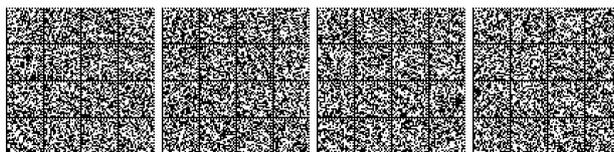
Art. 3.

Requisiti soggettivi del richiedente

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

c) sia residente e domiciliato in Italia;

d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Art. 4.

Criteri per la determinazione dell'assegno

1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 80 euro mensili.

6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.

7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.

9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all'articolo 1, comma 3, spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.

10. A decorrere dall'anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.

11. Gli importi dell'assegno di cui all'articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Art. 5.

Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 1, come determinato ai sensi dell'articolo 4.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:

a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente.

3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell'ammontare mensile dell'assegno come determinato all'articolo 4.

4. Per componente familiare si intende:

a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto;

b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.

5. Per componente fiscale si intende:

a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, l'importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.

6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:

a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;

b) va considerato l'indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al comma 2, lettera *a)*, per le Tabelle C e D.

7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:

a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;

b) per un importo pari a 2/3, nell'anno 2023;

c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera *b)*, è autodichiarata dal richiedente al momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell'INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 è presentata, annualmente, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. La domanda è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalità indicate dall'INPS sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Ferma restando la decorrenza, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

4. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'assegno è riconosciuto nell'interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

5. I figli maggiorenni di cui all'articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

6. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

7. Con riguardo all'assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all'ISEE in corso di validità a dicembre dell'anno precedente.

8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e

comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

Art. 7.

Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali

1. L'assegno di cui all'articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sugli oneri indicati all'articolo 6, comma 8, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell'assegno unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.

3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l'assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.

Art. 8.

Neutralità fiscale

1. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 9.

Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d'impatto dell'assegno di cui al presente decreto.

2. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è, altresì, composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante dell'INPS, un rappresentante dell'ISTAT, un membro designato dal Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un membro designato della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nonché da due rappresentanti delle associazioni familiari maggiormente rappresentative.

3. Nello svolgimento delle funzioni, l'Osservatorio:

a) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;

b) predispone per l'Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di implementazione dell'assegno; a tal fine, l'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell'assegno aggiornato mensilmente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto nonché alla trasmissione all'Osservatorio di una relazione trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell'Osservatorio individua, altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell'intervento.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 10.

Abrogazioni e modificazioni

1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.

3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo.

4. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni »;

b) al comma 1, lettera *c)*, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) al comma 1, lettera *c)*, sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;

d) il comma 1-*bis* è abrogato;

e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;

f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 11.

Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare

1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera *a)* e valutati in 463 milioni di euro per l'anno 2022 con riferimento alla lettera *b)* si provvede ai sensi dell'articolo 13.

Art. 12.

Disposizioni in materia di assunzione di personale per l'attuazione dell'Assegno unico e universale

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 300 unità da inquadrare nell'Area C - posizione economica C1 del Comparto Funzioni Centrali - Sez. Enti pubblici non economici.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 8.015.336 per l'anno 2022 e a euro 16.030.671 annui a decorrere dall'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 13.

3. L'INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 8 e 11, valutati in 15.122,50 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,20 milioni di euro per l'anno 2023, 18.694,60 milioni di euro per l'anno 2024, 18.914,80 milioni di euro per l'anno 2025, 19.201 milioni di euro per l'anno 2026, 19.316 milioni di euro per l'anno 2027, 19.431 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.547 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 e agli oneri derivanti dall'articolo 12, pari a 8,02 milioni di euro per l'anno 2022 e 16,031 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 6.615,92 milioni di euro per l'anno 2022, 6.018,631 milioni di euro per l'anno 2023, 6.674,031 milioni di euro per l'anno 2024, 6.884,031 milioni di euro per l'anno 2025, 6.977,431 milioni di euro per l'anno 2026, 6.918,231 milioni di euro per l'anno 2027, 6.888,131 milioni di euro per l'anno 2028 e 6.857,131 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 10, commi 4 e 5 e dalle risorse rivenienti dalle abrogazioni di cui articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONETTI, *Ministro per le pari opportunità e la famiglia*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA
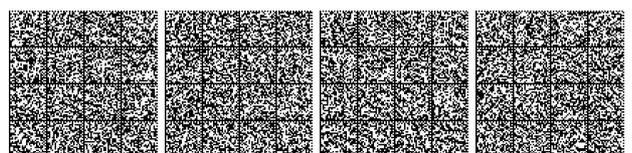
TAB. A

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE

Importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo

Indicatore della situazione reddituale (euro)		**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
fino a	14'775.06			137.50	258.33	375.00	500.00	625.00	773.75	922.50	1'071.25	1'220.00	1'368.75
14'775.07 -	14'893.25			136.73	257.25	374.04	499.58	624.38	773.04	921.69	1'070.35	1'219.01	1'367.67
14'893.26 -	15'011.44			135.95	256.17	373.08	499.17	623.75	772.31	920.88	1'069.44	1'218.00	1'366.56
15'011.45 -	15'129.64			135.18	255.08	372.13	498.75	623.13	771.60	920.07	1'068.54	1'217.01	1'365.48
15'129.65 -	15'247.84			134.40	254.00	371.17	498.33	622.50	770.88	919.25	1'067.63	1'216.00	1'364.38
15'247.85 -	15'366.05			133.63	252.92	370.21	497.92	621.88	770.16	918.44	1'066.73	1'215.01	1'363.29
15'366.06 -	15'484.25			132.85	251.83	369.25	497.50	621.25	769.44	917.63	1'065.81	1'214.00	1'362.19
15'484.26 -	15'602.46			132.08	250.75	368.29	497.08	620.63	768.72	916.82	1'064.91	1'213.01	1'361.10
15'602.47 -	15'720.64			131.30	249.67	367.33	496.67	620.00	768.00	916.00	1'064.00	1'212.00	1'360.00
15'720.65 -	15'838.85			130.53	248.58	366.38	496.25	619.38	767.29	915.19	1'063.10	1'211.01	1'358.92
15'838.86 -	15'957.04			129.75	247.50	365.42	495.83	618.75	766.56	914.38	1'062.19	1'210.00	1'357.81
15'957.05 -	16'075.26			128.98	246.42	364.46	495.42	618.13	765.85	913.57	1'061.29	1'209.01	1'356.73
16'075.27 -	16'193.45			128.20	245.33	363.50	495.00	617.50	765.13	912.75	1'060.38	1'208.00	1'355.63
16'193.46 -	16'311.66			127.43	244.25	362.54	494.58	616.88	764.41	911.94	1'059.48	1'207.01	1'354.54
16'311.67 -	16'429.84			126.65	243.17	361.58	494.17	616.25	763.69	911.13	1'058.56	1'206.00	1'353.44
16'429.85 -	16'548.05			125.88	242.08	360.63	493.75	615.63	762.97	910.32	1'057.66	1'205.01	1'352.35
16'548.06 -	16'666.24			125.10	241.00	359.67	493.33	615.00	762.25	909.50	1'056.75	1'204.00	1'351.25
16'666.25 -	16'784.43			124.33	239.92	358.71	492.92	614.38	761.54	908.69	1'055.85	1'203.01	1'350.17
16'784.44 -	16'902.64			123.55	238.83	357.75	492.50	613.75	760.81	907.88	1'054.94	1'202.00	1'349.06
16'902.65 -	17'020.84			122.78	237.75	356.79	492.08	613.13	760.10	907.07	1'054.04	1'201.01	1'347.98
17'020.85 -	17'139.05			122.00	236.67	355.83	491.67	612.50	759.38	906.25	1'053.13	1'200.00	1'346.88
17'139.06 -	17'257.24			121.23	235.58	354.88	491.25	611.88	758.66	905.44	1'052.23	1'199.01	1'345.79
17'257.25 -	17'375.45			120.45	234.50	353.92	490.83	611.25	757.94	904.63	1'051.31	1'198.00	1'344.69
17'375.46 -	17'493.64			119.68	233.42	352.96	490.42	610.63	757.22	903.82	1'050.41	1'197.01	1'343.60
17'493.65 -	17'611.85			118.90	232.33	352.00	490.00	610.00	756.50	903.00	1'049.50	1'196.00	1'342.50
17'611.86 -	17'730.05			118.13	231.25	351.04	489.58	609.38	755.79	902.19	1'048.60	1'195.01	1'341.42
17'730.06 -	17'848.26			117.35	230.17	350.08	489.17	608.75	755.06	901.38	1'047.69	1'194.00	1'340.31
17'848.27 -	17'966.46			116.58	229.08	349.13	488.75	608.13	754.35	900.57	1'046.79	1'193.01	1'339.23

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17'966.47 - 18'084.66			115.80	228.00	348.17	488.33	607.50	753.63	899.75	1'045.88	1'192.00	1'338.13
18'084.67 - 18'202.86			115.03	226.92	347.21	487.92	606.88	752.91	898.94	1'044.98	1'191.01	1'337.04
18'202.87 - 18'321.07			114.25	225.83	346.25	487.50	606.25	752.19	898.13	1'044.06	1'190.00	1'335.94
18'321.08 - 18'439.27			113.48	224.75	345.29	487.08	605.63	751.47	897.32	1'043.16	1'189.01	1'334.85
18'439.28 - 18'557.46			112.70	223.67	344.33	486.67	605.00	750.75	896.50	1'042.25	1'188.00	1'333.75
18'557.47 - 18'675.66			111.93	222.58	343.38	486.25	604.38	750.04	895.69	1'041.35	1'187.01	1'332.67
18'675.67 - 18'793.84			111.15	221.50	342.42	485.83	603.75	749.31	894.88	1'040.44	1'186.00	1'331.56
18'793.85 - 18'912.05			110.38	220.42	341.46	485.42	603.13	748.60	894.07	1'039.54	1'185.01	1'330.48
18'912.06 - 19'030.26			109.60	219.33	340.50	485.00	602.50	747.88	893.25	1'038.63	1'184.00	1'329.38
19'030.27 - 19'148.46			108.83	218.25	339.54	484.58	601.88	747.16	892.44	1'037.73	1'183.01	1'328.29
19'148.47 - 19'266.66			108.05	217.17	338.58	484.17	601.25	746.44	891.63	1'036.81	1'182.00	1'327.19
19'266.67 - 19'384.85			107.28	216.08	337.63	483.75	600.63	745.72	890.82	1'035.91	1'181.01	1'326.10
19'384.86 - 19'503.06			106.50	215.00	336.67	483.33	600.00	745.00	890.00	1'035.00	1'180.00	1'325.00
19'503.07 - 19'621.26			105.73	213.92	335.71	482.92	599.38	744.29	889.19	1'034.10	1'179.01	1'323.92
19'621.27 - 19'739.46			104.95	212.83	334.75	482.50	598.75	743.56	888.38	1'033.19	1'178.00	1'322.81
19'739.47 - 19'857.66			104.18	211.75	333.79	482.08	598.13	742.85	887.57	1'032.29	1'177.01	1'321.73
19'857.67 - 19'975.85			103.40	210.67	332.83	481.67	597.50	742.13	886.75	1'031.38	1'176.00	1'320.63
19'975.86 - 20'094.04			102.63	209.58	331.88	481.25	596.88	741.41	885.94	1'030.48	1'175.01	1'319.54
20'094.05 - 20'212.25			101.85	208.50	330.92	480.83	596.25	740.69	885.13	1'029.56	1'174.00	1'318.44
20'212.26 - 20'330.47			101.08	207.42	329.96	480.42	595.63	739.97	884.32	1'028.66	1'173.01	1'317.35
20'330.48 - 20'448.65			100.30	206.33	329.00	480.00	595.00	739.25	883.50	1'027.75	1'172.00	1'316.25
20'448.66 - 20'566.86			99.53	205.25	328.04	479.58	594.38	738.54	882.69	1'026.85	1'171.01	1'315.17
20'566.87 - 20'685.06			98.75	204.17	327.08	479.17	593.75	737.81	881.88	1'025.94	1'170.00	1'314.06
20'685.07 - 20'803.25			97.98	203.08	326.13	478.75	593.13	737.10	881.07	1'025.04	1'169.01	1'312.98
20'803.26 - 20'921.47			97.20	202.00	325.17	478.33	592.50	736.38	880.25	1'024.13	1'168.00	1'311.88
20'921.48 - 21'039.64			96.43	200.92	324.21	477.92	591.88	735.66	879.44	1'023.23	1'167.01	1'310.79
21'039.65 - 21'157.86			95.65	199.83	323.25	477.50	591.25	734.94	878.63	1'022.31	1'166.00	1'309.69
21'157.87 - 21'276.05			94.88	198.75	322.29	477.08	590.63	734.22	877.82	1'021.41	1'165.01	1'308.60
21'276.06 - 21'394.28			94.10	197.67	321.33	476.67	590.00	733.50	877.00	1'020.50	1'164.00	1'307.50

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21'394.29 - 21'512.47			93.33	196.58	320.38	476.25	589.38	732.79	876.19	1'019.60	1'163.01	1'306.42
21'512.48 - 21'630.68			92.55	195.50	319.42	475.83	588.75	732.06	875.38	1'018.69	1'162.00	1'305.31
21'630.69 - 21'748.86			91.78	194.42	318.46	475.42	588.13	731.35	874.57	1'017.79	1'161.01	1'304.23
21'748.87 - 21'867.06			91.00	193.33	317.50	475.00	587.50	730.63	873.75	1'016.88	1'160.00	1'303.13
21'867.07 - 21'985.27			90.23	192.25	316.54	474.58	586.88	729.91	872.94	1'015.98	1'159.01	1'302.04
21'985.28 - 22'103.47			89.45	191.17	315.58	474.17	586.25	729.19	872.13	1'015.06	1'158.00	1'300.94
22'103.48 - 22'221.68			88.68	190.08	314.63	473.75	585.63	728.47	871.32	1'014.16	1'157.01	1'299.85
22'221.69 - 22'339.85			87.90	189.00	313.67	473.33	585.00	727.75	870.50	1'013.25	1'156.00	1'298.75
22'339.86 - 22'458.07			87.13	187.92	312.71	472.92	584.38	727.04	869.69	1'012.35	1'155.01	1'297.67
22'458.08 - 22'576.27			86.35	186.83	311.75	472.50	583.75	726.31	868.88	1'011.44	1'154.00	1'296.56
22'576.28 - 22'694.47			85.58	185.75	310.79	472.08	583.13	725.60	868.07	1'010.54	1'153.01	1'295.48
22'694.48 - 22'812.68			84.80	184.67	309.83	471.67	582.50	724.88	867.25	1'009.63	1'152.00	1'294.38
22'812.69 - 22'930.87			84.03	183.58	308.88	471.25	581.88	724.16	866.44	1'008.73	1'151.01	1'293.29
22'930.88 - 23'049.07			83.25	182.50	307.92	470.83	581.25	723.44	865.63	1'007.81	1'150.00	1'292.19
23'049.08 - 23'167.27			82.48	181.42	306.96	470.42	580.63	722.72	864.82	1'006.91	1'149.01	1'291.10
23'167.28 - 23'285.46			81.70	180.33	306.00	470.00	580.00	722.00	864.00	1'006.00	1'148.00	1'290.00
23'285.47 - 23'403.67			80.93	179.25	305.04	469.58	579.38	721.29	863.19	1'005.10	1'147.01	1'288.92
23'403.68 - 23'521.86			80.15	178.17	304.08	469.17	578.75	720.56	862.38	1'004.19	1'146.00	1'287.81
23'521.87 - 23'640.07			79.38	177.08	303.13	468.75	578.13	719.85	861.57	1'003.29	1'145.01	1'286.73
23'640.08 - 23'758.25			78.60	176.00	302.17	468.33	577.50	719.13	860.75	1'002.38	1'144.00	1'285.63
23'758.26 - 23'876.47			77.83	174.92	301.21	467.92	576.88	718.41	859.94	1'001.48	1'143.01	1'284.54
23'876.48 - 23'994.66			77.05	173.83	300.25	467.50	576.25	717.69	859.13	1'000.56	1'142.00	1'283.44
23'994.67 - 24'112.86			76.28	172.75	299.29	467.08	575.63	716.97	858.32	999.66	1'141.01	1'282.35
24'112.87 - 24'231.07			75.50	171.67	298.33	466.67	575.00	716.25	857.50	998.75	1'140.00	1'281.25
24'231.08 - 24'349.27			74.73	170.58	297.38	466.25	574.38	715.54	856.69	997.85	1'139.01	1'280.17
24'349.28 - 24'467.47			73.95	169.50	296.42	465.83	573.75	714.81	855.88	996.94	1'138.00	1'279.06
24'467.48 - 24'585.67			73.18	168.42	295.46	465.42	573.13	714.10	855.07	996.04	1'137.01	1'277.98
24'585.68 - 24'703.87			72.40	167.33	294.50	465.00	572.50	713.38	854.25	995.13	1'136.00	1'276.88
24'703.88 - 24'822.07			71.63	166.25	293.54	464.58	571.88	712.66	853.44	994.23	1'135.01	1'275.79

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24'822.08 - 24'940.28			70.85	165.17	292.58	464.17	571.25	711.94	852.63	993.31	1'134.00	1'274.69
24'940.29 - 25'058.48			70.08	164.08	291.63	463.75	570.63	711.22	851.82	992.41	1'133.01	1'273.60
25'058.49 - 25'176.69			69.30	163.00	290.67	463.33	570.00	710.50	851.00	991.50	1'132.00	1'272.50
25'176.70 - 25'294.88			68.53	161.92	289.71	462.46	569.07	709.43	849.79	990.15	1'130.51	1'270.87
25'294.89 - 25'413.08			67.75	160.83	288.75	461.58	568.13	708.35	848.57	988.79	1'129.01	1'269.23
25'413.09 - 25'531.27			66.98	159.75	287.79	460.71	567.20	707.28	847.36	987.44	1'127.52	1'267.60
25'531.28 - 25'649.47			66.20	158.67	286.83	459.83	566.27	706.21	846.15	986.09	1'126.03	1'265.97
25'649.48 - 25'767.68			65.43	157.58	285.88	458.96	565.33	705.13	844.93	984.73	1'124.53	1'264.33
25'767.69 - 25'885.89			64.65	156.50	284.92	458.08	564.40	704.06	843.72	983.38	1'123.04	1'262.70
25'885.90 - 26'004.07			63.88	155.42	283.96	457.21	563.47	702.99	842.51	982.03	1'121.55	1'261.07
26'004.08 - 26'122.27			63.10	154.33	283.00	456.33	562.53	701.91	841.29	980.67	1'120.05	1'259.43
26'122.28 - 26'240.48			62.33	153.25	282.04	455.46	561.60	700.84	840.08	979.32	1'118.56	1'257.80
26'240.49 - 26'358.68			61.55	152.17	281.08	454.58	560.67	699.77	838.87	977.97	1'117.07	1'256.17
26'358.69 - 26'476.90			60.78	151.08	280.13	453.71	559.73	698.69	837.65	976.61	1'115.57	1'254.53
26'476.91 - 26'595.07			60.00	150.00	279.17	452.83	558.80	697.62	836.44	975.26	1'114.08	1'252.90
26'595.08 - 26'713.27			59.23	148.92	278.21	451.96	557.87	696.55	835.23	973.91	1'112.59	1'251.27
26'713.28 - 26'831.47			58.45	147.83	277.25	451.08	556.93	695.47	834.01	972.55	1'111.09	1'249.63
26'831.48 - 26'949.68			57.68	146.75	276.29	450.21	556.00	694.40	832.80	971.20	1'109.60	1'248.00
26'949.69 - 27'067.88			56.90	145.67	275.33	449.33	555.07	693.33	831.59	969.85	1'108.11	1'246.37
27'067.89 - 27'186.09			56.13	144.58	274.38	448.46	554.13	692.25	830.37	968.49	1'106.61	1'244.73
27'186.10 - 27'304.29			55.35	143.50	273.42	447.58	553.20	691.18	829.16	967.14	1'105.12	1'243.10
27'304.30 - 27'422.48			54.58	142.42	272.46	446.71	552.27	690.11	827.95	965.79	1'103.63	1'241.47
27'422.49 - 27'540.69			53.80	141.33	271.50	445.83	551.33	689.03	826.73	964.43	1'102.13	1'239.83
27'540.70 - 27'658.88			53.03	140.25	270.54	444.96	550.40	687.96	825.52	963.08	1'100.64	1'238.20
27'658.89 - 27'777.07			52.25	139.17	269.58	444.08	549.47	686.89	824.31	961.73	1'099.15	1'236.57
27'777.08 - 27'895.27			51.48	138.08	268.63	443.21	548.53	685.81	823.09	960.37	1'097.65	1'234.93
27'895.28 - 28'013.48			50.70	137.00	267.67	442.33	547.60	684.74	821.88	959.02	1'096.16	1'233.30
28'013.49 - 28'131.66			49.93	135.92	266.71	441.46	546.67	683.67	820.67	957.67	1'094.67	1'231.67
28'131.67 - 28'249.88			49.15	134.83	265.75	440.58	545.73	682.59	819.45	956.31	1'093.17	1'230.03
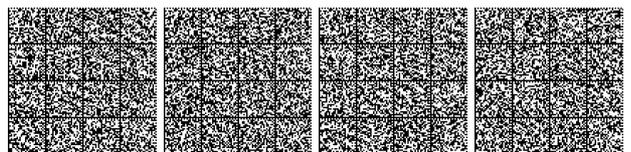
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28'249.89 - 28'368.08			48.38	133.75	264.79	439.71	544.80	681.52	818.24	954.96	1'091.68	1'228.40
28'368.09 - 28'486.28			48.33	132.67	263.83	438.83	543.87	680.45	817.03	953.61	1'090.19	1'226.77
28'486.29 - 28'604.48			48.29	131.58	262.88	437.96	542.93	679.37	815.81	952.25	1'088.69	1'225.13
28'604.49 - 28'722.69			48.25	130.50	261.92	437.08	542.00	678.30	814.60	950.90	1'087.20	1'223.50
28'722.70 - 28'840.88			48.21	129.42	260.96	436.21	541.07	677.23	813.39	949.55	1'085.71	1'221.87
28'840.89 - 28'959.10			48.17	128.33	260.00	435.33	540.13	676.15	812.17	948.19	1'084.21	1'220.23
28'959.11 - 29'077.28			48.13	127.25	259.04	434.46	539.20	675.08	810.96	946.84	1'082.72	1'218.60
29'077.29 - 29'195.50			48.08	126.17	258.08	433.58	538.27	674.01	809.75	945.49	1'081.23	1'216.97
29'195.51 - 29'313.69			48.04	125.08	257.13	432.71	537.33	672.93	808.53	944.13	1'079.73	1'215.33
29'313.70 - 29'431.92			48.00	124.00	256.17	431.83	536.40	671.86	807.32	942.78	1'078.24	1'213.70
29'431.93 - 29'550.10			47.96	122.92	255.21	430.96	535.47	670.79	806.11	941.43	1'076.75	1'212.07
29'550.11 - 29'668.27			47.92	121.83	254.25	430.08	534.53	669.71	804.89	940.07	1'075.25	1'210.43
29'668.28 - 29'786.49			47.88	120.75	253.29	429.21	533.60	668.64	803.68	938.72	1'073.76	1'208.80
29'786.50 - 29'904.67			47.83	119.67	252.33	428.33	532.67	667.57	802.47	937.37	1'072.27	1'207.17
29'904.68 - 30'022.89			47.79	118.58	251.38	427.46	531.73	666.49	801.25	936.01	1'070.77	1'205.53
30'022.90 - 30'141.08			47.75	117.50	250.42	426.58	530.80	665.42	800.04	934.66	1'069.28	1'203.90
30'141.09 - 30'259.29			47.71	116.42	249.46	425.71	529.87	664.35	798.83	933.31	1'067.79	1'202.27
30'259.30 - 30'377.47			47.67	115.33	248.50	424.83	528.93	663.27	797.61	931.95	1'066.29	1'200.63
30'377.48 - 30'495.69			47.63	114.25	247.54	423.96	528.00	662.20	796.40	930.60	1'064.80	1'199.00
30'495.70 - 30'613.90			47.58	113.17	246.58	423.08	527.07	661.13	795.19	929.25	1'063.31	1'197.37
30'613.91 - 30'732.10			47.54	112.08	245.63	422.21	526.13	660.05	793.97	927.89	1'061.81	1'195.73
30'732.11 - 30'850.30			47.50	111.00	244.67	421.33	525.20	658.98	792.76	926.54	1'060.32	1'194.10
30'850.31 - 30'968.49			47.46	109.92	243.71	420.46	524.27	657.91	791.55	925.19	1'058.83	1'192.47
30'968.50 - 31'086.69			47.42	108.83	242.75	419.58	523.33	656.83	790.33	923.83	1'057.33	1'190.83
31'086.70 - 31'204.89			47.38	107.75	241.79	418.71	522.40	655.76	789.12	922.48	1'055.84	1'189.20
31'204.90 - 31'323.09			47.33	106.67	240.83	417.83	521.47	654.69	787.91	921.13	1'054.35	1'187.57
31'323.10 - 31'441.29			47.29	105.58	239.88	416.96	520.53	653.61	786.69	919.77	1'052.85	1'185.93
31'441.30 - 31'559.48			47.25	104.50	238.92	416.08	519.60	652.54	785.48	918.42	1'051.36	1'184.30
31'559.49 - 31'677.69			47.21	103.42	237.96	415.21	518.67	651.47	784.27	917.07	1'049.87	1'182.67

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31'677.70 - 31'795.89			47.17	102.33	237.00	414.33	517.73	650.39	783.05	915.71	1'048.37	1'181.03
31'795.90 - 31'914.10			47.13	101.25	236.04	413.46	516.80	649.32	781.84	914.36	1'046.88	1'179.40
31'914.11 - 32'032.29			47.08	100.17	235.08	412.58	515.87	648.25	780.63	913.01	1'045.39	1'177.77
32'032.30 - 32'150.49			47.04	99.08	234.13	411.71	514.93	647.17	779.41	911.65	1'043.89	1'176.13
32'150.50 - 32'268.70			47.00	98.00	233.17	410.83	514.00	646.10	778.20	910.30	1'042.40	1'174.50
32'268.71 - 32'386.90			46.96	96.92	232.21	409.96	513.07	645.03	776.99	908.95	1'040.91	1'172.87
32'386.91 - 32'505.10			46.92	95.83	231.25	409.08	512.13	643.95	775.77	907.59	1'039.41	1'171.23
32'505.11 - 32'623.28			46.88	94.75	230.29	408.21	511.20	642.88	774.56	906.24	1'037.92	1'169.60
32'623.29 - 32'741.50			46.83	93.67	229.33	407.33	510.27	641.81	773.35	904.89	1'036.43	1'167.97
32'741.51 - 32'859.67			46.79	92.58	228.38	406.46	509.33	640.73	772.13	903.53	1'034.93	1'166.33
32'859.68 - 32'977.90			46.75	91.50	227.42	405.58	508.40	639.66	770.92	902.18	1'033.44	1'164.70
32'977.91 - 33'096.10			46.71	90.42	226.46	404.71	507.47	638.59	769.71	900.83	1'031.95	1'163.07
33'096.11 - 33'214.31			46.67	89.33	225.50	403.83	506.53	637.51	768.49	899.47	1'030.45	1'161.43
33'214.32 - 33'332.49			46.63	88.25	224.54	402.96	505.60	636.44	767.28	898.12	1'028.96	1'159.80
33'332.50 - 33'450.69			46.58	87.17	223.58	402.08	504.67	635.37	766.07	896.77	1'027.47	1'158.17
33'450.70 - 33'568.90			46.54	86.08	222.63	401.21	503.73	634.29	764.85	895.41	1'025.97	1'156.53
33'568.91 - 33'687.09			46.50	85.00	221.67	400.33	502.80	633.22	763.64	894.06	1'024.48	1'154.90
33'687.10 - 33'805.31			46.46	83.92	220.71	399.46	501.87	632.15	762.43	892.71	1'022.99	1'153.27
33'805.32 - 33'923.50			46.42	82.83	219.75	398.58	500.93	631.07	761.21	891.35	1'021.49	1'151.63
33'923.51 - 34'041.71			46.38	81.75	218.79	397.71	500.00	630.00	760.00	890.00	1'020.00	1'150.00
34'041.72 - 34'159.91			46.33	80.67	217.83	396.83	499.07	628.93	758.79	888.65	1'018.51	1'148.37
34'159.92 - 34'278.12			46.29	79.58	216.88	395.96	498.13	627.85	757.57	887.29	1'017.01	1'146.73
34'278.13 - 34'396.31			46.25	79.51	215.92	395.08	497.20	626.78	756.36	885.94	1'015.52	1'145.10
34'396.32 - 34'514.48			46.21	79.43	214.96	394.21	496.27	625.71	755.15	884.59	1'014.03	1'143.47
34'514.49 - 34'632.69			46.17	79.36	214.00	393.33	495.33	624.63	753.93	883.23	1'012.53	1'141.83
34'632.70 - 34'750.89			46.13	79.28	213.04	392.46	494.40	623.56	752.72	881.88	1'011.04	1'140.20
34'750.90 - 34'869.09			46.08	79.21	212.08	391.58	493.47	622.49	751.51	880.53	1'009.55	1'138.57
34'869.10 - 34'987.30			46.04	79.13	211.13	390.71	492.53	621.41	750.29	879.17	1'008.05	1'136.93
34'987.31 - 35'105.49			46.00	79.06	210.17	389.83	491.60	620.34	749.08	877.82	1'006.56	1'135.30
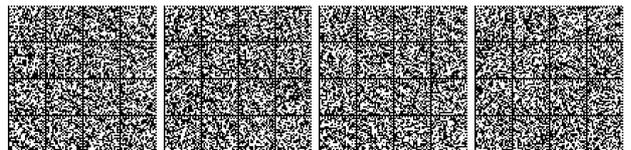
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35'105.50 - 35'223.70			45.96	78.98	209.21	388.96	490.67	619.27	747.87	876.47	1'005.07	1'133.67
35'223.71 - 35'341.92			45.92	78.91	208.25	388.08	489.73	618.19	746.65	875.11	1'003.57	1'132.03
35'341.93 - 35'460.10			45.88	78.83	207.29	387.21	488.80	617.12	745.44	873.76	1'002.08	1'130.40
35'460.11 - 35'578.31			45.83	78.76	206.33	386.33	487.87	616.05	744.23	872.41	1'000.59	1'128.77
35'578.32 - 35'696.50			45.79	78.68	205.38	385.46	486.93	614.97	743.01	871.05	999.09	1'127.13
35'696.51 - 35'814.71			45.75	78.61	204.42	384.58	486.00	613.90	741.80	869.70	997.60	1'125.50
35'814.72 - 35'932.91			45.71	78.53	203.46	383.71	485.07	612.83	740.59	868.35	996.11	1'123.87
35'932.92 - 36'051.12			45.67	78.46	202.50	382.83	484.13	611.75	739.37	866.99	994.61	1'122.23
36'051.13 - 36'169.31			45.63	78.38	201.54	381.96	483.20	610.68	738.16	865.64	993.12	1'120.60
36'169.32 - 36'287.50			45.58	78.31	200.58	381.08	482.27	609.61	736.95	864.29	991.63	1'118.97
36'287.51 - 36'405.72			45.54	78.23	199.63	380.21	481.33	608.53	735.73	862.93	990.13	1'117.33
36'405.73 - 36'523.90			45.50	78.16	198.67	379.33	480.40	607.46	734.52	861.58	988.64	1'115.70
36'523.91 - 36'642.10			45.46	78.08	197.71	378.46	479.47	606.39	733.31	860.23	987.15	1'114.07
36'642.11 - 36'760.31			45.42	78.01	196.75	377.58	478.53	605.31	732.09	858.87	985.65	1'112.43
36'760.32 - 36'878.50			45.38	77.93	195.79	376.71	477.60	604.24	730.88	857.52	984.16	1'110.80
36'878.51 - 36'996.71			45.33	77.86	194.83	375.83	476.67	603.17	729.67	856.17	982.67	1'109.17
36'996.72 - 37'114.90			45.29	77.78	193.88	374.96	475.73	602.09	728.45	854.81	981.17	1'107.53
37'114.91 - 37'233.11			45.25	77.71	192.92	374.08	474.80	601.02	727.24	853.46	979.68	1'105.90
37'233.12 - 37'351.31			45.21	77.63	191.96	373.21	473.87	599.95	726.03	852.11	978.19	1'104.27
37'351.32 - 37'469.51			45.17	77.56	191.00	372.33	472.93	598.87	724.81	850.75	976.69	1'102.63
37'469.52 - 37'587.72			45.13	77.48	190.04	371.46	472.00	597.80	723.60	849.40	975.20	1'101.00
37'587.73 - 37'705.90			45.08	77.41	189.08	370.58	471.07	596.73	722.39	848.05	973.71	1'099.37
37'705.91 - 37'824.12			45.04	77.33	188.13	369.71	470.13	595.65	721.17	846.69	972.21	1'097.73
37'824.13 - 37'942.31			45.00	77.26	187.17	368.83	469.20	594.58	719.96	845.34	970.72	1'096.10
37'942.32 - 38'060.53			44.96	77.18	186.21	367.96	468.27	593.51	718.75	843.99	969.23	1'094.47
38'060.54 - 38'178.70			44.92	77.11	185.25	367.08	467.33	592.43	717.53	842.63	967.73	1'092.83
38'178.71 - 38'296.92			44.88	77.03	184.29	366.21	466.40	591.36	716.32	841.28	966.24	1'091.20
38'296.93 - 38'415.10			44.83	76.96	183.33	365.33	465.47	590.29	715.11	839.93	964.75	1'089.57
38'415.11 - 38'533.31			44.79	76.88	182.38	364.46	464.53	589.21	713.89	838.57	963.25	1'087.93

Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
38'533.32 - 38'651.53			44.75	76.81	181.42	363.58	463.60	588.14	712.68	837.22	961.76	1'086.30
38'651.54 - 38'769.71			44.71	76.73	180.46	362.71	462.67	587.07	711.47	835.87	960.27	1'084.67
38'769.72 - 38'887.92			44.67	76.66	179.50	361.83	461.73	585.99	710.25	834.51	958.77	1'083.03
38'887.93 - 39'006.11			44.63	76.58	178.54	360.96	460.80	584.92	709.04	833.16	957.28	1'081.40
39'006.12 - 39'124.32			44.58	76.51	177.58	360.08	459.87	583.85	707.83	831.81	955.79	1'079.77
39'124.33 - 39'242.51			44.54	76.43	176.63	359.21	458.93	582.77	706.61	830.45	954.29	1'078.13
39'242.52 - 39'360.71			44.50	76.36	175.67	358.33	458.00	581.70	705.40	829.10	952.80	1'076.50
39'360.72 - 39'478.91			44.46	76.28	174.71	357.46	457.07	580.63	704.19	827.75	951.31	1'074.87
39'478.92 - 39'597.11			44.42	76.21	173.75	356.58	456.13	579.55	702.97	826.39	949.81	1'073.23
39'597.12 - 39'715.32			44.38	76.13	172.79	355.71	455.20	578.48	701.76	825.04	948.32	1'071.60
39'715.33 - 39'833.51			44.33	76.06	171.83	354.83	454.27	577.41	700.55	823.69	946.83	1'069.97
39'833.52 - 39'951.71			44.29	75.98	170.88	353.96	453.33	576.33	699.33	822.33	945.33	1'068.33
39'951.72 - 40'069.91			44.25	75.91	169.92	353.08	452.40	575.26	698.12	820.98	943.84	1'066.70
40'069.92 - 40'188.12			44.21	75.83	168.96	352.21	451.47	574.19	696.91	819.63	942.35	1'065.07
40'188.13 - 40'306.33			44.17	75.76	168.00	351.33	450.53	573.11	695.69	818.27	940.85	1'063.43
40'306.34 - 40'424.52			44.13	75.68	167.04	350.46	449.60	572.04	694.48	816.92	939.36	1'061.80
40'424.53 - 40'542.73			44.08	75.61	166.08	349.58	448.67	570.97	693.27	815.57	937.87	1'060.17
40'542.74 - 40'660.91			44.04	75.53	165.13	348.71	447.73	569.89	692.05	814.21	936.37	1'058.53
40'660.92 - 40'779.12			44.00	75.46	164.17	347.83	446.80	568.82	690.84	812.86	934.88	1'056.90
40'779.13 - 40'897.30			43.96	75.38	163.21	346.96	445.87	567.75	689.63	811.51	933.39	1'055.27
40'897.31 - 41'015.52			43.92	75.31	162.25	346.08	444.93	566.67	688.41	810.15	931.89	1'053.63
41'015.53 - 41'133.73			43.88	75.23	162.13	345.21	444.00	565.60	687.20	808.80	930.40	1'052.00
41'133.74 - 41'251.92			43.83	75.16	162.02	344.33	443.07	564.53	685.99	807.45	928.91	1'050.37
41'251.93 - 41'370.12			43.79	75.08	161.90	343.46	442.13	563.45	684.77	806.09	927.41	1'048.73
41'370.13 - 41'488.31			43.75	75.01	161.78	342.58	441.20	562.38	683.56	804.74	925.92	1'047.10
41'488.32 - 41'606.53			43.71	74.93	161.67	341.71	440.27	561.31	682.35	803.39	924.43	1'045.47
41'606.54 - 41'724.72			43.67	74.86	161.55	340.83	439.33	560.23	681.13	802.03	922.93	1'043.83
41'724.73 - 41'842.92			43.63	74.78	161.43	339.96	438.40	559.16	679.92	800.68	921.44	1'042.20
41'842.93 - 41'961.12			43.58	74.71	161.32	339.08	437.47	558.09	678.71	799.33	919.95	1'040.57

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41'961.13 - 42'079.33			43.54	74.63	161.20	338.21	436.53	557.01	677.49	797.97	918.45	1'038.93
42'079.34 - 42'197.53			43.50	74.56	161.08	337.33	435.60	555.94	676.28	796.62	916.96	1'037.30
42'197.54 - 42'315.74			43.46	74.48	160.97	336.46	434.67	554.87	675.07	795.27	915.47	1'035.67
42'315.75 - 42'433.93			43.42	74.41	160.85	335.58	433.73	553.79	673.85	793.91	913.97	1'034.03
42'433.94 - 42'552.12			43.38	74.33	160.73	334.71	432.80	552.72	672.64	792.56	912.48	1'032.40
42'552.13 - 42'670.33			43.33	74.26	160.62	333.83	431.87	551.65	671.43	791.21	910.99	1'030.77
42'670.34 - 42'788.52			43.29	74.18	160.50	332.20	431.73	551.49	671.25	791.01	910.77	1'030.53
42'788.53 - 42'906.73			43.25	74.11	160.38	330.57	431.60	551.34	671.08	790.82	910.56	1'030.30
42'906.74 - 43'024.92			43.21	74.03	160.27	328.93	431.47	551.19	670.91	790.63	910.35	1'030.07
43'024.93 - 43'143.12			43.17	73.96	160.15	327.30	431.33	551.03	670.73	790.43	910.13	1'029.83
43'143.13 - 43'261.33			43.13	73.88	160.03	325.67	431.20	550.88	670.56	790.24	909.92	1'029.60
43'261.34 - 43'379.53			43.08	73.81	159.92	324.03	431.07	550.73	670.39	790.05	909.71	1'029.37
43'379.54 - 43'497.72			43.04	73.73	159.80	322.40	430.93	550.57	670.21	789.85	909.49	1'029.13
43'497.73 - 43'615.92			43.00	73.66	159.68	320.77	430.80	550.42	670.04	789.66	909.28	1'028.90
43'615.93 - 43'734.12			42.96	73.58	159.57	319.13	430.67	550.27	669.87	789.47	909.07	1'028.67
43'734.13 - 43'852.33			42.92	73.51	159.45	317.50	430.53	550.11	669.69	789.27	908.85	1'028.43
43'852.34 - 43'970.53			42.88	73.43	159.33	315.87	430.40	549.96	669.52	789.08	908.64	1'028.20
43'970.54 - 44'088.74			42.83	73.36	159.22	314.23	430.27	549.81	669.35	788.89	908.43	1'027.97
44'088.75 - 44'206.92			42.79	73.28	159.10	312.60	430.13	549.65	669.17	788.69	908.21	1'027.73
44'206.93 - 44'325.12			42.75	73.21	158.98	310.97	430.00	549.50	669.00	788.50	908.00	1'027.50
44'325.13 - 44'443.33			42.71	73.13	158.87	309.33	429.87	549.35	668.83	788.31	907.79	1'027.27
44'443.34 - 44'561.53			42.67	73.06	158.75	307.70	429.73	549.19	668.65	788.11	907.57	1'027.03
44'561.54 - 44'679.74			42.63	72.98	158.63	306.07	429.60	549.04	668.48	787.92	907.36	1'026.80
44'679.75 - 44'797.94			42.58	72.91	158.52	304.43	429.47	548.89	668.31	787.73	907.15	1'026.57
44'797.95 - 44'916.13			42.54	72.83	158.40	302.80	429.33	548.73	668.13	787.53	906.93	1'026.33
44'916.14 - 45'034.34			42.50	72.76	158.28	301.17	429.20	548.58	667.96	787.34	906.72	1'026.10
45'034.35 - 45'152.54			42.46	72.68	158.17	299.53	429.07	548.43	667.79	787.15	906.51	1'025.87
45'152.55 - 45'270.75			42.42	72.61	158.05	297.90	428.93	548.27	667.61	786.95	906.29	1'025.63
45'270.76 - 45'388.93			42.38	72.53	157.93	296.27	428.80	548.12	667.44	786.76	906.08	1'025.40

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45'388.94 - 45'507.12			42.33	72.46	157.82	294.63	428.67	547.97	667.27	786.57	905.87	1'025.17
45'507.13 - 45'625.34			42.29	72.38	157.70	293.00	428.53	547.81	667.09	786.37	905.65	1'024.93
45'625.35 - 45'743.52			42.25	72.31	157.58	291.37	428.40	547.66	666.92	786.18	905.44	1'024.70
45'743.53 - 45'861.74			42.21	72.23	157.47	289.73	428.27	547.51	666.75	785.99	905.23	1'024.47
45'861.75 - 45'979.93			42.17	72.16	157.35	288.10	428.13	547.35	666.57	785.79	905.01	1'024.23
45'979.94 - 46'098.14			42.13	72.08	157.23	286.47	428.00	547.20	666.40	785.60	904.80	1'024.00
46'098.15 - 46'216.33			42.08	72.01	157.12	284.83	425.92	544.81	663.70	782.58	901.47	1'020.36
46'216.34 - 46'334.53			42.04	71.93	157.00	283.20	423.83	542.40	660.98	779.55	898.13	1'016.70
46'334.54 - 46'452.73			42.00	71.86	156.88	281.57	421.75	540.01	658.28	776.54	894.80	1'013.06
46'452.74 - 46'570.93			41.96	71.78	156.77	279.93	419.67	537.62	655.57	773.52	891.47	1'009.42
46'570.94 - 46'689.15			41.92	71.71	156.65	278.30	417.58	535.22	652.85	770.49	888.13	1'005.77
46'689.16 - 46'807.33			41.88	71.63	156.53	276.67	415.50	532.83	650.15	767.48	884.80	1'002.13
46'807.34 - 46'925.55			41.83	71.56	156.42	275.03	413.42	530.43	647.45	764.46	881.47	998.49
46'925.56 - 47'043.74			41.79	71.48	156.30	273.40	411.33	528.03	644.73	761.43	878.13	994.83
47'043.75 - 47'161.95			41.75	71.41	156.18	271.77	409.25	525.64	642.03	758.41	874.80	991.19
47'161.96 - 47'280.13			41.71	71.33	156.07	270.13	407.17	523.25	639.32	755.40	871.47	987.55
47'280.14 - 47'398.33			41.52	71.08	155.67	268.50	405.08	520.84	636.60	752.37	868.13	983.89
47'398.34 - 47'516.53			41.33	70.82	155.27	266.87	403.00	518.45	633.90	749.35	864.80	980.25
47'516.54 - 47'634.73			41.13	70.56	154.87	265.23	400.92	516.06	631.20	746.33	861.47	976.61
47'634.74 - 47'752.94			40.94	70.30	154.47	263.60	398.83	513.65	628.48	743.30	858.13	972.95
47'752.95 - 47'871.13			40.75	70.04	154.07	261.97	396.75	511.26	625.78	740.29	854.80	969.31
47'871.14 - 47'989.34			40.56	69.78	153.67	260.33	394.67	508.87	623.07	737.27	851.47	965.67
47'989.35 - 48'107.54			40.37	69.53	153.27	258.70	392.58	506.47	620.35	734.24	848.13	962.02
48'107.55 - 48'225.75			40.18	69.27	152.87	257.07	390.50	504.08	617.65	731.23	844.80	958.38
48'225.76 - 48'343.95			39.98	69.01	152.47	255.43	388.42	501.68	614.95	728.21	841.47	954.74
48'343.96 - 48'462.15			39.79	68.75	152.07	253.80	386.33	499.28	612.23	725.18	838.13	951.08
48'462.16 - 48'580.34			39.60	68.49	151.67	252.17	384.25	496.89	609.53	722.16	834.80	947.44
48'580.35 - 48'698.54			39.41	68.23	151.27	250.53	382.17	494.50	606.82	719.15	831.47	943.80
48'698.55 - 48'816.75			39.22	67.98	150.87	248.90	380.08	492.09	604.10	716.12	828.13	940.14

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
48'816.76 - 48'934.94			39.03	67.72	150.47	247.27	378.00	489.70	601.40	713.10	824.80	936.50
48'934.95 - 49'053.15			38.83	67.46	150.07	245.63	375.92	487.31	598.70	710.08	821.47	932.86
49'053.16 - 49'171.35			38.64	67.20	149.67	244.00	373.83	484.90	595.98	707.05	818.13	929.20
49'171.36 - 49'289.53			38.45	66.94	149.27	242.37	371.75	482.51	593.28	704.04	814.80	925.56
49'289.54 - 49'407.75			38.26	66.68	148.87	240.73	369.67	480.12	590.57	701.02	811.47	921.92
49'407.76 - 49'525.94			38.07	66.43	148.47	239.10	367.58	477.72	587.85	697.99	808.13	918.27
49'525.95 - 49'644.16			37.88	66.17	148.07	237.47	365.50	475.33	585.15	694.98	804.80	914.63
49'644.17 - 49'762.33			37.68	65.91	147.67	235.83	363.42	472.93	582.45	691.96	801.47	910.99
49'762.34 - 49'880.55			37.49	65.65	147.27	234.20	361.33	470.53	579.73	688.93	798.13	907.33
49'880.56 - 49'998.75			37.30	65.39	146.87	232.57	359.25	468.14	577.03	685.91	794.80	903.69
49'998.76 - 50'116.94			37.11	65.13	146.47	230.93	357.17	465.75	574.32	682.90	791.47	900.05
50'116.95 - 50'235.16			36.92	64.88	146.07	229.30	355.08	463.34	571.60	679.87	788.13	896.39
50'235.17 - 50'353.33			36.73	64.62	145.67	227.67	353.00	460.95	568.90	676.85	784.80	892.75
50'353.34 - 50'471.55			36.53	64.36	145.27	226.03	350.92	458.56	566.20	673.83	781.47	889.11
50'471.56 - 50'589.73			36.34	64.10	144.87	224.40	348.83	456.15	563.48	670.80	778.13	885.45
50'589.74 - 50'707.95			36.15	63.84	144.47	222.77	346.75	453.76	560.78	667.79	774.80	881.81
50'707.96 - 50'826.14			35.96	63.58	144.07	221.13	344.67	451.37	558.07	664.77	771.47	878.17
50'826.15 - 50'944.34			35.77	63.33	143.67	219.50	342.58	448.97	555.35	661.74	768.13	874.52
50'944.35 - 51'062.54			35.58	63.07	143.27	217.87	340.50	446.58	552.65	658.73	764.80	870.88
51'062.55 - 51'180.75			35.38	62.81	142.87	216.23	338.42	444.18	549.95	655.71	761.47	867.24
51'180.76 - 51'298.95			35.19	62.55	142.47	214.60	336.33	441.78	547.23	652.68	758.13	863.58
51'298.96 - 51'417.17			35.00	62.29	142.07	212.97	334.25	439.39	544.53	649.66	754.80	859.94
51'417.18 - 51'535.35			34.81	62.03	141.67	211.33	332.17	437.00	541.82	646.65	751.47	856.30
51'535.36 - 51'653.56			34.62	61.78	141.27	209.70	330.08	434.59	539.10	643.62	748.13	852.64
51'653.57 - 51'771.76			34.43	61.52	140.87	208.07	328.00	432.20	536.40	640.60	744.80	849.00
51'771.77 - 51'889.96			34.23	61.26	140.47	206.43	325.92	429.81	533.70	637.58	741.47	845.36
51'889.97 - 52'008.16			34.04	61.00	140.07	204.80	323.83	427.40	530.98	634.55	738.13	841.70
52'008.17 - 52'126.35			33.85	60.74	139.67	203.17	321.75	425.01	528.28	631.54	734.80	838.06
52'126.36 - 52'244.54			33.66	60.48	139.27	201.53	319.67	422.62	525.57	628.52	731.47	834.42
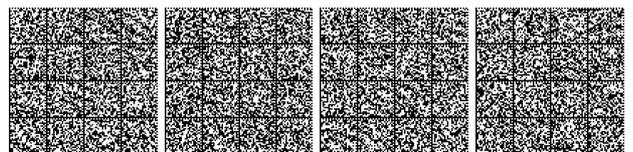
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52'244.55 - 52'362.74			33.47	60.23	138.87	199.90	317.58	420.22	522.85	625.49	728.13	830.77
52'362.75 - 52'480.96			33.28	59.97	138.47	198.27	315.50	417.83	520.15	622.48	724.80	827.13
52'480.97 - 52'599.16			33.08	59.71	138.07	196.63	313.42	415.43	517.45	619.46	721.47	823.49
52'599.17 - 52'717.36			32.89	59.45	137.67	195.00	311.33	413.03	514.73	616.43	718.13	819.83
52'717.37 - 52'835.55			32.70	59.19	137.27	193.37	309.25	410.64	512.03	613.41	714.80	816.19
52'835.56 - 52'953.75			32.51	58.93	136.87	191.73	307.17	408.25	509.32	610.40	711.47	812.55
52'953.76 - 53'071.96			32.32	58.68	136.47	190.10	305.08	405.84	506.60	607.37	708.13	808.89
53'071.97 - 53'190.16			32.13	58.42	136.07	188.47	303.00	403.45	503.90	604.35	704.80	805.25
53'190.17 - 53'308.36			31.93	58.16	135.67	187.95	302.27	402.61	502.95	603.29	703.63	803.97
53'308.37 - 53'426.56			31.74	57.90	135.27	187.43	301.53	401.76	501.99	602.22	702.45	802.68
53'426.57 - 53'544.76			31.55	57.64	134.87	186.92	300.80	400.92	501.04	601.16	701.28	801.40
53'544.77 - 53'662.98			31.36	57.38	134.47	186.40	300.07	400.08	500.09	600.10	700.11	800.12
53'662.99 - 53'781.15			31.17	57.13	134.07	185.88	299.33	399.23	499.13	599.03	698.93	798.83
53'781.16 - 53'899.36			30.98	56.87	133.67	185.37	298.60	398.39	498.18	597.97	697.76	797.55
53'899.37 - 54'017.55			30.78	56.61	133.27	184.85	297.87	397.55	497.23	596.91	696.59	796.27
54'017.56 - 54'135.76			30.59	56.35	132.87	184.33	297.13	396.70	496.27	595.84	695.41	794.98
54'135.77 - 54'253.95			30.40	56.09	132.47	183.82	296.40	395.86	495.32	594.78	694.24	793.70
54'253.96 - 54'372.15			30.21	55.83	132.07	183.30	295.67	395.02	494.37	593.72	693.07	792.42
54'372.16 - 54'490.35			30.02	55.58	131.67	182.78	294.93	394.17	493.41	592.65	691.89	791.13
54'490.36 - 54'608.54			29.83	55.32	131.27	182.27	294.20	393.33	492.46	591.59	690.72	789.85
54'608.55 - 54'726.76			29.63	55.06	130.87	181.75	293.47	392.49	491.51	590.53	689.55	788.57
54'726.77 - 54'844.96			29.44	54.80	130.47	181.23	292.73	391.64	490.55	589.46	688.37	787.28
54'844.97 - 54'963.18			29.25	54.54	130.07	180.72	292.00	390.80	489.60	588.40	687.20	786.00
54'963.19 - 55'081.37			29.06	54.28	129.67	180.20	291.27	389.96	488.65	587.34	686.03	784.72
55'081.38 - 55'199.56			28.87	54.03	129.27	179.68	290.53	389.11	487.69	586.27	684.85	783.43
55'199.57 - 55'317.76			28.68	53.77	128.87	179.17	289.80	388.27	486.74	585.21	683.68	782.15
55'317.77 - 55'435.96			28.48	53.51	128.47	178.65	289.07	387.43	485.79	584.15	682.51	780.87
55'435.97 - 55'554.17			28.29	53.25	128.07	178.13	288.33	386.58	484.83	583.08	681.33	779.58
55'554.18 - 55'672.36			28.10	52.99	127.67	177.62	287.60	385.74	483.88	582.02	680.16	778.30
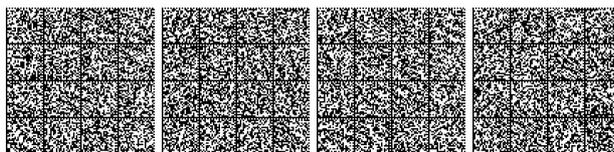
Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
55'672.37 - 55'790.58			27.91	52.73	127.27	177.10	286.87	384.90	482.93	580.96	678.99	777.02
55'790.59 - 55'908.75			27.72	52.48	126.87	176.58	286.13	384.05	481.97	579.89	677.81	775.73
55'908.76 - 56'026.98			27.53	52.22	126.47	176.07	285.40	383.21	481.02	578.83	676.64	774.45
56'026.99 - 56'145.17			27.33	51.96	126.07	175.55	284.67	382.37	480.07	577.77	675.47	773.17
56'145.18 - 56'263.38			27.14	51.70	125.67	175.03	283.93	381.52	479.11	576.70	674.29	771.88
56'263.39 - 56'381.57			26.95	51.44	125.27	174.52	283.20	380.68	478.16	575.64	673.12	770.60
56'381.58 - 56'499.76			26.76	51.18	124.87	174.00	282.47	379.84	477.21	574.58	671.95	769.32
56'499.77 - 56'617.96			26.57	50.93	124.47	173.48	281.73	378.99	476.25	573.51	670.77	768.03
56'617.97 - 56'736.16			26.38	50.67	124.07	172.97	281.00	378.15	475.30	572.45	669.60	766.75
56'736.17 - 56'854.37			26.18	50.41	123.67	172.45	280.27	377.31	474.35	571.39	668.43	765.47
56'854.38 - 56'972.56			25.99	50.15	123.27	171.93	279.53	376.46	473.39	570.32	667.25	764.18
56'972.57 - 57'090.77			25.80	49.89	122.87	171.42	278.80	375.62	472.44	569.26	666.08	762.90
57'090.78 - 57'208.98			25.61	49.63	122.47	170.90	278.07	374.78	471.49	568.20	664.91	761.62
57'208.99 - 57'327.15			25.42	49.38	122.07	170.38	277.33	373.93	470.53	567.13	663.73	760.33
57'327.16 - 57'445.36			25.23	49.12	121.67	169.87	276.60	373.09	469.58	566.07	662.56	759.05
57'445.37 - 57'563.56			25.03	48.86	121.27	169.35	275.87	372.25	468.63	565.01	661.39	757.77
57'563.57 - 57'681.76			24.84	48.60	120.87	168.83	275.13	371.40	467.67	563.94	660.21	756.48
57'681.77 - 57'799.96			24.65	48.34	120.47	168.32	274.40	370.56	466.72	562.88	659.04	755.20
57'799.97 - 57'918.17			24.46	48.08	120.07	167.80	273.67	369.72	465.77	561.82	657.87	753.92
57'918.18 - 58'036.38			24.27	47.83	119.67	167.28	272.93	368.87	464.81	560.75	656.69	752.63
58'036.39 - 58'154.56			24.08	47.57	119.27	166.77	272.20	368.03	463.86	559.69	655.52	751.35
58'154.57 - 58'272.78			23.88	47.31	118.87	166.25	271.47	367.19	462.91	558.63	654.35	750.07
58'272.79 - 58'390.97			23.69	47.05	118.47	165.73	270.73	366.34	461.95	557.56	653.17	748.78
58'390.98 - 58'509.19			23.50	46.79	118.07	165.22	270.00	365.50	461.00	556.50	652.00	747.50
58'509.20 - 58'627.36			23.31	46.53	117.67	164.70	269.27	364.66	460.05	555.44	650.83	746.22
58'627.37 - 58'745.58			23.12	46.28	117.27	164.18	268.53	363.81	459.09	554.37	649.65	744.93
58'745.59 - 58'863.76			22.93	46.02	116.87	163.67	267.80	362.97	458.14	553.31	648.48	743.65
58'863.77 - 58'981.97			22.73	45.76	116.47	163.15	267.07	362.13	457.19	552.25	647.31	742.37
58'981.98 - 59'100.17			22.54	45.50	116.07	162.63	266.33	361.28	456.23	551.18	646.13	741.08
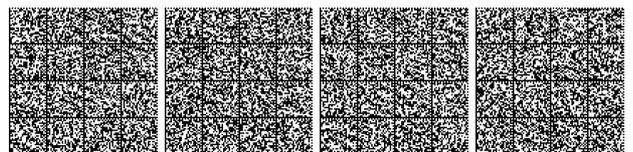
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
59'100.18 - 59'218.37			22.35	45.24	115.67	162.12	265.60	360.44	455.28	550.12	644.96	739.80
59'218.38 - 59'336.58			22.16	44.98	115.27	161.60	264.87	359.60	454.33	549.06	643.79	738.52
59'336.59 - 59'454.78			21.97	44.73	114.87	161.08	264.13	358.75	453.37	547.99	642.61	737.23
59'454.79 - 59'572.98			21.78	44.47	114.47	160.57	263.40	357.91	452.42	546.93	641.44	735.95
59'572.99 - 59'691.18			21.58	44.21	114.07	160.05	262.67	357.07	451.47	545.87	640.27	734.67
59'691.19 - 59'809.39			21.39	43.95	113.67	159.53	261.93	356.22	450.51	544.80	639.09	733.38
59'809.40 - 59'927.58			21.20	43.69	113.27	159.02	261.20	355.38	449.56	543.74	637.92	732.10
59'927.59 - 60'045.79			21.01	43.43	112.87	158.50	260.47	354.54	448.61	542.68	636.75	730.82
60'045.80 - 60'163.97			20.82	43.18	112.47	157.98	259.73	353.69	447.65	541.61	635.57	729.53
60'163.98 - 60'282.17			20.63	42.92	112.07	157.47	259.00	352.85	446.70	540.55	634.40	728.25
60'282.18 - 60'400.37			20.43	42.66	111.67	156.95	258.27	352.01	445.75	539.49	633.23	726.97
60'400.38 - 60'518.58			20.24	42.40	111.27	156.43	257.53	351.16	444.79	538.42	632.05	725.68
60'518.59 - 60'636.79			20.05	42.14	110.87	155.92	256.80	350.32	443.84	537.36	630.88	724.40
60'636.80 - 60'754.98			19.86	41.88	110.47	155.40	256.07	349.48	442.89	536.30	629.71	723.12
60'754.99 - 60'873.17			19.67	41.63	110.07	154.88	255.33	348.63	441.93	535.23	628.53	721.83
60'873.18 - 60'991.37			19.48	41.37	109.67	154.37	254.60	347.79	440.98	534.17	627.36	720.55
60'991.38 - 61'109.57			19.28	41.11	109.27	153.85	253.87	346.95	440.03	533.11	626.19	719.27
61'109.58 - 61'227.77			19.09	40.85	108.87	153.33	253.13	346.10	439.07	532.04	625.01	717.98
61'227.78 - 61'345.97			18.90	40.59	108.47	152.82	252.40	345.26	438.12	530.98	623.84	716.70
61'345.98 - 61'464.17			18.71	40.33	108.07	152.30	251.67	344.42	437.17	529.92	622.67	715.42
61'464.18 - 61'582.38			18.52	40.08	107.67	151.78	250.93	343.57	436.21	528.85	621.49	714.13
61'582.39 - 61'700.59			18.33	39.82	107.27	151.27	250.20	342.73	435.26	527.79	620.32	712.85
61'700.60 - 61'818.78			18.13	39.56	106.87	150.75	249.47	341.89	434.31	526.73	619.15	711.57
61'818.79 - 61'936.98			17.94	39.30	106.47	150.23	248.73	341.04	433.35	525.66	617.97	710.28
61'936.99 - 62'055.18			17.75	39.04	106.07	149.72	248.00	340.20	432.40	524.60	616.80	709.00
62'055.19 - 62'173.38			17.56	38.78	105.67	149.20	247.27	339.36	431.45	523.54	615.63	707.72
62'173.39 - 62'291.59			17.37	38.53	105.27	148.68	246.53	338.51	430.49	522.47	614.45	706.43
62'291.60 - 62'409.79			17.18	38.27	104.87	148.17	245.80	337.67	429.54	521.41	613.28	705.15
62'409.80 - 62'527.98			16.98	38.01	104.47	147.65	245.07	336.83	428.59	520.35	612.11	703.87
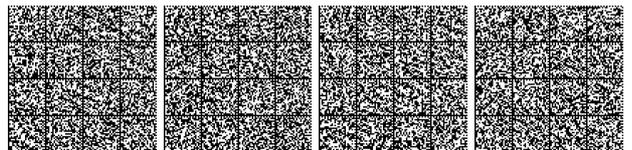
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62'527.99 - 62'646.18			16.79	37.75	104.07	147.13	244.33	335.98	427.63	519.28	610.93	702.58
62'646.19 - 62'764.40			16.60	37.49	103.67	146.62	243.60	335.14	426.68	518.22	609.76	701.30
62'764.41 - 62'882.60			16.41	37.23	103.27	146.10	242.87	334.30	425.73	517.16	608.59	700.02
62'882.61 - 63'000.81			16.22	36.98	102.87	145.58	242.13	333.45	424.77	516.09	607.41	698.73
63'000.82 - 63'118.99			16.03	36.72	102.47	145.07	241.40	332.61	423.82	515.03	606.24	697.45
63'119.00 - 63'237.18			15.83	36.46	102.07	144.55	240.67	331.77	422.87	513.97	605.07	696.17
63'237.19 - 63'355.38			15.64	36.20	101.67	144.03	239.93	330.92	421.91	512.90	603.89	694.88
63'355.39 - 63'473.58			15.45	35.94	101.27	143.52	239.20	330.08	420.96	511.84	602.72	693.60
63'473.59 - 63'591.79			15.26	35.68	100.87	143.00	238.47	329.24	420.01	510.78	601.55	692.32
63'591.80 - 63'709.98			15.07	35.42	100.47	142.48	237.73	328.39	419.05	509.71	600.37	691.03
63'709.99 - 63'828.19			14.88	35.17	100.07	141.97	237.00	327.55	418.10	508.65	599.20	689.75
63'828.20 - 63'946.37			14.68	34.91	99.67	141.45	236.27	326.71	417.15	507.59	598.03	688.47
63'946.38 - 64'064.59			14.49	34.65	99.27	140.93	235.53	325.86	416.19	506.52	596.85	687.18
64'064.60 - 64'182.78			14.30	34.39	98.87	140.42	234.80	325.02	415.24	505.46	595.68	685.90
64'182.79 - 64'300.99			14.11	34.13	98.47	139.90	234.07	324.18	414.29	504.40	594.51	684.62
64'301.00 - 64'419.19			13.92	33.87	98.07	139.38	233.33	323.33	413.33	503.33	593.33	683.33
64'419.20 - 64'537.39			13.73	33.62	97.67	138.87	232.60	322.49	412.38	502.27	592.16	682.05
64'537.40 - 64'655.59			13.53	33.36	97.27	138.35	231.87	321.65	411.43	501.21	590.99	680.77
64'655.60 - 64'773.79			13.34	33.10	96.87	137.83	231.13	320.80	410.47	500.14	589.81	679.48
64'773.80 - 64'892.00			13.15	32.84	96.47	137.32	230.40	319.96	409.52	499.08	588.64	678.20
64'892.01 - 65'010.17			12.96	32.58	96.07	136.80	229.67	319.12	408.57	498.02	587.47	676.92
65'010.18 - 65'128.38			12.77	32.32	95.67	136.28	228.93	318.27	407.61	496.95	586.29	675.63
65'128.39 - 65'246.59			12.58	32.07	95.27	135.77	228.20	317.43	406.66	495.89	585.12	674.35
65'246.60 - 65'364.78			12.38	31.81	94.87	135.25	227.47	316.59	405.71	494.83	583.95	673.07
65'364.79 - 65'482.99			12.19	31.55	94.47	134.73	226.73	315.74	404.75	493.76	582.77	671.78
65'483.00 - 65'601.18			12.00	31.29	94.07	134.22	226.00	314.90	403.80	492.70	581.60	670.50
65'601.19 - 65'719.39			11.81	31.03	93.67	133.70	225.27	314.06	402.85	491.64	580.43	669.22
65'719.40 - 65'837.59			11.62	30.77	93.27	133.18	224.53	313.21	401.89	490.57	579.25	667.93
65'837.60 - 65'955.80			11.43	30.52	92.87	132.67	223.80	312.37	400.94	489.51	578.08	666.65
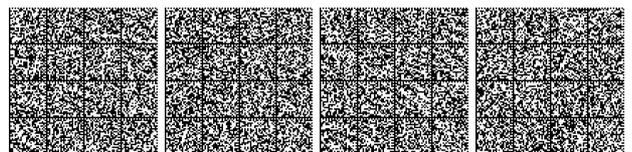
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65'955.81 - 66'074.01			11.23	30.26	92.47	132.15	223.07	311.53	399.99	488.45	576.91	665.37
66'074.02 - 66'192.18			11.04	30.00	92.07	131.63	222.33	310.68	399.03	487.38	575.73	664.08
66'192.19 - 66'310.41			10.85	29.74	91.67	131.12	221.60	309.84	398.08	486.32	574.56	662.80
66'310.42 - 66'428.60			10.66	29.48	91.27	130.60	220.87	309.00	397.13	485.26	573.39	661.52
66'428.61 - 66'546.82			10.47	29.22	90.87	130.08	220.13	308.15	396.17	484.19	572.21	660.23
66'546.83 - 66'665.01			10.28	28.97	90.47	129.57	219.40	307.31	395.22	483.13	571.04	658.95
66'665.02 - 66'783.20			10.08	28.71	90.07	129.05	218.67	306.47	394.27	482.07	569.87	657.67
66'783.21 - 66'901.40			9.89	28.45	89.67	128.53	217.93	305.62	393.31	481.00	568.69	656.38
66'901.41 - 67'019.59			9.70	28.19	89.27	128.02	217.20	304.78	392.36	479.94	567.52	655.10
67'019.60 - 67'137.81			9.51	27.93	88.87	127.50	216.47	303.94	391.41	478.88	566.35	653.82
67'137.82 - 67'255.99			9.32	27.67	88.47	126.98	215.73	303.09	390.45	477.81	565.17	652.53
67'256.00 - 67'374.21			9.13	27.42	88.07	126.47	215.00	302.25	389.50	476.75	564.00	651.25
67'374.22 - 67'492.40			8.93	27.16	87.67	125.95	214.27	301.41	388.55	475.69	562.83	649.97
67'492.41 - 67'610.59			8.74	26.90	87.27	125.43	213.53	300.56	387.59	474.62	561.65	648.68
67'610.60 - 67'728.79			8.55	26.64	86.87	124.92	212.80	299.72	386.64	473.56	560.48	647.40
67'728.80 - 67'847.00			8.36	26.38	86.47	124.40	212.07	298.88	385.69	472.50	559.31	646.12
67'847.01 - 67'965.20			8.17	26.12	86.07	123.88	211.33	298.03	384.73	471.43	558.13	644.83
67'965.21 - 68'083.39			7.98	25.87	85.67	123.37	210.60	297.19	383.78	470.37	556.96	643.55
68'083.40 - 68'201.59			7.78	25.61	85.27	122.85	209.87	296.35	382.83	469.31	555.79	642.27
68'201.60 - 68'319.79			7.59	25.35	84.87	122.33	209.13	295.50	381.87	468.24	554.61	640.98
68'319.80 - 68'437.99			7.40	25.09	84.47	121.82	208.40	294.66	380.92	467.18	553.44	639.70
68'438.00 - 68'556.19			7.21	24.83	84.07	121.30	207.67	293.82	379.97	466.12	552.27	638.42
68'556.20 - 68'674.40			7.02	24.57	83.67	120.78	206.93	292.97	379.01	465.05	551.09	637.13
68'674.41 - 68'792.60			6.83	24.32	83.27	120.27	206.20	292.13	378.06	463.99	549.92	635.85
68'792.61 - 68'910.81			6.63	24.06	82.87	119.75	205.47	291.29	377.11	462.93	548.75	634.57
68'910.82 - 69'029.00			6.44	23.80	82.47	119.23	204.73	290.44	376.15	461.86	547.57	633.28
69'029.01 - 69'147.21			6.25	23.54	82.07	118.72	204.00	289.60	375.20	460.80	546.40	632.00
69'147.22 - 69'265.40			6.06	23.28	81.67	118.20	203.27	288.76	374.25	459.74	545.23	630.72
69'265.41 - 69'383.61			5.87	23.02	81.27	117.68	202.53	287.91	373.29	458.67	544.05	629.43

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69'383.62 - 69'501.81			5.68	22.77	80.87	117.17	201.80	287.07	372.34	457.61	542.88	628.15
69'501.82 - 69'620.02			5.48	22.51	80.47	116.65	201.07	286.23	371.39	456.55	541.71	626.87
69'620.03 - 69'738.20			5.29	22.25	80.07	116.13	200.33	285.38	370.43	455.48	540.53	625.58
69'738.21 - 69'856.40			5.10	21.99	79.67	115.62	199.60	284.54	369.48	454.42	539.36	624.30
69'856.41 - 69'974.60			4.91	21.73	79.27	115.10	198.87	283.70	368.53	453.36	538.19	623.02
69'974.61 - 70'092.81			4.72	21.47	78.87	114.58	198.13	282.85	367.57	452.29	537.01	621.73
70'092.82 - 70'211.01			4.53	21.22	78.47	114.07	197.40	282.01	366.62	451.23	535.84	620.45
70'211.02 - 70'329.22			4.33	20.96	78.07	113.55	196.67	281.17	365.67	450.17	534.67	619.17
70'329.23 - 70'447.41			4.14	20.70	77.67	113.03	195.93	280.32	364.71	449.10	533.49	617.88
70'447.42 - 70'565.60			3.95	20.44	77.27	112.52	195.20	279.48	363.76	448.04	532.32	616.60
70'565.61 - 70'683.81			3.76	20.18	76.87	112.00	194.47	278.64	362.81	446.98	531.15	615.32
70'683.82 - 70'802.01			3.57	19.92	76.47	111.48	193.73	277.79	361.85	445.91	529.97	614.03
70'802.02 - 70'920.22			3.38	19.67	76.07	110.97	193.00	276.95	360.90	444.85	528.80	612.75
70'920.23 - 71'038.41			3.18	19.41	75.67	110.45	192.27	276.11	359.95	443.79	527.63	611.47
71'038.42 - 71'156.61			2.99	19.15	75.27	109.93	191.53	275.26	358.99	442.72	526.45	610.18
71'156.62 - 71'274.80			2.80	18.89	74.87	109.42	190.80	274.42	358.04	441.66	525.28	608.90
71'274.81 - 71'393.00			2.61	18.63	74.47	108.90	190.07	273.58	357.09	440.60	524.11	607.62
71'393.01 - 71'511.20			2.42	18.37	74.07	108.38	189.33	272.73	356.13	439.53	522.93	606.33
71'511.21 - 71'629.42			2.23	18.12	73.67	107.87	188.60	271.89	355.18	438.47	521.76	605.05
71'629.43 - 71'747.60			2.03	17.86	73.27	107.35	187.87	271.05	354.23	437.41	520.59	603.77
71'747.61 - 71'865.81			1.84	17.60	72.87	106.83	187.13	270.20	353.27	436.34	519.41	602.48
71'865.82 - 71'983.99			1.65	17.34	72.47	106.32	186.40	269.36	352.32	435.28	518.24	601.20
71'984.00 - 72'102.21			1.46	17.08	72.07	105.80	185.67	268.52	351.37	434.22	517.07	599.92
72'102.22 - 72'220.41			1.27	16.82	71.67	105.28	184.93	267.67	350.41	433.15	515.89	598.63
72'220.42 - 72'338.60			1.08	16.57	71.27	104.77	184.20	266.83	349.46	432.09	514.72	597.35
72'338.61 - 72'456.82			0.88	16.31	70.87	104.25	183.47	265.99	348.51	431.03	513.55	596.07
72'456.83 - 72'575.01			0.69	16.05	70.47	103.73	182.73	265.14	347.55	429.96	512.37	594.78
72'575.02 - 72'693.22			0.50	15.79	70.07	103.22	182.00	264.30	346.60	428.90	511.20	593.50
72'693.23 - 72'811.41			0.31	15.53	69.67	102.70	181.27	263.46	345.65	427.84	510.03	592.22
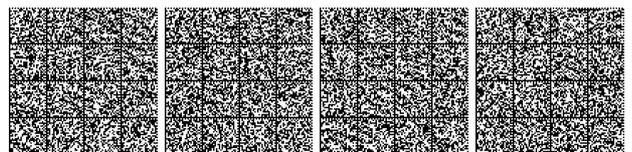
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72'811.42 - 72'929.61			0.12	15.27	69.27	102.18	180.53	262.61	344.69	426.77	508.85	590.93
72'929.62 - 73'047.80				15.02	68.87	101.67	179.80	261.77	343.74	425.71	507.68	589.65
73'047.81 - 73'166.01				14.76	68.47	101.15	179.07	260.93	342.79	424.65	506.51	588.37
73'166.02 - 73'284.23				14.50	68.07	100.63	178.33	260.08	341.83	423.58	505.33	587.08
73'284.24 - 73'402.42				14.24	67.67	100.12	177.60	259.24	340.88	422.52	504.16	585.80
73'402.43 - 73'520.62				13.98	67.27	99.60	176.87	258.40	339.93	421.46	502.99	584.52
73'520.63 - 73'638.82				13.72	66.87	99.08	176.13	257.55	338.97	420.39	501.81	583.23
73'638.83 - 73'757.03				13.47	66.47	98.57	175.40	256.71	338.02	419.33	500.64	581.95
73'757.04 - 73'875.24				13.21	66.07	98.05	174.67	255.87	337.07	418.27	499.47	580.67
73'875.25 - 73'993.43				12.95	65.67	97.53	173.93	255.02	336.11	417.20	498.29	579.38
73'993.44 - 74'111.61				12.69	65.27	97.02	173.20	254.18	335.16	416.14	497.12	578.10
74'111.62 - 74'229.81				12.43	64.87	96.50	172.47	253.34	334.21	415.08	495.95	576.82
74'229.82 - 74'348.02				12.17	64.47	95.98	171.73	252.49	333.25	414.01	494.77	575.53
74'348.03 - 74'466.22				11.92	64.07	95.47	171.00	251.65	332.30	412.95	493.60	574.25
74'466.23 - 74'584.41				11.66	63.67	94.95	170.27	250.81	331.35	411.89	492.43	572.97
74'584.42 - 74'702.60				11.40	63.27	94.43	169.53	249.96	330.39	410.82	491.25	571.68
74'702.61 - 74'820.81				11.14	62.87	93.92	168.80	249.12	329.44	409.76	490.08	570.40
74'820.82 - 74'939.01				10.88	62.47	93.40	168.07	248.28	328.49	408.70	488.91	569.12
74'939.02 - 75'057.20				10.62	62.07	92.88	167.33	247.43	327.53	407.63	487.73	567.83
75'057.21 - 75'175.42				10.37	61.67	92.37	166.60	246.59	326.58	406.57	486.56	566.55
75'175.43 - 75'293.61				10.11	61.27	91.85	165.87	245.75	325.63	405.51	485.39	565.27
75'293.62 - 75'411.82				9.85	60.87	91.33	165.13	244.90	324.67	404.44	484.21	563.98
75'411.83 - 75'530.03				9.59	60.47	90.82	164.40	244.06	323.72	403.38	483.04	562.70
75'530.04 - 75'648.23				9.33	60.07	90.30	163.67	243.22	322.77	402.32	481.87	561.42
75'648.24 - 75'766.43				9.07	59.67	89.78	162.93	242.37	321.81	401.25	480.69	560.13
75'766.44 - 75'884.63				8.82	59.27	89.27	162.20	241.53	320.86	400.19	479.52	558.85
75'884.64 - 76'002.83				8.56	58.87	88.75	161.47	240.69	319.91	399.13	478.35	557.57
76'002.84 - 76'121.02				8.30	58.47	88.23	160.73	239.84	318.95	398.06	477.17	556.28
76'121.03 - 76'239.23				8.04	58.07	87.72	160.00	239.00	318.00	397.00	476.00	555.00
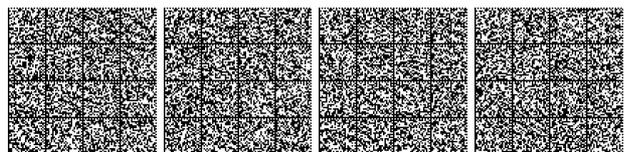
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76'239.24 - 76'357.41				7.78	57.67	87.20	159.27	238.16	317.05	395.94	474.83	553.72
76'357.42 - 76'475.62				7.52	57.27	86.68	158.53	237.31	316.09	394.87	473.65	552.43
76'475.63 - 76'593.81				7.27	56.87	86.17	157.80	236.47	315.14	393.81	472.48	551.15
76'593.82 - 76'712.03				7.01	56.47	85.65	157.07	235.63	314.19	392.75	471.31	549.87
76'712.04 - 76'830.23				6.75	56.07	85.13	156.33	234.78	313.23	391.68	470.13	548.58
76'830.24 - 76'948.43				6.49	55.67	84.62	155.60	233.94	312.28	390.62	468.96	547.30
76'948.44 - 77'066.63				6.23	55.27	84.10	154.87	233.10	311.33	389.56	467.79	546.02
77'066.64 - 77'184.83				5.97	54.87	83.58	154.13	232.25	310.37	388.49	466.61	544.73
77'184.84 - 77'303.03				5.72	54.47	83.07	153.40	231.41	309.42	387.43	465.44	543.45
77'303.04 - 77'421.24				5.46	54.07	82.55	152.67	230.57	308.47	386.37	464.27	542.17
77'421.25 - 77'539.44				5.20	53.67	82.03	151.93	229.72	307.51	385.30	463.09	540.88
77'539.45 - 77'657.65				4.94	53.27	81.52	151.20	228.88	306.56	384.24	461.92	539.60
77'657.66 - 77'775.82				4.68	52.87	81.00	150.47	228.04	305.61	383.18	460.75	538.32
77'775.83 - 77'894.03				4.42	52.47	80.48	149.73	227.19	304.65	382.11	459.57	537.03
77'894.04 - 78'012.23				4.17	52.07	79.97	149.00	226.35	303.70	381.05	458.40	535.75
78'012.24 - 78'130.42				3.91	51.67	79.45	148.27	225.51	302.75	379.99	457.23	534.47
78'130.43 - 78'248.63				3.65	51.27	78.93	147.53	224.66	301.79	378.92	456.05	533.18
78'248.64 - 78'366.82				3.39	50.87	78.42	146.80	223.82	300.84	377.86	454.88	531.90
78'366.83 - 78'485.02				3.13	50.47	77.90	146.07	222.98	299.89	376.80	453.71	530.62
78'485.03 - 78'603.21				2.87	50.07	77.38	145.33	222.13	298.93	375.73	452.53	529.33
78'603.22 - 78'721.42				2.62	49.67	76.87	144.60	221.29	297.98	374.67	451.36	528.05
78'721.43 - 78'839.62				2.36	49.27	76.35	143.87	220.45	297.03	373.61	450.19	526.77
78'839.63 - 78'957.83				2.10	48.87	75.83	143.13	219.60	296.07	372.54	449.01	525.48
78'957.84 - 79'076.03				1.84	48.47	75.32	142.40	218.76	295.12	371.48	447.84	524.20
79'076.04 - 79'194.24				1.58	48.07	74.80	141.67	217.92	294.17	370.42	446.67	522.92
79'194.25 - 79'312.43				1.32	47.67	74.28	140.93	217.07	293.21	369.35	445.49	521.63
79'312.44 - 79'430.63				1.07	47.27	73.77	140.20	216.23	292.26	368.29	444.32	520.35
79'430.64 - 79'548.83				0.81	46.87	73.25	139.47	215.39	291.31	367.23	443.15	519.07
79'548.84 - 79'667.03				0.55	46.47	72.73	138.73	214.54	290.35	366.16	441.97	517.78

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79'667.04 - 79'785.23				0.29	46.07	72.22	138.00	213.70	289.40	365.10	440.80	516.50
79'785.24 - 79'903.43				0.03	45.67	71.70	137.27	212.86	288.45	364.04	439.63	515.22
79'903.44 - 80'021.63					45.27	71.18	136.53	212.01	287.49	362.97	438.45	513.93
80'021.64 - 80'139.84					44.87	70.67	135.80	211.17	286.54	361.91	437.28	512.65
80'139.85 - 80'258.04					44.47	70.15	135.07	210.33	285.59	360.85	436.11	511.37
80'258.05 - 80'376.24					44.07	69.63	134.33	209.48	284.63	359.78	434.93	510.08
80'376.25 - 80'494.46					43.67	69.12	133.60	208.64	283.68	358.72	433.76	508.80
80'494.47 - 80'612.65					43.27	68.60	132.87	207.80	282.73	357.66	432.59	507.52
80'612.66 - 80'730.85					42.87	68.08	132.13	206.95	281.77	356.59	431.41	506.23
80'730.86 - 80'849.03					42.47	67.57	131.40	206.11	280.82	355.53	430.24	504.95
80'849.04 - 80'967.23					42.07	67.05	130.67	205.27	279.87	354.47	429.07	503.67
80'967.24 - 81'085.43					41.67	66.53	129.93	204.42	278.91	353.40	427.89	502.38
81'085.44 - 81'203.64					41.27	66.02	129.20	203.58	277.96	352.34	426.72	501.10
81'203.65 - 81'321.86					40.87	65.50	128.47	202.74	277.01	351.28	425.55	499.82
81'321.87 - 81'440.03					40.47	64.98	127.73	201.89	276.05	350.21	424.37	498.53
81'440.04 - 81'558.24					40.07	64.47	127.00	201.05	275.10	349.15	423.20	497.25
81'558.25 - 81'676.43					39.67	63.95	126.27	200.21	274.15	348.09	422.03	495.97
81'676.44 - 81'794.63					39.27	63.43	125.53	199.36	273.19	347.02	420.85	494.68
81'794.64 - 81'912.83					38.87	62.92	124.80	198.52	272.24	345.96	419.68	493.40
81'912.84 - 82'031.03					38.47	62.40	124.07	197.68	271.29	344.90	418.51	492.12
82'031.04 - 82'149.23					38.07	61.88	123.33	196.83	270.33	343.83	417.33	490.83
82'149.24 - 82'267.43					37.67	61.37	122.60	195.99	269.38	342.77	416.16	489.55
82'267.44 - 82'385.64					37.27	60.85	121.87	195.15	268.43	341.71	414.99	488.27
82'385.65 - 82'503.85					36.87	60.33	121.13	194.30	267.47	340.64	413.81	486.98
82'503.86 - 82'622.04					36.47	59.82	120.40	193.46	266.52	339.58	412.64	485.70
82'622.05 - 82'740.25					36.07	59.30	119.67	192.62	265.57	338.52	411.47	484.42
82'740.26 - 82'858.43					35.67	58.78	118.93	191.77	264.61	337.45	410.29	483.13
82'858.44 - 82'976.64					35.27	58.27	118.20	190.93	263.66	336.39	409.12	481.85
82'976.65 - 83'094.83					34.87	57.75	117.47	190.09	262.71	335.33	407.95	480.57
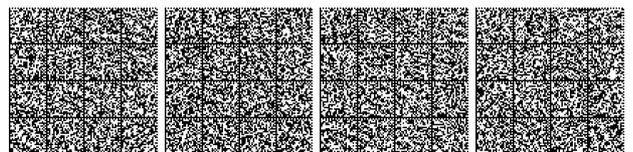
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83'094.84 - 83'213.05					34.47	57.23	116.73	189.24	261.75	334.26	406.77	479.28
83'213.06 - 83'331.23					34.07	56.72	116.00	188.40	260.80	333.20	405.60	478.00
83'331.24 - 83'449.44					33.67	56.20	115.27	187.56	259.85	332.14	404.43	476.72
83'449.45 - 83'567.65					33.27	55.68	114.53	186.71	258.89	331.07	403.25	475.43
83'567.66 - 83'685.85					32.87	55.17	113.80	185.87	257.94	330.01	402.08	474.15
83'685.86 - 83'804.06					32.47	54.65	113.07	185.03	256.99	328.95	400.91	472.87
83'804.07 - 83'922.24					32.07	54.13	112.33	184.18	256.03	327.88	399.73	471.58
83'922.25 - 84'040.46					31.67	53.62	111.60	183.34	255.08	326.82	398.56	470.30
84'040.47 - 84'158.65					31.27	53.10	110.87	182.50	254.13	325.76	397.39	469.02
84'158.66 - 84'276.86					30.87	52.58	110.13	181.65	253.17	324.69	396.21	467.73
84'276.87 - 84'395.05					30.47	52.07	109.40	180.81	252.22	323.63	395.04	466.45
84'395.06 - 84'513.25					30.07	51.55	108.67	179.97	251.27	322.57	393.87	465.17
84'513.26 - 84'631.45					29.67	51.03	107.93	179.12	250.31	321.50	392.69	463.88
84'631.46 - 84'749.66					29.27	50.52	107.20	178.28	249.36	320.44	391.52	462.60
84'749.67 - 84'867.87					28.87	50.00	106.47	177.44	248.41	319.38	390.35	461.32
84'867.88 - 84'986.06					28.47	49.48	105.73	176.59	247.45	318.31	389.17	460.03
84'986.07 - 85'104.24					28.07	48.97	105.00	175.75	246.50	317.25	388.00	458.75
85'104.25 - 85'222.44					27.67	48.45	104.27	174.91	245.55	316.19	386.83	457.47
85'222.45 - 85'340.64					27.27	47.93	103.53	174.06	244.59	315.12	385.65	456.18
85'340.65 - 85'458.84					26.87	47.42	102.80	173.22	243.64	314.06	384.48	454.90
85'458.85 - 85'577.05					26.47	46.90	102.07	172.38	242.69	313.00	383.31	453.62
85'577.06 - 85'695.24					26.07	46.38	101.33	171.53	241.73	311.93	382.13	452.33
85'695.25 - 85'813.42					25.67	45.87	100.60	170.69	240.78	310.87	380.96	451.05
85'813.43 - 85'931.64					25.27	45.35	99.87	169.85	239.83	309.81	379.79	449.77
85'931.65 - 86'049.85					24.87	44.83	99.13	169.00	238.87	308.74	378.61	448.48
86'049.86 - 86'168.05					24.47	44.32	98.40	168.16	237.92	307.68	377.44	447.20
86'168.06 - 86'286.25					24.07	43.80	97.67	167.32	236.97	306.62	376.27	445.92
86'286.26 - 86'404.45					23.67	43.28	96.93	166.47	236.01	305.55	375.09	444.63
86'404.46 - 86'522.66					23.27	42.77	96.20	165.63	235.06	304.49	373.92	443.35
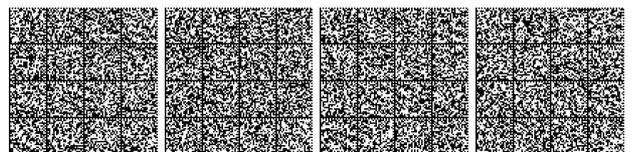
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86'522.67 - 86'640.85					22.87	42.25	95.47	164.79	234.11	303.43	372.75	442.07
86'640.86 - 86'759.06					22.47	41.73	94.73	163.94	233.15	302.36	371.57	440.78
86'759.07 - 86'877.26					22.07	41.22	94.00	163.10	232.20	301.30	370.40	439.50
86'877.27 - 86'995.46					21.67	40.70	93.27	162.26	231.25	300.24	369.23	438.22
86'995.47 - 87'113.67					21.27	40.18	92.53	161.41	230.29	299.17	368.05	436.93
87'113.68 - 87'231.87					20.87	39.67	91.80	160.57	229.34	298.11	366.88	435.65
87'231.88 - 87'350.06					20.47	39.15	91.07	159.73	228.39	297.05	365.71	434.37
87'350.07 - 87'468.25					20.07	38.63	90.33	158.88	227.43	295.98	364.53	433.08
87'468.26 - 87'586.45					19.67	38.12	89.60	158.04	226.48	294.92	363.36	431.80
87'586.46 - 87'704.65					19.27	37.60	88.87	157.20	225.53	293.86	362.19	430.52
87'704.66 - 87'822.86					18.87	37.08	88.13	156.35	224.57	292.79	361.01	429.23
87'822.87 - 87'941.06					18.47	36.57	87.40	155.51	223.62	291.73	359.84	427.95
87'941.07 - 88'059.26					18.07	36.05	86.67	154.67	222.67	290.67	358.67	426.67
88'059.27 - 88'177.45					17.67	35.53	85.93	153.82	221.71	289.60	357.49	425.38
88'177.46 - 88'295.67					17.27	35.02	85.20	152.98	220.76	288.54	356.32	424.10
88'295.68 - 88'413.86					16.87	34.50	84.47	152.14	219.81	287.48	355.15	422.82
88'413.87 - 88'532.08					16.47	33.98	83.73	151.29	218.85	286.41	353.97	421.53
88'532.09 - 88'650.27					16.07	33.47	83.00	150.45	217.90	285.35	352.80	420.25
88'650.28 - 88'768.46					15.67	32.95	82.27	149.61	216.95	284.29	351.63	418.97
88'768.47 - 88'886.66					15.27	32.43	81.53	148.76	215.99	283.22	350.45	417.68
88'886.67 - 89'004.84					14.87	31.92	80.80	147.92	215.04	282.16	349.28	416.40
89'004.85 - 89'123.05					14.47	31.40	80.07	147.08	214.09	281.10	348.11	415.12
89'123.06 - 89'241.25					14.07	30.88	79.33	146.23	213.13	280.03	346.93	413.83
89'241.26 - 89'359.47					13.67	30.37	78.60	145.39	212.18	278.97	345.76	412.55
89'359.48 - 89'477.65					13.27	29.85	77.87	144.55	211.23	277.91	344.59	411.27
89'477.66 - 89'595.86					12.87	29.33	77.13	143.70	210.27	276.84	343.41	409.98
89'595.87 - 89'714.05					12.47	28.82	76.40	142.86	209.32	275.78	342.24	408.70
89'714.06 - 89'832.26					12.07	28.30	75.67	142.02	208.37	274.72	341.07	407.42
89'832.27 - 89'950.45					11.67	27.78	74.93	141.17	207.41	273.65	339.89	406.13
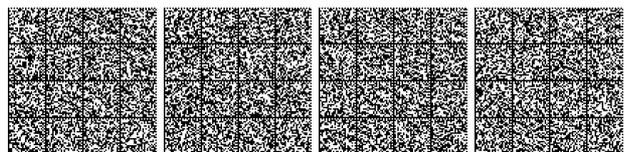
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
89'950.46 - 90'068.66					11.27	27.27	74.20	140.33	206.46	272.59	338.72	404.85
90'068.67 - 90'186.86					10.87	26.75	73.47	139.49	205.51	271.53	337.55	403.57
90'186.87 - 90'305.06					10.47	26.23	72.73	138.64	204.55	270.46	336.37	402.28
90'305.07 - 90'423.27					10.07	25.72	72.00	137.80	203.60	269.40	335.20	401.00
90'423.28 - 90'541.48					9.67	25.20	71.27	136.96	202.65	268.34	334.03	399.72
90'541.49 - 90'659.66					9.27	24.68	70.53	136.11	201.69	267.27	332.85	398.43
90'659.67 - 90'777.87					8.87	24.17	69.80	135.27	200.74	266.21	331.68	397.15
90'777.88 - 90'896.06					8.47	23.65	69.07	134.43	199.79	265.15	330.51	395.87
90'896.07 - 91'014.27					8.07	23.13	68.33	133.58	198.83	264.08	329.33	394.58
91'014.28 - 91'132.47					7.67	22.62	67.60	132.74	197.88	263.02	328.16	393.30
91'132.48 - 91'250.67					7.27	22.10	66.87	131.90	196.93	261.96	326.99	392.02
91'250.68 - 91'368.87					6.87	21.58	66.13	131.05	195.97	260.89	325.81	390.73
91'368.88 - 91'487.08					6.47	21.07	65.40	130.21	195.02	259.83	324.64	389.45
91'487.09 - 91'605.29					6.07	20.55	64.67	129.37	194.07	258.77	323.47	388.17
91'605.30 - 91'723.47					5.67	20.03	63.93	128.52	193.11	257.70	322.29	386.88
91'723.48 - 91'841.68					5.27	19.52	63.20	127.68	192.16	256.64	321.12	385.60
91'841.69 - 91'959.86					4.87	19.00	62.47	126.84	191.21	255.58	319.95	384.32
91'959.87 - 92'078.08					4.47	18.48	61.73	125.99	190.25	254.51	318.77	383.03
92'078.09 - 92'196.26					4.07	17.97	61.00	125.15	189.30	253.45	317.60	381.75
92'196.27 - 92'314.48					3.67	17.45	60.27	124.31	188.35	252.39	316.43	380.47
92'314.49 - 92'432.66					3.27	16.93	59.53	123.46	187.39	251.32	315.25	379.18
92'432.67 - 92'550.87					2.87	16.42	58.80	122.62	186.44	250.26	314.08	377.90
92'550.88 - 92'669.06					2.47	15.90	58.07	121.78	185.49	249.20	312.91	376.62
92'669.07 - 92'787.25					2.07	15.38	57.33	120.93	184.53	248.13	311.73	375.33
92'787.26 - 92'905.48					1.67	14.87	56.60	120.09	183.58	247.07	310.56	374.05
92'905.49 - 93'023.66					1.27	14.35	55.87	119.25	182.63	246.01	309.39	372.77
93'023.67 - 93'141.87					0.87	13.83	55.13	118.40	181.67	244.94	308.21	371.48
93'141.88 - 93'260.07					0.47	13.32	54.40	117.56	180.72	243.88	307.04	370.20
93'260.08 - 93'378.28					0.07	12.80	53.67	116.72	179.77	242.82	305.87	368.92

Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
93'378.29 - 93'496.48						12.28	52.93	115.87	178.81	241.75	304.69	367.63
93'496.49 - 93'614.67						11.77	52.20	115.03	177.86	240.69	303.52	366.35
93'614.68 - 93'732.88						11.25	51.47	114.19	176.91	239.63	302.35	365.07
93'732.89 - 93'851.06						10.73	50.73	113.34	175.95	238.56	301.17	363.78
93'851.07 - 93'969.27						10.22	50.00	112.50	175.00	237.50	300.00	362.50
93'969.28 - 94'087.48						9.70	49.27	111.66	174.05	236.44	298.83	361.22
94'087.49 - 94'205.67						9.18	48.53	110.81	173.09	235.37	297.65	359.93
94'205.68 - 94'323.88						8.67	47.80	109.97	172.14	234.31	296.48	358.65
94'323.89 - 94'442.08						8.15	47.07	109.13	171.19	233.25	295.31	357.37
94'442.09 - 94'560.27						7.63	46.33	108.28	170.23	232.18	294.13	356.08
94'560.28 - 94'678.47						7.12	45.60	107.44	169.28	231.12	292.96	354.80
94'678.48 - 94'796.68						6.60	44.87	106.60	168.33	230.06	291.79	353.52
94'796.69 - 94'914.88						6.08	44.13	105.75	167.37	228.99	290.61	352.23
94'914.89 - 95'033.08						5.57	43.40	104.91	166.42	227.93	289.44	350.95
95'033.09 - 95'151.30						5.05	42.67	104.07	165.47	226.87	288.27	349.67
95'151.31 - 95'269.50						4.53	41.93	103.22	164.51	225.80	287.09	348.38
95'269.51 - 95'387.69						4.02	41.20	102.38	163.56	224.74	285.92	347.10
95'387.70 - 95'505.87						3.50	40.47	101.54	162.61	223.68	284.75	345.82
95'505.88 - 95'624.08						2.98	39.73	100.69	161.65	222.61	283.57	344.53
95'624.09 - 95'742.28						2.47	39.00	99.85	160.70	221.55	282.40	343.25
95'742.29 - 95'860.49						1.95	38.27	99.01	159.75	220.49	281.23	341.97
95'860.50 - 95'978.69						1.43	37.53	98.16	158.79	219.42	280.05	340.68
95'978.70 - 96'096.88						0.92	36.80	97.32	157.84	218.36	278.88	339.40
96'096.89 - 96'215.06						0.40	36.07	96.48	156.89	217.30	277.71	338.12
96'215.07 - 96'333.27							35.33	95.63	155.93	216.23	276.53	336.83
96'333.28 - 96'451.48							34.60	94.79	154.98	215.17	275.36	335.55
96'451.49 - 96'569.68							33.87	93.95	154.03	214.11	274.19	334.27
96'569.69 - 96'687.88							33.13	93.10	153.07	213.04	273.01	332.98
96'687.89 - 96'806.07							32.40	92.26	152.12	211.98	271.84	331.70

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96'806.08 - 96'924.28							31.67	91.42	151.17	210.92	270.67	330.42
96'924.29 - 97'042.47							30.93	90.57	150.21	209.85	269.49	329.13
97'042.48 - 97'160.68							30.20	89.73	149.26	208.79	268.32	327.85
97'160.69 - 97'278.87							29.47	88.89	148.31	207.73	267.15	326.57
97'278.88 - 97'397.09							28.73	88.04	147.35	206.66	265.97	325.28
97'397.10 - 97'515.28							28.00	87.20	146.40	205.60	264.80	324.00
97'515.29 - 97'633.49							27.27	86.36	145.45	204.54	263.63	322.72
97'633.50 - 97'751.69							26.53	85.51	144.49	203.47	262.45	321.43
97'751.70 - 97'869.89							25.80	84.67	143.54	202.41	261.28	320.15
97'869.90 - 97'988.10							25.07	83.83	142.59	201.35	260.11	318.87
97'988.11 - 98'106.30							24.33	82.98	141.63	200.28	258.93	317.58
98'106.31 - 98'224.50							23.60	82.14	140.68	199.22	257.76	316.30
98'224.51 - 98'342.69							22.87	81.30	139.73	198.16	256.59	315.02
98'342.70 - 98'460.90							22.13	80.45	138.77	197.09	255.41	313.73
98'460.91 - 98'579.09							21.40	79.61	137.82	196.03	254.24	312.45
98'579.10 - 98'697.29							20.67	78.77	136.87	194.97	253.07	311.17
98'697.30 - 98'815.49							19.93	77.92	135.91	193.90	251.89	309.88
98'815.50 - 98'933.68							19.20	77.08	134.96	192.84	250.72	308.60
98'933.69 - 99'051.89							18.47	76.24	134.01	191.78	249.55	307.32
99'051.90 - 99'170.08							17.73	75.39	133.05	190.71	248.37	306.03
99'170.09 - 99'288.29							17.00	74.55	132.10	189.65	247.20	304.75
99'288.30 - 99'406.49							16.27	73.71	131.15	188.59	246.03	303.47
99'406.50 - 99'524.69							15.53	72.86	130.19	187.52	244.85	302.18
99'524.70 - 99'642.91							14.80	72.02	129.24	186.46	243.68	300.90
99'642.92 - 99'761.09							14.07	71.18	128.29	185.40	242.51	299.62
99'761.10 - 99'879.30							13.33	70.33	127.33	184.33	241.33	298.33
99'879.31 - 99'997.49							12.60	69.49	126.38	183.27	240.16	297.05
99'997.50 - 100'115.70							11.87	68.65	125.43	182.21	238.99	295.77
100'115.71 - 100'233.89							11.13	67.80	124.47	181.14	237.81	294.48
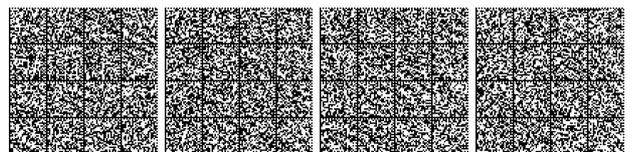
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100'233.90 - 100'352.09							10.40	66.96	123.52	180.08	236.64	293.20
100'352.10 - 100'470.29							9.67	66.12	122.57	179.02	235.47	291.92
100'470.30 - 100'588.47							8.93	65.27	121.61	177.95	234.29	290.63
100'588.48 - 100'706.69							8.20	64.43	120.66	176.89	233.12	289.35
100'706.70 - 100'824.88							7.47	63.59	119.71	175.83	231.95	288.07
100'824.89 - 100'943.10							6.73	62.74	118.75	174.76	230.77	286.78
100'943.11 - 101'061.29							6.00	61.90	117.80	173.70	229.60	285.50
101'061.30 - 101'179.50							5.27	61.06	116.85	172.64	228.43	284.22
101'179.51 - 101'297.70							4.53	60.21	115.89	171.57	227.25	282.93
101'297.71 - 101'415.91							3.80	59.37	114.94	170.51	226.08	281.65
101'415.92 - 101'534.10							3.07	58.53	113.99	169.45	224.91	280.37
101'534.11 - 101'652.30							2.33	57.68	113.03	168.38	223.73	279.08
101'652.31 - 101'770.51							1.60	56.84	112.08	167.32	222.56	277.80
101'770.52 - 101'888.68							0.87	56.00	111.13	166.26	221.39	276.52
101'888.69 - 102'006.90							0.13	55.15	110.17	165.19	220.21	275.23

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il settimo.

TAB. B

NUCLEI FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE

Importo mensile della componente teorica familiare per livello di indicatore della situazione reddituale e numero componenti il nucleo

Indicatore della situazione reddituale (euro)		Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
fino a	14'775.06		137.50	258.33	458.33	583.33	754.17	922.30	1'090.42	1'258.55	1'426.67	1'594.80	1'762.92
14'775.07 -	14'893.25		136.73	257.25	457.38	582.92	753.54	921.57	1'089.60	1'257.63	1'425.66	1'593.70	1'761.73
14'893.26 -	15'011.44		135.95	256.17	456.42	582.50	752.92	920.86	1'088.80	1'256.73	1'424.67	1'592.61	1'760.55
15'011.45 -	15'129.64		135.18	255.08	455.46	582.08	752.29	920.13	1'087.98	1'255.82	1'423.66	1'591.51	1'759.35
15'129.65 -	15'247.84		134.40	254.00	454.50	581.67	751.67	919.42	1'087.17	1'254.92	1'422.67	1'590.42	1'758.17
15'247.85 -	15'366.05		133.63	252.92	453.54	581.25	751.04	918.70	1'086.35	1'254.01	1'421.66	1'589.32	1'756.98
15'366.06 -	15'484.25		132.85	251.83	452.58	580.83	750.42	917.98	1'085.55	1'253.11	1'420.67	1'588.24	1'755.80
15'484.26 -	15'602.46		132.08	250.75	451.63	580.42	749.79	917.26	1'084.73	1'252.20	1'419.66	1'587.13	1'754.60
15'602.47 -	15'720.64		131.30	249.67	450.67	580.00	749.17	916.55	1'083.92	1'251.30	1'418.67	1'586.05	1'753.42
15'720.65 -	15'838.85		130.53	248.58	449.71	579.58	748.54	915.82	1'083.10	1'250.38	1'417.66	1'584.95	1'752.23
15'838.86 -	15'957.04		129.75	247.50	448.75	579.17	747.92	915.11	1'082.30	1'249.48	1'416.67	1'583.86	1'751.05
15'957.05 -	16'075.26		128.98	246.42	447.79	578.75	747.29	914.38	1'081.48	1'248.57	1'415.66	1'582.76	1'749.85
16'075.27 -	16'193.45		128.20	245.33	446.83	578.33	746.67	913.67	1'080.67	1'247.67	1'414.67	1'581.67	1'748.67
16'193.46 -	16'311.66		127.43	244.25	445.88	577.92	746.04	912.95	1'079.85	1'246.76	1'413.66	1'580.57	1'747.48
16'311.67 -	16'429.84		126.65	243.17	444.92	577.50	745.42	912.23	1'079.05	1'245.86	1'412.67	1'579.49	1'746.30
16'429.85 -	16'548.05		125.88	242.08	443.96	577.08	744.79	911.51	1'078.23	1'244.95	1'411.66	1'578.38	1'745.10
16'548.06 -	16'666.24		125.10	241.00	443.00	576.67	744.17	910.80	1'077.42	1'244.05	1'410.67	1'577.30	1'743.92
16'666.25 -	16'784.43		124.33	239.92	442.04	576.25	743.54	910.07	1'076.60	1'243.13	1'409.66	1'576.20	1'742.73
16'784.44 -	16'902.64		123.55	238.83	441.08	575.83	742.92	909.36	1'075.80	1'242.23	1'408.67	1'575.11	1'741.55
16'902.65 -	17'020.84		122.78	237.75	440.13	575.42	742.29	908.63	1'074.98	1'241.32	1'407.66	1'574.01	1'740.35
17'020.85 -	17'139.05		122.00	236.67	439.17	575.00	741.67	907.92	1'074.17	1'240.42	1'406.67	1'572.92	1'739.17
17'139.06 -	17'257.24		121.23	235.58	437.49	574.46	741.04	907.20	1'073.35	1'239.51	1'405.66	1'571.82	1'737.98
17'257.25 -	17'375.45		120.45	234.50	435.82	573.92	740.42	906.48	1'072.55	1'238.61	1'404.67	1'570.74	1'736.80
17'375.46 -	17'493.64		119.68	233.42	434.14	573.38	739.79	905.76	1'071.73	1'237.70	1'403.66	1'569.63	1'735.60
17'493.65 -	17'611.85		118.90	232.33	432.47	572.83	739.17	905.05	1'070.92	1'236.80	1'402.67	1'568.55	1'734.42
17'611.86 -	17'730.05		118.13	231.25	430.79	572.29	738.54	904.32	1'070.10	1'235.88	1'401.66	1'567.45	1'733.23
17'730.06 -	17'848.26		117.35	230.17	429.12	571.75	737.92	903.61	1'069.30	1'234.98	1'400.67	1'566.36	1'732.05

Indicatore della situazione reddituale (euro)		**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
17'848.27 -	17'966.46		116.58	229.08	427.44	571.21	737.29	902.88	1'068.48	1'234.07	1'399.66	1'565.26	1'730.85
17'966.47 -	18'084.66		115.80	228.00	425.77	570.67	736.67	902.17	1'067.67	1'233.17	1'398.67	1'564.17	1'729.67
18'084.67 -	18'202.86		115.03	226.92	424.09	570.13	736.04	901.45	1'066.85	1'232.26	1'397.66	1'563.07	1'728.48
18'202.87 -	18'321.07		114.25	225.83	422.42	569.58	735.42	900.73	1'066.05	1'231.36	1'396.67	1'561.99	1'727.30
18'321.08 -	18'439.27		113.48	224.75	420.74	569.04	734.79	900.01	1'065.23	1'230.45	1'395.66	1'560.88	1'726.10
18'439.28 -	18'557.46		112.70	223.67	419.07	568.50	734.17	899.30	1'064.42	1'229.55	1'394.67	1'559.80	1'724.92
18'557.47 -	18'675.66		111.93	222.58	417.39	567.96	733.54	898.57	1'063.60	1'228.63	1'393.66	1'558.70	1'723.73
18'675.67 -	18'793.84		111.15	221.50	415.72	567.42	732.92	897.86	1'062.80	1'227.73	1'392.67	1'557.61	1'722.55
18'793.85 -	18'912.05		110.38	220.42	414.04	566.88	732.29	897.13	1'061.98	1'226.82	1'391.66	1'556.51	1'721.35
18'912.06 -	19'030.26		109.60	219.33	412.37	566.33	731.67	896.42	1'061.17	1'225.92	1'390.67	1'555.42	1'720.17
19'030.27 -	19'148.46		108.83	218.25	410.69	565.79	731.04	895.70	1'060.35	1'225.01	1'389.66	1'554.32	1'718.98
19'148.47 -	19'266.66		108.05	217.17	409.02	565.25	730.42	894.98	1'059.55	1'224.11	1'388.67	1'553.24	1'717.80
19'266.67 -	19'384.85		107.28	216.08	407.34	564.71	729.79	894.26	1'058.73	1'223.20	1'387.66	1'552.13	1'716.60
19'384.86 -	19'503.06		106.50	215.00	405.67	564.17	729.17	893.55	1'057.92	1'222.30	1'386.67	1'551.05	1'715.42
19'503.07 -	19'621.26		105.73	213.92	403.99	563.63	728.54	892.82	1'057.10	1'221.38	1'385.66	1'549.95	1'714.23
19'621.27 -	19'739.46		104.95	212.83	402.32	563.08	727.92	892.11	1'056.30	1'220.48	1'384.67	1'548.86	1'713.05
19'739.47 -	19'857.66		104.18	211.75	400.64	562.54	727.29	891.38	1'055.48	1'219.57	1'383.66	1'547.76	1'711.85
19'857.67 -	19'975.85		103.40	210.67	398.97	562.00	726.67	890.67	1'054.67	1'218.67	1'382.67	1'546.67	1'710.67
19'975.86 -	20'094.04		102.63	209.58	397.29	561.46	726.04	889.95	1'053.85	1'217.76	1'381.66	1'545.57	1'709.48
20'094.05 -	20'212.25		101.85	208.50	395.62	560.92	725.42	889.23	1'053.05	1'216.86	1'380.67	1'544.49	1'708.30
20'212.26 -	20'330.47		101.08	207.42	393.94	560.38	724.79	888.51	1'052.23	1'215.95	1'379.66	1'543.38	1'707.10
20'330.48 -	20'448.65		100.30	206.33	392.27	559.83	724.17	887.80	1'051.42	1'215.05	1'378.67	1'542.30	1'705.92
20'448.66 -	20'566.86		99.53	205.25	390.59	559.29	723.54	887.07	1'050.60	1'214.13	1'377.66	1'541.20	1'704.73
20'566.87 -	20'685.06		98.75	204.17	388.92	558.75	722.92	886.36	1'049.80	1'213.23	1'376.67	1'540.11	1'703.55
20'685.07 -	20'803.25		97.98	203.08	387.24	558.21	722.29	885.63	1'048.98	1'212.32	1'375.66	1'539.01	1'702.35
20'803.26 -	20'921.47		97.20	202.00	385.57	557.67	721.67	884.92	1'048.17	1'211.42	1'374.67	1'537.92	1'701.17
20'921.48 -	21'039.64		96.43	200.92	383.89	557.13	721.04	884.20	1'047.35	1'210.51	1'373.66	1'536.82	1'699.98
21'039.65 -	21'157.86		95.65	199.83	382.22	556.58	720.42	883.48	1'046.55	1'209.61	1'372.67	1'535.74	1'698.80

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21'157.87 - 21'276.05		94.88	198.75	380.54	556.04	719.79	882.76	1'045.73	1'208.70	1'371.66	1'534.63	1'697.60
21'276.06 - 21'394.28		94.10	197.67	378.87	555.50	719.17	882.05	1'044.92	1'207.80	1'370.67	1'533.55	1'696.42
21'394.29 - 21'512.47		93.33	196.58	377.19	554.96	718.54	881.32	1'044.10	1'206.88	1'369.66	1'532.45	1'695.23
21'512.48 - 21'630.68		92.55	195.50	375.52	554.42	717.92	880.61	1'043.30	1'205.98	1'368.67	1'531.36	1'694.05
21'630.69 - 21'748.86		91.78	194.42	373.84	553.88	717.29	879.88	1'042.48	1'205.07	1'367.66	1'530.26	1'692.85
21'748.87 - 21'867.06		91.00	193.33	372.17	553.33	716.67	879.17	1'041.67	1'204.17	1'366.67	1'529.17	1'691.67
21'867.07 - 21'985.27		90.23	192.25	370.49	552.79	716.04	878.45	1'040.85	1'203.26	1'365.66	1'528.07	1'690.48
21'985.28 - 22'103.47		89.45	191.17	368.82	552.25	715.42	877.73	1'040.05	1'202.36	1'364.67	1'526.99	1'689.30
22'103.48 - 22'221.68		88.68	190.08	367.14	551.71	714.79	877.01	1'039.23	1'201.45	1'363.66	1'525.88	1'688.10
22'221.69 - 22'339.85		87.90	189.00	365.47	551.17	714.17	876.30	1'038.42	1'200.55	1'362.67	1'524.80	1'686.92
22'339.86 - 22'458.07		87.13	187.92	363.79	550.63	713.54	875.57	1'037.60	1'199.63	1'361.66	1'523.70	1'685.73
22'458.08 - 22'576.27		86.35	186.83	362.12	550.08	712.92	874.86	1'036.80	1'198.73	1'360.67	1'522.61	1'684.55
22'576.28 - 22'694.47		85.58	185.75	360.44	549.54	712.29	874.13	1'035.98	1'197.82	1'359.66	1'521.51	1'683.35
22'694.48 - 22'812.68		84.80	184.67	358.77	549.00	711.67	873.42	1'035.17	1'196.92	1'358.67	1'520.42	1'682.17
22'812.69 - 22'930.87		84.03	183.58	357.09	548.46	711.04	872.70	1'034.35	1'196.01	1'357.66	1'519.32	1'680.98
22'930.88 - 23'049.07		83.25	182.50	355.42	547.92	710.42	871.98	1'033.55	1'195.11	1'356.67	1'518.24	1'679.80
23'049.08 - 23'167.27		82.48	181.42	353.74	547.38	709.79	871.26	1'032.73	1'194.20	1'355.66	1'517.13	1'678.60
23'167.28 - 23'285.46		81.70	180.33	352.07	546.83	709.17	870.55	1'031.92	1'193.30	1'354.67	1'516.05	1'677.42
23'285.47 - 23'403.67		80.93	179.25	350.39	546.29	708.54	869.82	1'031.10	1'192.38	1'353.66	1'514.95	1'676.23
23'403.68 - 23'521.86		80.15	178.17	348.72	545.75	707.92	869.11	1'030.30	1'191.48	1'352.67	1'513.86	1'675.05
23'521.87 - 23'640.07		79.38	177.08	347.04	545.21	707.29	868.38	1'029.48	1'190.57	1'351.66	1'512.76	1'673.85
23'640.08 - 23'758.25		78.60	176.00	345.37	544.67	706.67	867.67	1'028.67	1'189.67	1'350.67	1'511.67	1'672.67
23'758.26 - 23'876.47		77.83	174.92	343.69	544.13	706.04	866.95	1'027.85	1'188.76	1'349.66	1'510.57	1'671.48
23'876.48 - 23'994.66		77.05	173.83	342.02	543.58	705.42	866.23	1'027.05	1'187.86	1'348.67	1'509.49	1'670.30
23'994.67 - 24'112.86		76.28	172.75	340.34	543.04	704.79	865.51	1'026.23	1'186.95	1'347.66	1'508.38	1'669.10
24'112.87 - 24'231.07		75.50	171.67	338.67	542.50	704.17	864.80	1'025.42	1'186.05	1'346.67	1'507.30	1'667.92
24'231.08 - 24'349.27		74.73	170.58	336.99	541.96	703.54	864.07	1'024.60	1'185.13	1'345.66	1'506.20	1'666.73
24'349.28 - 24'467.47		73.95	169.50	335.32	541.42	702.92	863.36	1'023.80	1'184.23	1'344.67	1'505.11	1'665.55

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24'467.48 - 24'585.67		73.18	168.42	333.64	540.88	702.29	862.63	1'022.98	1'183.32	1'343.66	1'504.01	1'664.35
24'585.68 - 24'703.87		72.40	167.33	331.97	540.33	701.67	861.92	1'022.17	1'182.42	1'342.67	1'502.92	1'663.17
24'703.88 - 24'822.07		71.63	166.25	330.29	539.79	701.04	861.20	1'021.35	1'181.51	1'341.66	1'501.82	1'661.98
24'822.08 - 24'940.28		70.85	165.17	328.62	539.25	700.42	860.48	1'020.55	1'180.61	1'340.67	1'500.74	1'660.80
24'940.29 - 25'058.48		70.08	164.08	326.94	538.71	699.79	859.76	1'019.73	1'179.70	1'339.66	1'499.63	1'659.60
25'058.49 - 25'176.69		69.30	163.00	325.27	538.17	699.17	859.05	1'018.92	1'178.80	1'338.67	1'498.55	1'658.42
25'176.70 - 25'294.88		68.53	161.92	323.59	537.17	698.10	857.82	1'017.53	1'177.25	1'336.96	1'496.68	1'656.39
25'294.89 - 25'413.08		67.75	160.83	321.92	536.17	697.03	856.58	1'016.14	1'175.69	1'335.25	1'494.80	1'654.36
25'413.09 - 25'531.27		66.98	159.75	320.24	535.17	695.97	855.37	1'014.76	1'174.16	1'333.55	1'492.95	1'652.34
25'531.28 - 25'649.47		66.20	158.67	318.57	534.17	694.90	854.14	1'013.37	1'172.61	1'331.84	1'491.08	1'650.31
25'649.48 - 25'767.68		65.43	157.58	316.89	533.17	693.83	852.90	1'011.98	1'171.05	1'330.13	1'489.20	1'648.28
25'767.69 - 25'885.89		64.65	156.50	315.22	532.17	692.77	851.69	1'010.60	1'169.52	1'328.43	1'487.35	1'646.26
25'885.90 - 26'004.07		63.88	155.42	313.54	531.17	691.70	850.46	1'009.21	1'167.97	1'326.72	1'485.48	1'644.23
26'004.08 - 26'122.27		63.10	154.33	311.87	530.17	690.63	849.22	1'007.82	1'166.41	1'325.01	1'483.60	1'642.20
26'122.28 - 26'240.48		62.33	153.25	310.19	529.17	689.57	848.01	1'006.44	1'164.88	1'323.31	1'481.75	1'640.18
26'240.49 - 26'358.68		61.55	152.17	308.52	528.17	688.50	846.78	1'005.05	1'163.33	1'321.60	1'479.88	1'638.15
26'358.69 - 26'476.90		60.78	151.08	306.84	527.17	687.43	845.54	1'003.66	1'161.77	1'319.89	1'478.00	1'636.12
26'476.91 - 26'595.07		60.00	150.00	305.17	526.17	686.37	844.33	1'002.28	1'160.24	1'318.19	1'476.15	1'634.10
26'595.08 - 26'713.27		59.23	148.92	303.49	525.17	685.30	843.10	1'000.89	1'158.69	1'316.48	1'474.28	1'632.07
26'713.28 - 26'831.47		58.45	147.83	301.82	524.17	684.23	841.86	999.50	1'157.13	1'314.77	1'472.40	1'630.04
26'831.48 - 26'949.68		57.68	146.75	300.14	523.17	683.17	840.65	998.12	1'155.60	1'313.07	1'470.55	1'628.02
26'949.69 - 27'067.88		56.90	145.67	298.47	522.17	682.10	839.42	996.73	1'154.05	1'311.36	1'468.68	1'625.99
27'067.89 - 27'186.09		56.13	144.58	296.79	521.17	681.03	838.18	995.34	1'152.49	1'309.65	1'466.80	1'623.96
27'186.10 - 27'304.29		55.35	143.50	295.12	520.17	679.97	836.97	993.96	1'150.96	1'307.95	1'464.95	1'621.94
27'304.30 - 27'422.48		54.58	142.42	293.44	519.17	678.90	835.74	992.57	1'149.41	1'306.24	1'463.08	1'619.91
27'422.49 - 27'540.69		53.80	141.33	291.77	518.17	677.83	834.50	991.18	1'147.85	1'304.53	1'461.20	1'617.88
27'540.70 - 27'658.88		53.03	140.25	290.09	517.17	676.77	833.29	989.80	1'146.32	1'302.83	1'459.35	1'615.86
27'658.89 - 27'777.07		52.25	139.17	288.42	516.17	675.70	832.06	988.41	1'144.77	1'301.12	1'457.48	1'613.83

Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
27'777.08 - 27'895.27		51.48	138.08	286.74	515.17	674.63	830.82	987.02	1'143.21	1'299.41	1'455.60	1'611.80
27'895.28 - 28'013.48		50.70	137.00	285.07	514.17	673.57	829.61	985.64	1'141.68	1'297.71	1'453.75	1'609.78
28'013.49 - 28'131.66		49.93	135.92	283.39	513.17	672.50	828.38	984.25	1'140.13	1'296.00	1'451.88	1'607.75
28'131.67 - 28'249.88		49.15	134.83	281.72	512.17	671.43	827.14	982.86	1'138.57	1'294.29	1'450.00	1'605.72
28'249.89 - 28'368.08		48.38	133.75	280.04	511.17	670.37	825.93	981.48	1'137.04	1'292.59	1'448.15	1'603.70
28'368.09 - 28'486.28		48.33	132.67	278.37	510.17	669.30	824.70	980.09	1'135.49	1'290.88	1'446.28	1'601.67
28'486.29 - 28'604.48		48.29	131.58	276.69	509.17	668.23	823.46	978.70	1'133.93	1'289.17	1'444.40	1'599.64
28'604.49 - 28'722.69		48.25	130.50	275.02	508.17	667.17	822.25	977.32	1'132.40	1'287.47	1'442.55	1'597.62
28'722.70 - 28'840.88		48.21	129.42	273.34	507.17	666.10	821.02	975.93	1'130.85	1'285.76	1'440.68	1'595.59
28'840.89 - 28'959.10		48.17	128.33	271.67	506.17	665.03	819.78	974.54	1'129.29	1'284.05	1'438.80	1'593.56
28'959.11 - 29'077.28		48.13	127.25	269.99	505.17	663.97	818.57	973.16	1'127.76	1'282.35	1'436.95	1'591.54
29'077.29 - 29'195.50		48.08	126.17	268.32	504.17	662.90	817.34	971.77	1'126.21	1'280.64	1'435.08	1'589.51
29'195.51 - 29'313.69		48.04	125.08	266.64	503.17	661.83	816.10	970.38	1'124.65	1'278.93	1'433.20	1'587.48
29'313.70 - 29'431.92		48.00	124.00	264.97	502.17	660.77	814.89	969.00	1'123.12	1'277.23	1'431.35	1'585.46
29'431.93 - 29'550.10		47.96	122.92	263.29	501.17	659.70	813.66	967.61	1'121.57	1'275.52	1'429.48	1'583.43
29'550.11 - 29'668.27		47.92	121.83	261.62	500.17	658.63	812.42	966.22	1'120.01	1'273.81	1'427.60	1'581.40
29'668.28 - 29'786.49		47.88	120.75	259.94	499.17	657.57	811.21	964.84	1'118.48	1'272.11	1'425.75	1'579.38
29'786.50 - 29'904.67		47.83	119.67	258.27	498.17	656.50	809.98	963.45	1'116.93	1'270.40	1'423.88	1'577.35
29'904.68 - 30'022.89		47.79	118.58	256.59	497.17	655.43	808.74	962.06	1'115.37	1'268.69	1'422.00	1'575.32
30'022.90 - 30'141.08		47.75	117.50	254.92	496.17	654.37	807.53	960.68	1'113.84	1'266.99	1'420.15	1'573.30
30'141.09 - 30'259.29		47.71	116.42	253.24	495.17	653.30	806.30	959.29	1'112.29	1'265.28	1'418.28	1'571.27
30'259.30 - 30'377.47		47.67	115.33	251.57	494.17	652.23	805.06	957.90	1'110.73	1'263.57	1'416.40	1'569.24
30'377.48 - 30'495.69		47.63	114.25	249.89	493.17	651.17	803.85	956.52	1'109.20	1'261.87	1'414.55	1'567.22
30'495.70 - 30'613.90		47.58	113.17	248.22	492.17	650.10	802.62	955.13	1'107.65	1'260.16	1'412.68	1'565.19
30'613.91 - 30'732.10		47.54	112.08	246.54	491.17	649.03	801.38	953.74	1'106.09	1'258.45	1'410.80	1'563.16
30'732.11 - 30'850.30		47.50	111.00	244.87	490.17	647.97	800.17	952.36	1'104.56	1'256.75	1'408.95	1'561.14
30'850.31 - 30'968.49		47.46	109.92	243.71	489.17	646.90	798.94	950.97	1'103.01	1'255.04	1'407.08	1'559.11
30'968.50 - 31'086.69		47.42	108.83	242.75	488.17	645.83	797.70	949.58	1'101.45	1'253.33	1'405.20	1'557.08

Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
31'086.70 - 31'204.89		47.38	107.75	241.79	487.17	644.77	796.49	948.20	1'099.92	1'251.63	1'403.35	1'555.06
31'204.90 - 31'323.09		47.33	106.67	240.83	486.17	643.70	795.26	946.81	1'098.37	1'249.92	1'401.48	1'553.03
31'323.10 - 31'441.29		47.29	105.58	239.88	485.17	642.63	794.02	945.42	1'096.81	1'248.21	1'399.60	1'551.00
31'441.30 - 31'559.48		47.25	104.50	238.92	484.17	641.57	792.81	944.04	1'095.28	1'246.51	1'397.75	1'548.98
31'559.49 - 31'677.69		47.21	103.42	237.96	483.17	640.50	791.58	942.65	1'093.73	1'244.80	1'395.88	1'546.95
31'677.70 - 31'795.89		47.17	102.33	237.00	482.17	639.43	790.34	941.26	1'092.17	1'243.09	1'394.00	1'544.92
31'795.90 - 31'914.10		47.13	101.25	236.04	481.17	638.37	789.13	939.88	1'090.64	1'241.39	1'392.15	1'542.90
31'914.11 - 32'032.29		47.08	100.17	235.08	480.17	637.30	787.90	938.49	1'089.09	1'239.68	1'390.28	1'540.87
32'032.30 - 32'150.49		47.04	99.08	234.13	479.17	636.23	786.66	937.10	1'087.53	1'237.97	1'388.40	1'538.84
32'150.50 - 32'268.70		47.00	98.00	233.17	478.17	635.17	785.45	935.72	1'086.00	1'236.27	1'386.55	1'536.82
32'268.71 - 32'386.90		46.96	96.92	232.21	477.17	634.10	784.22	934.33	1'084.45	1'234.56	1'384.68	1'534.79
32'386.91 - 32'505.10		46.92	95.83	231.25	476.17	633.03	782.98	932.94	1'082.89	1'232.85	1'382.80	1'532.76
32'505.11 - 32'623.28		46.88	94.75	230.29	475.17	631.97	781.77	931.56	1'081.36	1'231.15	1'380.95	1'530.74
32'623.29 - 32'741.50		46.83	93.67	229.33	474.17	630.90	780.54	930.17	1'079.81	1'229.44	1'379.08	1'528.71
32'741.51 - 32'859.67		46.79	92.58	228.38	473.17	629.83	779.30	928.78	1'078.25	1'227.73	1'377.20	1'526.68
32'859.68 - 32'977.90		46.75	91.50	227.42	472.17	628.77	778.09	927.40	1'076.72	1'226.03	1'375.35	1'524.66
32'977.91 - 33'096.10		46.71	90.42	226.46	471.17	627.70	776.86	926.01	1'075.17	1'224.32	1'373.48	1'522.63
33'096.11 - 33'214.31		46.67	89.33	225.50	470.17	626.63	775.62	924.62	1'073.61	1'222.61	1'371.60	1'520.60
33'214.32 - 33'332.49		46.63	88.25	224.54	469.17	625.57	774.41	923.24	1'072.08	1'220.91	1'369.75	1'518.58
33'332.50 - 33'450.69		46.58	87.17	223.58	468.17	624.50	773.18	921.85	1'070.53	1'219.20	1'367.88	1'516.55
33'450.70 - 33'568.90		46.54	86.08	222.63	467.17	623.43	771.94	920.46	1'068.97	1'217.49	1'366.00	1'514.52
33'568.91 - 33'687.09		46.50	85.00	221.67	466.17	622.37	770.73	919.08	1'067.44	1'215.79	1'364.15	1'512.50
33'687.10 - 33'805.31		46.46	83.92	220.71	465.17	621.30	769.50	917.69	1'065.89	1'214.08	1'362.28	1'510.47
33'805.32 - 33'923.50		46.42	82.83	219.75	464.17	620.23	768.26	916.30	1'064.33	1'212.37	1'360.40	1'508.44
33'923.51 - 34'041.71		46.38	81.75	218.79	463.17	619.17	767.05	914.92	1'062.80	1'210.67	1'358.55	1'506.42
34'041.72 - 34'159.91		46.33	80.67	217.83	462.17	618.10	765.82	913.53	1'061.25	1'208.96	1'356.68	1'504.39
34'159.92 - 34'278.12		46.29	79.58	216.88	461.17	617.03	764.58	912.14	1'059.69	1'207.25	1'354.80	1'502.36
34'278.13 - 34'396.31		46.25	79.51	215.92	460.17	615.97	763.37	910.76	1'058.16	1'205.55	1'352.95	1'500.34
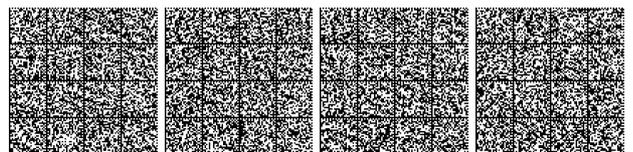
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34'396.32 - 34'514.48		46.21	79.43	214.96	459.17	614.90	762.14	909.37	1'056.61	1'203.84	1'351.08	1'498.31
34'514.49 - 34'632.69		46.17	79.36	214.00	458.17	613.83	760.90	907.98	1'055.05	1'202.13	1'349.20	1'496.28
34'632.70 - 34'750.89		46.13	79.28	213.04	457.17	612.77	759.69	906.60	1'053.52	1'200.43	1'347.35	1'494.26
34'750.90 - 34'869.09		46.08	79.21	212.08	456.17	611.70	758.46	905.21	1'051.97	1'198.72	1'345.48	1'492.23
34'869.10 - 34'987.30		46.04	79.13	211.13	455.17	610.63	757.22	903.82	1'050.41	1'197.01	1'343.60	1'490.20
34'987.31 - 35'105.49		46.00	79.06	210.17	454.17	609.57	756.01	902.44	1'048.88	1'195.31	1'341.75	1'488.18
35'105.50 - 35'223.70		45.96	78.98	209.21	453.17	608.50	754.78	901.05	1'047.33	1'193.60	1'339.88	1'486.15
35'223.71 - 35'341.92		45.92	78.91	208.25	452.17	607.43	753.54	899.66	1'045.77	1'191.89	1'338.00	1'484.12
35'341.93 - 35'460.10		45.88	78.83	207.29	451.17	606.37	752.33	898.28	1'044.24	1'190.19	1'336.15	1'482.10
35'460.11 - 35'578.31		45.83	78.76	206.33	450.17	605.30	751.10	896.89	1'042.69	1'188.48	1'334.28	1'480.07
35'578.32 - 35'696.50		45.79	78.68	205.38	449.17	604.23	749.86	895.50	1'041.13	1'186.77	1'332.40	1'478.04
35'696.51 - 35'814.71		45.75	78.61	204.42	448.17	603.17	748.65	894.12	1'039.60	1'185.07	1'330.55	1'476.02
35'814.72 - 35'932.91		45.71	78.53	203.46	447.17	602.10	747.42	892.73	1'038.05	1'183.36	1'328.68	1'473.99
35'932.92 - 36'051.12		45.67	78.46	202.50	446.17	601.03	746.18	891.34	1'036.49	1'181.65	1'326.80	1'471.96
36'051.13 - 36'169.31		45.63	78.38	201.54	445.17	599.97	744.97	889.96	1'034.96	1'179.95	1'324.95	1'469.94
36'169.32 - 36'287.50		45.58	78.31	200.58	444.17	598.90	743.74	888.57	1'033.41	1'178.24	1'323.08	1'467.91
36'287.51 - 36'405.72		45.54	78.23	199.63	443.17	597.83	742.50	887.18	1'031.85	1'176.53	1'321.20	1'465.88
36'405.73 - 36'523.90		45.50	78.16	198.67	442.17	596.77	741.29	885.80	1'030.32	1'174.83	1'319.35	1'463.86
36'523.91 - 36'642.10		45.46	78.08	197.71	441.17	595.70	740.06	884.41	1'028.77	1'173.12	1'317.48	1'461.83
36'642.11 - 36'760.31		45.42	78.01	196.75	440.17	594.63	738.82	883.02	1'027.21	1'171.41	1'315.60	1'459.80
36'760.32 - 36'878.50		45.38	77.93	195.79	439.17	593.57	737.61	881.64	1'025.68	1'169.71	1'313.75	1'457.78
36'878.51 - 36'996.71		45.33	77.86	194.83	438.17	592.50	736.38	880.25	1'024.13	1'168.00	1'311.88	1'455.75
36'996.72 - 37'114.90		45.29	77.78	193.88	437.17	591.43	735.14	878.86	1'022.57	1'166.29	1'310.00	1'453.72
37'114.91 - 37'233.11		45.25	77.71	192.92	436.17	590.37	733.93	877.48	1'021.04	1'164.59	1'308.15	1'451.70
37'233.12 - 37'351.31		45.21	77.63	191.96	435.17	589.30	732.70	876.09	1'019.49	1'162.88	1'306.28	1'449.67
37'351.32 - 37'469.51		45.17	77.56	191.00	434.17	588.23	731.46	874.70	1'017.93	1'161.17	1'304.40	1'447.64
37'469.52 - 37'587.72		45.13	77.48	190.04	433.17	587.17	730.25	873.32	1'016.40	1'159.47	1'302.55	1'445.62
37'587.73 - 37'705.90		45.08	77.41	189.08	432.17	586.10	729.02	871.93	1'014.85	1'157.76	1'300.68	1'443.59

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37'705.91 - 37'824.12		45.04	77.33	188.13	431.17	585.03	727.78	870.54	1'013.29	1'156.05	1'298.80	1'441.56
37'824.13 - 37'942.31		45.00	77.26	187.17	430.17	583.97	726.57	869.16	1'011.76	1'154.35	1'296.95	1'439.54
37'942.32 - 38'060.53		44.96	77.18	186.21	429.17	582.90	725.34	867.77	1'010.21	1'152.64	1'295.08	1'437.51
38'060.54 - 38'178.70		44.92	77.11	185.25	428.17	581.83	724.10	866.38	1'008.65	1'150.93	1'293.20	1'435.48
38'178.71 - 38'296.92		44.88	77.03	184.29	427.17	580.77	722.89	865.00	1'007.12	1'149.23	1'291.35	1'433.46
38'296.93 - 38'415.10		44.83	76.96	183.33	426.17	579.70	721.66	863.61	1'005.57	1'147.52	1'289.48	1'431.43
38'415.11 - 38'533.31		44.79	76.88	182.38	425.17	578.63	720.42	862.22	1'004.01	1'145.81	1'287.60	1'429.40
38'533.32 - 38'651.53		44.75	76.81	181.42	424.17	577.57	719.21	860.84	1'002.48	1'144.11	1'285.75	1'427.38
38'651.54 - 38'769.71		44.71	76.73	180.46	423.17	576.50	717.98	859.45	1'000.93	1'142.40	1'283.88	1'425.35
38'769.72 - 38'887.92		44.67	76.66	179.50	422.17	575.43	716.74	858.06	999.37	1'140.69	1'282.00	1'423.32
38'887.93 - 39'006.11		44.63	76.58	178.54	421.17	574.37	715.53	856.68	997.84	1'138.99	1'280.15	1'421.30
39'006.12 - 39'124.32		44.58	76.51	177.58	420.17	573.30	714.30	855.29	996.29	1'137.28	1'278.28	1'419.27
39'124.33 - 39'242.51		44.54	76.43	176.63	419.17	572.23	713.06	853.90	994.73	1'135.57	1'276.40	1'417.24
39'242.52 - 39'360.71		44.50	76.36	175.67	418.17	571.17	711.85	852.52	993.20	1'133.87	1'274.55	1'415.22
39'360.72 - 39'478.91		44.46	76.28	174.71	417.17	570.10	710.62	851.13	991.65	1'132.16	1'272.68	1'413.19
39'478.92 - 39'597.11		44.42	76.21	173.75	416.17	569.03	709.38	849.74	990.09	1'130.45	1'270.80	1'411.16
39'597.12 - 39'715.32		44.38	76.13	172.79	415.17	567.97	708.17	848.36	988.56	1'128.75	1'268.95	1'409.14
39'715.33 - 39'833.51		44.33	76.06	171.83	414.17	566.90	706.94	846.97	987.01	1'127.04	1'267.08	1'407.11
39'833.52 - 39'951.71		44.29	75.98	170.88	413.17	565.83	705.70	845.58	985.45	1'125.33	1'265.20	1'405.08
39'951.72 - 40'069.91		44.25	75.91	169.92	412.17	564.77	704.49	844.20	983.92	1'123.63	1'263.35	1'403.06
40'069.92 - 40'188.12		44.21	75.83	168.96	411.17	563.70	703.26	842.81	982.37	1'121.92	1'261.48	1'401.03
40'188.13 - 40'306.33		44.17	75.76	168.00	410.17	562.63	702.02	841.42	980.81	1'120.21	1'259.60	1'399.00
40'306.34 - 40'424.52		44.13	75.68	167.04	409.17	561.57	700.81	840.04	979.28	1'118.51	1'257.75	1'396.98
40'424.53 - 40'542.73		44.08	75.61	166.08	408.17	560.50	699.58	838.65	977.73	1'116.80	1'255.88	1'394.95
40'542.74 - 40'660.91		44.04	75.53	165.13	407.17	559.43	698.34	837.26	976.17	1'115.09	1'254.00	1'392.92
40'660.92 - 40'779.12		44.00	75.46	164.17	406.17	558.37	697.13	835.88	974.64	1'113.39	1'252.15	1'390.90
40'779.13 - 40'897.30		43.96	75.38	163.21	405.17	557.30	695.90	834.49	973.09	1'111.68	1'250.28	1'388.87
40'897.31 - 41'015.52		43.92	75.31	162.25	404.17	556.23	694.66	833.10	971.53	1'109.97	1'248.40	1'386.84

Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
41'015.53 - 41'133.73		43.88	75.23	162.13	403.17	555.17	693.45	831.72	970.00	1'108.27	1'246.55	1'384.82
41'133.74 - 41'251.92		43.83	75.16	162.02	402.17	554.10	692.22	830.33	968.45	1'106.56	1'244.68	1'382.79
41'251.93 - 41'370.12		43.79	75.08	161.90	401.17	553.03	690.98	828.94	966.89	1'104.85	1'242.80	1'380.76
41'370.13 - 41'488.31		43.75	75.01	161.78	400.17	551.97	689.77	827.56	965.36	1'103.15	1'240.95	1'378.74
41'488.32 - 41'606.53		43.71	74.93	161.67	399.17	550.90	688.54	826.17	963.81	1'101.44	1'239.08	1'376.71
41'606.54 - 41'724.72		43.67	74.86	161.55	398.17	549.83	687.30	824.78	962.25	1'099.73	1'237.20	1'374.68
41'724.73 - 41'842.92		43.63	74.78	161.43	397.17	548.77	686.09	823.40	960.72	1'098.03	1'235.35	1'372.66
41'842.93 - 41'961.12		43.58	74.71	161.32	396.17	547.70	684.86	822.01	959.17	1'096.32	1'233.48	1'370.63
41'961.13 - 42'079.33		43.54	74.63	161.20	395.17	546.63	683.62	820.62	957.61	1'094.61	1'231.60	1'368.60
42'079.34 - 42'197.53		43.50	74.56	161.08	394.17	545.57	682.41	819.24	956.08	1'092.91	1'229.75	1'366.58
42'197.54 - 42'315.74		43.46	74.48	160.97	393.17	544.50	681.18	817.85	954.53	1'091.20	1'227.88	1'364.55
42'315.75 - 42'433.93		43.42	74.41	160.85	392.17	543.43	679.94	816.46	952.97	1'089.49	1'226.00	1'362.52
42'433.94 - 42'552.12		43.38	74.33	160.73	391.17	542.37	678.73	815.08	951.44	1'087.79	1'224.15	1'360.50
42'552.13 - 42'670.33		43.33	74.26	160.62	390.17	541.30	677.50	813.69	949.89	1'086.08	1'222.28	1'358.47
42'670.34 - 42'788.52		43.29	74.18	160.50	388.41	541.03	677.18	813.34	949.49	1'085.65	1'221.80	1'357.96
42'788.53 - 42'906.73		43.25	74.11	160.38	386.65	540.77	676.89	813.00	949.12	1'085.23	1'221.35	1'357.46
42'906.74 - 43'024.92		43.21	74.03	160.27	384.89	540.50	676.58	812.65	948.73	1'084.80	1'220.88	1'356.95
43'024.93 - 43'143.12		43.17	73.96	160.15	383.13	540.23	676.26	812.30	948.33	1'084.37	1'220.40	1'356.44
43'143.13 - 43'261.33		43.13	73.88	160.03	381.38	539.97	675.97	811.96	947.96	1'083.95	1'219.95	1'355.94
43'261.34 - 43'379.53		43.08	73.81	159.92	379.62	539.70	675.66	811.61	947.57	1'083.52	1'219.48	1'355.43
43'379.54 - 43'497.72		43.04	73.73	159.80	377.86	539.43	675.34	811.26	947.17	1'083.09	1'219.00	1'354.92
43'497.73 - 43'615.92		43.00	73.66	159.68	376.10	539.17	675.05	810.92	946.80	1'082.67	1'218.55	1'354.42
43'615.93 - 43'734.12		42.96	73.58	159.57	374.34	538.90	674.74	810.57	946.41	1'082.24	1'218.08	1'353.91
43'734.13 - 43'852.33		42.92	73.51	159.45	372.58	538.63	674.42	810.22	946.01	1'081.81	1'217.60	1'353.40
43'852.34 - 43'970.53		42.88	73.43	159.33	370.83	538.37	674.13	809.88	945.64	1'081.39	1'217.15	1'352.90
43'970.54 - 44'088.74		42.83	73.36	159.22	369.07	538.10	673.82	809.53	945.25	1'080.96	1'216.68	1'352.39
44'088.75 - 44'206.92		42.79	73.28	159.10	367.31	537.83	673.50	809.18	944.85	1'080.53	1'216.20	1'351.88
44'206.93 - 44'325.12		42.75	73.21	158.98	365.55	537.57	673.21	808.84	944.48	1'080.11	1'215.75	1'351.38
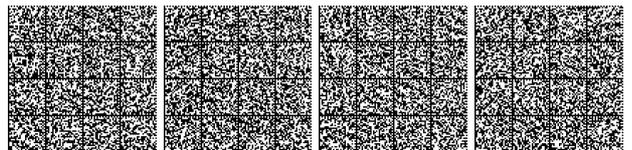
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44'325.13 - 44'443.33		42.71	73.13	158.87	363.79	537.30	672.90	808.49	944.09	1'079.68	1'215.28	1'350.87
44'443.34 - 44'561.53		42.67	73.06	158.75	362.03	537.03	672.58	808.14	943.69	1'079.25	1'214.80	1'350.36
44'561.54 - 44'679.74		42.63	72.98	158.63	360.28	536.77	672.29	807.80	943.32	1'078.83	1'214.35	1'349.86
44'679.75 - 44'797.94		42.58	72.91	158.52	358.52	536.50	671.98	807.45	942.93	1'078.40	1'213.88	1'349.35
44'797.95 - 44'916.13		42.54	72.83	158.40	356.76	536.23	671.66	807.10	942.53	1'077.97	1'213.40	1'348.84
44'916.14 - 45'034.34		42.50	72.76	158.28	355.00	535.97	671.37	806.76	942.16	1'077.55	1'212.95	1'348.34
45'034.35 - 45'152.54		42.46	72.68	158.17	353.24	535.70	671.06	806.41	941.77	1'077.12	1'212.48	1'347.83
45'152.55 - 45'270.75		42.42	72.61	158.05	351.48	535.43	670.74	806.06	941.37	1'076.69	1'212.00	1'347.32
45'270.76 - 45'388.93		42.38	72.53	157.93	349.73	535.17	670.45	805.72	941.00	1'076.27	1'211.55	1'346.82
45'388.94 - 45'507.12		42.33	72.46	157.82	347.97	534.90	670.14	805.37	940.61	1'075.84	1'211.08	1'346.31
45'507.13 - 45'625.34		42.29	72.38	157.70	346.21	534.63	669.82	805.02	940.21	1'075.41	1'210.60	1'345.80
45'625.35 - 45'743.52		42.25	72.31	157.58	344.45	534.37	669.53	804.68	939.84	1'074.99	1'210.15	1'345.30
45'743.53 - 45'861.74		42.21	72.23	157.47	342.69	534.10	669.22	804.33	939.45	1'074.56	1'209.68	1'344.79
45'861.75 - 45'979.93		42.17	72.16	157.35	340.93	533.83	668.90	803.98	939.05	1'074.13	1'209.20	1'344.28
45'979.94 - 46'098.14		42.13	72.08	157.23	339.18	533.57	668.61	803.64	938.68	1'073.71	1'208.75	1'343.78
46'098.15 - 46'216.33		42.08	72.01	157.12	337.42	531.35	666.05	800.76	935.46	1'070.16	1'204.86	1'339.57
46'216.34 - 46'334.53		42.04	71.93	157.00	335.66	529.13	663.50	797.87	932.24	1'066.61	1'200.98	1'335.35
46'334.54 - 46'452.73		42.00	71.86	156.88	333.90	526.92	660.96	795.00	929.03	1'063.07	1'197.11	1'331.15
46'452.74 - 46'570.93		41.96	71.78	156.77	332.14	524.70	658.41	792.11	925.82	1'059.52	1'193.23	1'326.93
46'570.94 - 46'689.15		41.92	71.71	156.65	330.38	522.48	655.85	789.22	922.60	1'055.97	1'189.34	1'322.71
46'689.16 - 46'807.33		41.88	71.63	156.53	328.63	520.27	653.31	786.35	919.39	1'052.43	1'185.47	1'318.51
46'807.34 - 46'925.55		41.83	71.56	156.42	326.87	518.05	650.76	783.47	916.17	1'048.88	1'181.59	1'314.30
46'925.56 - 47'043.74		41.79	71.48	156.30	325.11	515.83	648.20	780.58	912.95	1'045.33	1'177.70	1'310.08
47'043.75 - 47'161.95		41.75	71.41	156.18	323.35	513.62	645.66	777.71	909.75	1'041.79	1'173.84	1'305.88
47'161.96 - 47'280.13		41.71	71.33	156.07	321.59	511.40	643.11	774.82	906.53	1'038.24	1'169.95	1'301.66
47'280.14 - 47'398.33		41.52	71.08	155.67	319.83	509.18	640.56	771.93	903.31	1'034.69	1'166.07	1'297.44
47'398.34 - 47'516.53		41.33	70.82	155.27	318.08	506.97	638.02	769.06	900.11	1'031.15	1'162.20	1'293.24
47'516.54 - 47'634.73		41.13	70.56	154.87	316.32	504.75	635.46	766.18	896.89	1'027.60	1'158.31	1'289.03

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47'634.74 - 47'752.94		40.94	70.30	154.47	314.56	502.53	632.91	763.29	893.67	1'024.05	1'154.43	1'284.81
47'752.95 - 47'871.13		40.75	70.04	154.07	312.80	500.32	630.37	760.42	890.46	1'020.51	1'150.56	1'280.61
47'871.14 - 47'989.34		40.56	69.78	153.67	311.04	498.10	627.82	757.53	887.25	1'016.96	1'146.68	1'276.39
47'989.35 - 48'107.54		40.37	69.53	153.27	309.28	495.88	625.26	754.64	884.03	1'013.41	1'142.79	1'272.17
48'107.55 - 48'225.75		40.18	69.27	152.87	307.53	493.67	622.72	751.77	880.82	1'009.87	1'138.92	1'267.97
48'225.76 - 48'343.95		39.98	69.01	152.47	305.77	491.45	620.17	748.89	877.60	1'006.32	1'135.04	1'263.76
48'343.96 - 48'462.15		39.79	68.75	152.07	304.01	489.23	617.61	746.00	874.38	1'002.77	1'131.15	1'259.54
48'462.16 - 48'580.34		39.60	68.49	151.67	302.25	487.02	615.07	743.13	871.18	999.23	1'127.29	1'255.34
48'580.35 - 48'698.54		39.41	68.23	151.27	300.49	484.80	612.52	740.24	867.96	995.68	1'123.40	1'251.12
48'698.55 - 48'816.75		39.22	67.98	150.87	298.73	482.58	609.97	737.35	864.74	992.13	1'119.52	1'246.90
48'816.76 - 48'934.94		39.03	67.72	150.47	296.98	480.37	607.43	734.48	861.54	988.59	1'115.65	1'242.70
48'934.95 - 49'053.15		38.83	67.46	150.07	295.22	478.15	604.87	731.60	858.32	985.04	1'111.76	1'238.49
49'053.16 - 49'171.35		38.64	67.20	149.67	293.46	475.93	602.32	728.71	855.10	981.49	1'107.88	1'234.27
49'171.36 - 49'289.53		38.45	66.94	149.27	291.70	473.72	599.78	725.84	851.89	977.95	1'104.01	1'230.07
49'289.54 - 49'407.75		38.26	66.68	148.87	289.94	471.50	597.23	722.95	848.68	974.40	1'100.13	1'225.85
49'407.76 - 49'525.94		38.07	66.43	148.47	288.18	469.28	594.67	720.06	845.46	970.85	1'096.24	1'221.63
49'525.95 - 49'644.16		37.88	66.17	148.07	286.43	467.07	592.13	717.19	842.25	967.31	1'092.37	1'217.43
49'644.17 - 49'762.33		37.68	65.91	147.67	284.67	464.85	589.58	714.31	839.03	963.76	1'088.49	1'213.22
49'762.34 - 49'880.55		37.49	65.65	147.27	282.91	462.63	587.02	711.42	835.81	960.21	1'084.60	1'209.00
49'880.56 - 49'998.75		37.30	65.39	146.87	281.15	460.42	584.48	708.55	832.61	956.67	1'080.74	1'204.80
49'998.76 - 50'116.94		37.11	65.13	146.47	279.39	458.20	581.93	705.66	829.39	953.12	1'076.85	1'200.58
50'116.95 - 50'235.16		36.92	64.88	146.07	277.63	455.98	579.38	702.77	826.17	949.57	1'072.97	1'196.36
50'235.17 - 50'353.33		36.73	64.62	145.67	275.88	453.77	576.84	699.90	822.97	946.03	1'069.10	1'192.16
50'353.34 - 50'471.55		36.53	64.36	145.27	274.12	451.55	574.28	697.02	819.75	942.48	1'065.21	1'187.95
50'471.56 - 50'589.73		36.34	64.10	144.87	272.36	449.33	571.73	694.13	816.53	938.93	1'061.33	1'183.73
50'589.74 - 50'707.95		36.15	63.84	144.47	270.60	447.12	569.19	691.26	813.32	935.39	1'057.46	1'179.53
50'707.96 - 50'826.14		35.96	63.58	144.07	268.84	444.90	566.64	688.37	810.11	931.84	1'053.58	1'175.31
50'826.15 - 50'944.34		35.77	63.33	143.67	267.08	442.68	564.08	685.48	806.89	928.29	1'049.69	1'171.09
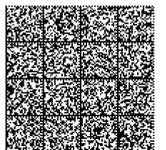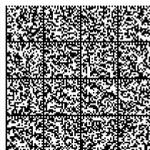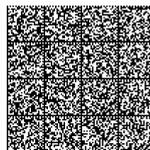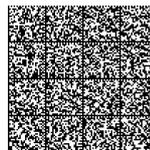
Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
50'944.35 - 51'062.54		35.58	63.07	143.27	265.33	440.47	561.54	682.61	803.68	924.75	1'045.82	1'166.89
51'062.55 - 51'180.75		35.38	62.81	142.87	263.57	438.25	558.99	679.73	800.46	921.20	1'041.94	1'162.68
51'180.76 - 51'298.95		35.19	62.55	142.47	261.81	436.03	556.43	676.84	797.24	917.65	1'038.05	1'158.46
51'298.96 - 51'417.17		35.00	62.29	142.07	260.05	433.82	553.89	673.97	794.04	914.11	1'034.19	1'154.26
51'417.18 - 51'535.35		34.81	62.03	141.67	258.29	431.60	551.34	671.08	790.82	910.56	1'030.30	1'150.04
51'535.36 - 51'653.56		34.62	61.78	141.27	256.53	429.38	548.79	668.19	787.60	907.01	1'026.42	1'145.82
51'653.57 - 51'771.76		34.43	61.52	140.87	254.78	427.17	546.25	665.32	784.40	903.47	1'022.55	1'141.62
51'771.77 - 51'889.96		34.23	61.26	140.47	253.02	424.95	543.69	662.44	781.18	899.92	1'018.66	1'137.41
51'889.97 - 52'008.16		34.04	61.00	140.07	251.26	422.73	541.14	659.55	777.96	896.37	1'014.78	1'133.19
52'008.17 - 52'126.35		33.85	60.74	139.67	249.50	420.52	538.60	656.68	774.75	892.83	1'010.91	1'128.99
52'126.36 - 52'244.54		33.66	60.48	139.27	247.74	418.30	536.05	653.79	771.54	889.28	1'007.03	1'124.77
52'244.55 - 52'362.74		33.47	60.23	138.87	245.98	416.08	533.49	650.90	768.32	885.73	1'003.14	1'120.55
52'362.75 - 52'480.96		33.28	59.97	138.47	244.23	413.87	530.95	648.03	765.11	882.19	999.27	1'116.35
52'480.97 - 52'599.16		33.08	59.71	138.07	242.47	411.65	528.40	645.15	761.89	878.64	995.39	1'112.14
52'599.17 - 52'717.36		32.89	59.45	137.67	240.71	409.43	525.84	642.26	758.67	875.09	991.50	1'107.92
52'717.37 - 52'835.55		32.70	59.19	137.27	238.95	407.22	523.30	639.39	755.47	871.55	987.64	1'103.72
52'835.56 - 52'953.75		32.51	58.93	136.87	237.19	405.00	520.75	636.50	752.25	868.00	983.75	1'099.50
52'953.76 - 53'071.96		32.32	58.68	136.47	235.43	402.78	518.20	633.61	749.03	864.45	979.87	1'095.28
53'071.97 - 53'190.16		32.13	58.42	136.07	233.68	400.57	515.66	630.74	745.83	860.91	976.00	1'091.08
53'190.17 - 53'308.36		31.93	58.16	135.67	233.03	399.70	514.66	629.61	744.57	859.52	974.48	1'089.43
53'308.37 - 53'426.56		31.74	57.90	135.27	232.39	398.83	513.65	628.48	743.30	858.13	972.95	1'087.78
53'426.57 - 53'544.76		31.55	57.64	134.87	231.75	397.97	512.67	627.36	742.06	856.75	971.45	1'086.14
53'544.77 - 53'662.98		31.36	57.38	134.47	231.11	397.10	511.67	626.23	740.80	855.36	969.93	1'084.49
53'662.99 - 53'781.15		31.17	57.13	134.07	230.47	396.23	510.66	625.10	739.53	853.97	968.40	1'082.84
53'781.16 - 53'899.36		30.98	56.87	133.67	229.83	395.37	509.68	623.98	738.29	852.59	966.90	1'081.20
53'899.37 - 54'017.55		30.78	56.61	133.27	229.18	394.50	508.68	622.85	737.03	851.20	965.38	1'079.55
54'017.56 - 54'135.76		30.59	56.35	132.87	228.54	393.63	507.67	621.72	735.76	849.81	963.85	1'077.90
54'135.77 - 54'253.95		30.40	56.09	132.47	227.90	392.77	506.69	620.60	734.52	848.43	962.35	1'076.26

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54'253.96 - 54'372.15		30.21	55.83	132.07	227.26	391.90	505.69	619.47	733.26	847.04	960.83	1'074.61
54'372.16 - 54'490.35		30.02	55.58	131.67	226.62	391.03	504.68	618.34	731.99	845.65	959.30	1'072.96
54'490.36 - 54'608.54		29.83	55.32	131.27	225.98	390.17	503.70	617.22	730.75	844.27	957.80	1'071.32
54'608.55 - 54'726.76		29.63	55.06	130.87	225.33	389.30	502.70	616.09	729.49	842.88	956.28	1'069.67
54'726.77 - 54'844.96		29.44	54.80	130.47	224.69	388.43	501.69	614.96	728.22	841.49	954.75	1'068.02
54'844.97 - 54'963.18		29.25	54.54	130.07	224.05	387.57	500.71	613.84	726.98	840.11	953.25	1'066.38
54'963.19 - 55'081.37		29.06	54.28	129.67	223.41	386.70	499.71	612.71	725.72	838.72	951.73	1'064.73
55'081.38 - 55'199.56		28.87	54.03	129.27	222.77	385.83	498.70	611.58	724.45	837.33	950.20	1'063.08
55'199.57 - 55'317.76		28.68	53.77	128.87	222.13	384.97	497.72	610.46	723.21	835.95	948.70	1'061.44
55'317.77 - 55'435.96		28.48	53.51	128.47	221.48	384.10	496.72	609.33	721.95	834.56	947.18	1'059.79
55'435.97 - 55'554.17		28.29	53.25	128.07	220.84	383.23	495.71	608.20	720.68	833.17	945.65	1'058.14
55'554.18 - 55'672.36		28.10	52.99	127.67	220.20	382.37	494.73	607.08	719.44	831.79	944.15	1'056.50
55'672.37 - 55'790.58		27.91	52.73	127.27	219.56	381.50	493.73	605.95	718.18	830.40	942.63	1'054.85
55'790.59 - 55'908.75		27.72	52.48	126.87	218.92	380.63	492.72	604.82	716.91	829.01	941.10	1'053.20
55'908.76 - 56'026.98		27.53	52.22	126.47	218.28	379.77	491.74	603.70	715.67	827.63	939.60	1'051.56
56'026.99 - 56'145.17		27.33	51.96	126.07	217.63	378.90	490.74	602.57	714.41	826.24	938.08	1'049.91
56'145.18 - 56'263.38		27.14	51.70	125.67	216.99	378.03	489.73	601.44	713.14	824.85	936.55	1'048.26
56'263.39 - 56'381.57		26.95	51.44	125.27	216.35	377.17	488.75	600.32	711.90	823.47	935.05	1'046.62
56'381.58 - 56'499.76		26.76	51.18	124.87	215.71	376.30	487.75	599.19	710.64	822.08	933.53	1'044.97
56'499.77 - 56'617.96		26.57	50.93	124.47	215.07	375.43	486.74	598.06	709.37	820.69	932.00	1'043.32
56'617.97 - 56'736.16		26.38	50.67	124.07	214.43	374.57	485.76	596.94	708.13	819.31	930.50	1'041.68
56'736.17 - 56'854.37		26.18	50.41	123.67	213.78	373.70	484.76	595.81	706.87	817.92	928.98	1'040.03
56'854.38 - 56'972.56		25.99	50.15	123.27	213.14	372.83	483.75	594.68	705.60	816.53	927.45	1'038.38
56'972.57 - 57'090.77		25.80	49.89	122.87	212.50	371.97	482.77	593.56	704.36	815.15	925.95	1'036.74
57'090.78 - 57'208.98		25.61	49.63	122.47	211.86	371.10	481.77	592.43	703.10	813.76	924.43	1'035.09
57'208.99 - 57'327.15		25.42	49.38	122.07	211.22	370.23	480.76	591.30	701.83	812.37	922.90	1'033.44
57'327.16 - 57'445.36		25.23	49.12	121.67	210.58	369.37	479.78	590.18	700.59	810.99	921.40	1'031.80
57'445.37 - 57'563.56		25.03	48.86	121.27	209.93	368.50	478.78	589.05	699.33	809.60	919.88	1'030.15

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57'563.57 - 57'681.76		24.84	48.60	120.87	209.29	367.63	477.77	587.92	698.06	808.21	918.35	1'028.50
57'681.77 - 57'799.96		24.65	48.34	120.47	208.65	366.77	476.79	586.80	696.82	806.83	916.85	1'026.86
57'799.97 - 57'918.17		24.46	48.08	120.07	208.01	365.90	475.79	585.67	695.56	805.44	915.33	1'025.21
57'918.18 - 58'036.38		24.27	47.83	119.67	207.37	365.03	474.78	584.54	694.29	804.05	913.80	1'023.56
58'036.39 - 58'154.56		24.08	47.57	119.27	206.73	364.17	473.80	583.42	693.05	802.67	912.30	1'021.92
58'154.57 - 58'272.78		23.88	47.31	118.87	206.08	363.30	472.80	582.29	691.79	801.28	910.78	1'020.27
58'272.79 - 58'390.97		23.69	47.05	118.47	205.44	362.43	471.79	581.16	690.52	799.89	909.25	1'018.62
58'390.98 - 58'509.19		23.50	46.79	118.07	204.80	361.57	470.81	580.04	689.28	798.51	907.75	1'016.98
58'509.20 - 58'627.36		23.31	46.53	117.67	204.16	360.70	469.81	578.91	688.02	797.12	906.23	1'015.33
58'627.37 - 58'745.58		23.12	46.28	117.27	203.52	359.83	468.80	577.78	686.75	795.73	904.70	1'013.68
58'745.59 - 58'863.76		22.93	46.02	116.87	202.88	358.97	467.82	576.66	685.51	794.35	903.20	1'012.04
58'863.77 - 58'981.97		22.73	45.76	116.47	202.23	358.10	466.82	575.53	684.25	792.96	901.68	1'010.39
58'981.98 - 59'100.17		22.54	45.50	116.07	201.59	357.23	465.81	574.40	682.98	791.57	900.15	1'008.74
59'100.18 - 59'218.37		22.35	45.24	115.67	200.95	356.37	464.83	573.28	681.74	790.19	898.65	1'007.10
59'218.38 - 59'336.58		22.16	44.98	115.27	200.31	355.50	463.83	572.15	680.48	788.80	897.13	1'005.45
59'336.59 - 59'454.78		21.97	44.73	114.87	199.67	354.63	462.82	571.02	679.21	787.41	895.60	1'003.80
59'454.79 - 59'572.98		21.78	44.47	114.47	199.03	353.77	461.84	569.90	677.97	786.03	894.10	1'002.16
59'572.99 - 59'691.18		21.58	44.21	114.07	198.38	352.90	460.84	568.77	676.71	784.64	892.58	1'000.51
59'691.19 - 59'809.39		21.39	43.95	113.67	197.74	352.03	459.83	567.64	675.44	783.25	891.05	998.86
59'809.40 - 59'927.58		21.20	43.69	113.27	197.10	351.17	458.85	566.52	674.20	781.87	889.55	997.22
59'927.59 - 60'045.79		21.01	43.43	112.87	196.46	350.30	457.85	565.39	672.94	780.48	888.03	995.57
60'045.80 - 60'163.97		20.82	43.18	112.47	195.82	349.43	456.84	564.26	671.67	779.09	886.50	993.92
60'163.98 - 60'282.17		20.63	42.92	112.07	195.18	348.57	455.86	563.14	670.43	777.71	885.00	992.28
60'282.18 - 60'400.37		20.43	42.66	111.67	194.53	347.70	454.86	562.01	669.17	776.32	883.48	990.63
60'400.38 - 60'518.58		20.24	42.40	111.27	193.89	346.83	453.85	560.88	667.90	774.93	881.95	988.98
60'518.59 - 60'636.79		20.05	42.14	110.87	193.25	345.97	452.87	559.76	666.66	773.55	880.45	987.34
60'636.80 - 60'754.98		19.86	41.88	110.47	192.61	345.10	451.87	558.63	665.40	772.16	878.93	985.69
60'754.99 - 60'873.17		19.67	41.63	110.07	191.97	344.23	450.86	557.50	664.13	770.77	877.40	984.04

Indicatore della situazione reddituale (euro)		Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60'873.18 -	60'991.37		19.48	41.37	109.67	191.33	343.37	449.88	556.38	662.89	769.39	875.90	982.40
60'991.38 -	61'109.57		19.28	41.11	109.27	190.68	342.50	448.88	555.25	661.63	768.00	874.38	980.75
61'109.58 -	61'227.77		19.09	40.85	108.87	190.04	341.63	447.87	554.12	660.36	766.61	872.85	979.10
61'227.78 -	61'345.97		18.90	40.59	108.47	189.40	340.77	446.89	553.00	659.12	765.23	871.35	977.46
61'345.98 -	61'464.17		18.71	40.33	108.07	188.76	339.90	445.89	551.87	657.86	763.84	869.83	975.81
61'464.18 -	61'582.38		18.52	40.08	107.67	188.12	339.03	444.88	550.74	656.59	762.45	868.30	974.16
61'582.39 -	61'700.59		18.33	39.82	107.27	187.48	338.17	443.90	549.62	655.35	761.07	866.80	972.52
61'700.60 -	61'818.78		18.13	39.56	106.87	186.83	337.30	442.90	548.49	654.09	759.68	865.28	970.87
61'818.79 -	61'936.98		17.94	39.30	106.47	186.19	336.43	441.89	547.36	652.82	758.29	863.75	969.22
61'936.99 -	62'055.18		17.75	39.04	106.07	185.55	335.57	440.91	546.24	651.58	756.91	862.25	967.58
62'055.19 -	62'173.38		17.56	38.78	105.67	184.91	334.70	439.91	545.11	650.32	755.52	860.73	965.93
62'173.39 -	62'291.59		17.37	38.53	105.27	184.27	333.83	438.90	543.98	649.05	754.13	859.20	964.28
62'291.60 -	62'409.79		17.18	38.27	104.87	183.63	332.97	437.92	542.86	647.81	752.75	857.70	962.64
62'409.80 -	62'527.98		16.98	38.01	104.47	182.98	332.10	436.92	541.73	646.55	751.36	856.18	960.99
62'527.99 -	62'646.18		16.79	37.75	104.07	182.34	331.23	435.91	540.60	645.28	749.97	854.65	959.34
62'646.19 -	62'764.40		16.60	37.49	103.67	181.71	330.37	434.93	539.48	644.04	748.59	853.15	957.70
62'764.41 -	62'882.60		16.41	37.23	103.27	181.08	329.50	433.93	538.35	642.78	747.20	851.63	956.05
62'882.61 -	63'000.81		16.22	36.98	102.87	180.44	328.63	432.92	537.22	641.51	745.81	850.10	954.40
63'000.82 -	63'118.99		16.03	36.72	102.47	179.81	327.77	431.94	536.10	640.27	744.43	848.60	952.76
63'119.00 -	63'237.18		15.83	36.46	102.07	179.18	326.90	430.94	534.97	639.01	743.04	847.08	951.11
63'237.19 -	63'355.38		15.64	36.20	101.67	178.54	326.03	429.93	533.84	637.74	741.65	845.55	949.46
63'355.39 -	63'473.58		15.45	35.94	101.27	177.91	325.17	428.95	532.72	636.50	740.27	844.05	947.82
63'473.59 -	63'591.79		15.26	35.68	100.87	177.28	324.30	427.95	531.59	635.24	738.88	842.53	946.17
63'591.80 -	63'709.98		15.07	35.42	100.47	176.64	323.43	426.94	530.46	633.97	737.49	841.00	944.52
63'709.99 -	63'828.19		14.88	35.17	100.07	176.01	322.57	425.96	529.34	632.73	736.11	839.50	942.88
63'828.20 -	63'946.37		14.68	34.91	99.67	175.38	321.70	424.96	528.21	631.47	734.72	837.98	941.23
63'946.38 -	64'064.59		14.49	34.65	99.27	174.74	320.83	423.95	527.08	630.20	733.33	836.45	939.58
64'064.60 -	64'182.78		14.30	34.39	98.87	174.11	319.97	422.97	525.96	628.96	731.95	834.95	937.94
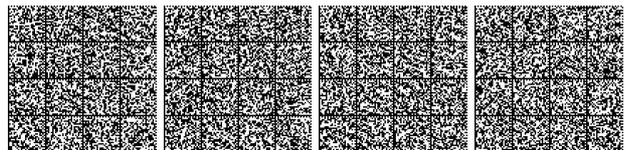
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64'182.79 - 64'300.99		14.11	34.13	98.47	173.48	319.10	421.97	524.83	627.70	730.56	833.43	936.29
64'301.00 - 64'419.19		13.92	33.87	98.07	172.84	318.23	420.96	523.70	626.43	729.17	831.90	934.64
64'419.20 - 64'537.39		13.73	33.62	97.67	172.21	317.37	419.98	522.58	625.19	727.79	830.40	933.00
64'537.40 - 64'655.59		13.53	33.36	97.27	171.58	316.50	418.98	521.45	623.93	726.40	828.88	931.35
64'655.60 - 64'773.79		13.34	33.10	96.87	170.94	315.63	417.97	520.32	622.66	725.01	827.35	929.70
64'773.80 - 64'892.00		13.15	32.84	96.47	170.31	314.77	416.99	519.20	621.42	723.63	825.85	928.06
64'892.01 - 65'010.17		12.96	32.58	96.07	169.68	313.90	415.99	518.07	620.16	722.24	824.33	926.41
65'010.18 - 65'128.38		12.77	32.32	95.67	169.04	313.03	414.98	516.94	618.89	720.85	822.80	924.76
65'128.39 - 65'246.59		12.58	32.07	95.27	168.41	312.17	414.00	515.82	617.65	719.47	821.30	923.12
65'246.60 - 65'364.78		12.38	31.81	94.87	167.78	311.30	413.00	514.69	616.39	718.08	819.78	921.47
65'364.79 - 65'482.99		12.19	31.55	94.47	167.14	310.43	411.99	513.56	615.12	716.69	818.25	919.82
65'483.00 - 65'601.18		12.00	31.29	94.07	166.51	309.57	411.01	512.44	613.88	715.31	816.75	918.18
65'601.19 - 65'719.39		11.81	31.03	93.67	165.88	308.70	410.01	511.31	612.62	713.92	815.23	916.53
65'719.40 - 65'837.59		11.62	30.77	93.27	165.24	307.83	409.00	510.18	611.35	712.53	813.70	914.88
65'837.60 - 65'955.80		11.43	30.52	92.87	164.61	306.97	408.02	509.06	610.11	711.15	812.20	913.24
65'955.81 - 66'074.01		11.23	30.26	92.47	163.98	306.10	407.02	507.93	608.85	709.76	810.68	911.59
66'074.02 - 66'192.18		11.04	30.00	92.07	163.34	305.23	406.01	506.80	607.58	708.37	809.15	909.94
66'192.19 - 66'310.41		10.85	29.74	91.67	162.71	304.29	404.93	505.58	606.22	706.86	807.51	908.15
66'310.42 - 66'428.60		10.66	29.48	91.27	162.08	303.35	403.85	504.36	604.86	705.36	805.86	906.37
66'428.61 - 66'546.82		10.47	29.22	90.87	161.44	302.41	402.77	503.13	603.49	703.86	804.22	904.58
66'546.83 - 66'665.01		10.28	28.97	90.47	160.81	301.47	401.69	501.91	602.13	702.35	802.57	902.79
66'665.02 - 66'783.20		10.08	28.71	90.07	160.18	300.53	400.61	500.69	600.77	700.85	800.93	901.01
66'783.21 - 66'901.40		9.89	28.45	89.67	159.54	299.58	399.52	499.45	599.39	699.33	799.27	899.20
66'901.41 - 67'019.59		9.70	28.19	89.27	158.91	298.64	398.44	498.23	598.03	697.82	797.62	897.42
67'019.60 - 67'137.81		9.51	27.93	88.87	158.28	297.70	397.36	497.01	596.67	696.32	795.98	895.63
67'137.82 - 67'255.99		9.32	27.67	88.47	157.64	296.76	396.27	495.79	595.30	694.82	794.33	893.84
67'256.00 - 67'374.21		9.13	27.42	88.07	157.01	295.82	395.19	494.57	593.94	693.31	792.69	892.06
67'374.22 - 67'492.40		8.93	27.16	87.67	156.38	294.88	394.11	493.34	592.58	691.81	791.04	890.27
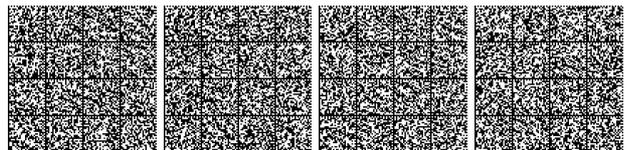
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67'492.41 - 67'610.59		8.74	26.90	87.27	155.74	293.93	393.02	492.11	591.20	690.29	789.38	888.47
67'610.60 - 67'728.79		8.55	26.64	86.87	155.11	292.99	391.94	490.89	589.84	688.78	787.73	886.68
67'728.80 - 67'847.00		8.36	26.38	86.47	154.48	292.05	390.86	489.67	588.47	687.28	786.09	884.90
67'847.01 - 67'965.20		8.17	26.12	86.07	153.84	291.11	389.78	488.44	587.11	685.78	784.44	883.11
67'965.21 - 68'083.39		7.98	25.87	85.67	153.21	290.17	388.70	487.22	585.75	684.27	782.80	881.32
68'083.40 - 68'201.59		7.78	25.61	85.27	152.58	289.23	387.61	486.00	584.38	682.77	781.15	879.54
68'201.60 - 68'319.79		7.59	25.35	84.87	151.94	288.28	386.52	484.76	583.01	681.25	779.49	877.73
68'319.80 - 68'437.99		7.40	25.09	84.47	151.31	287.34	385.44	483.54	581.64	679.74	777.85	875.95
68'438.00 - 68'556.19		7.21	24.83	84.07	150.68	286.40	384.36	482.32	580.28	678.24	776.20	874.16
68'556.20 - 68'674.40		7.02	24.57	83.67	150.04	285.46	383.28	481.10	578.92	676.74	774.56	872.37
68'674.41 - 68'792.60		6.83	24.32	83.27	149.41	284.52	382.20	479.88	577.55	675.23	772.91	870.59
68'792.61 - 68'910.81		6.63	24.06	82.87	148.78	283.58	381.12	478.65	576.19	673.73	771.27	868.80
68'910.82 - 69'029.00		6.44	23.80	82.47	148.14	282.63	380.02	477.42	574.81	672.21	769.60	867.00
69'029.01 - 69'147.21		6.25	23.54	82.07	147.51	281.69	378.94	476.20	573.45	670.70	767.96	865.21
69'147.22 - 69'265.40		6.06	23.28	81.67	146.88	280.75	377.86	474.98	572.09	669.20	766.31	863.43
69'265.41 - 69'383.61		5.87	23.02	81.27	146.24	279.81	376.78	473.75	570.72	667.70	764.67	861.64
69'383.62 - 69'501.81		5.68	22.77	80.87	145.61	278.87	375.70	472.53	569.36	666.19	763.02	859.85
69'501.82 - 69'620.02		5.48	22.51	80.47	144.98	277.93	374.62	471.31	568.00	664.69	761.38	858.07
69'620.03 - 69'738.20		5.29	22.25	80.07	144.34	276.98	373.53	470.07	566.62	663.17	759.72	856.26
69'738.21 - 69'856.40		5.10	21.99	79.67	143.71	276.04	372.45	468.85	565.26	661.66	758.07	854.48
69'856.41 - 69'974.60		4.91	21.73	79.27	143.08	275.10	371.37	467.63	563.90	660.16	756.43	852.69
69'974.61 - 70'092.81		4.72	21.47	78.87	142.44	274.16	370.28	466.41	562.53	658.66	754.78	850.90
70'092.82 - 70'211.01		4.53	21.22	78.47	141.81	273.22	369.20	465.19	561.17	657.15	753.14	849.12
70'211.02 - 70'329.22		4.33	20.96	78.07	141.18	272.28	368.12	463.96	559.81	655.65	751.49	847.33
70'329.23 - 70'447.41		4.14	20.70	77.67	140.54	271.33	367.03	462.73	558.43	654.13	749.83	845.53
70'447.42 - 70'565.60		3.95	20.44	77.27	139.91	270.39	365.95	461.51	557.07	652.62	748.18	843.74
70'565.61 - 70'683.81		3.76	20.18	76.87	139.28	269.45	364.87	460.29	555.70	651.12	746.54	841.96
70'683.82 - 70'802.01		3.57	19.92	76.47	138.64	268.51	363.79	459.06	554.34	649.62	744.89	840.17
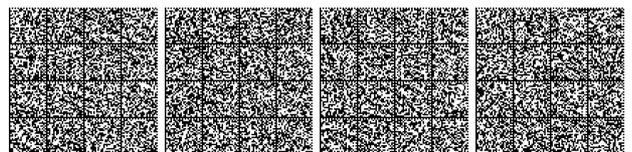
Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
70'802.02 - 70'920.22		3.38	19.67	76.07	138.01	267.57	362.71	457.84	552.98	648.11	743.25	838.38
70'920.23 - 71'038.41		3.18	19.41	75.67	137.38	266.63	361.62	456.62	551.61	646.61	741.60	836.60
71'038.42 - 71'156.61		2.99	19.15	75.27	136.74	265.68	360.53	455.38	550.24	645.09	739.94	834.79
71'156.62 - 71'274.80		2.80	18.89	74.87	136.11	264.74	359.45	454.16	548.87	643.58	738.30	833.01
71'274.81 - 71'393.00		2.61	18.63	74.47	135.48	263.80	358.37	452.94	547.51	642.08	736.65	831.22
71'393.01 - 71'511.20		2.42	18.37	74.07	134.84	262.86	357.29	451.72	546.15	640.58	735.01	829.43
71'511.21 - 71'629.42		2.23	18.12	73.67	134.21	261.92	356.21	450.50	544.78	639.07	733.36	827.65
71'629.43 - 71'747.60		2.03	17.86	73.27	133.58	260.98	355.13	449.27	543.42	637.57	731.72	825.86
71'747.61 - 71'865.81		1.84	17.60	72.87	132.94	260.03	354.03	448.04	542.04	636.05	730.05	824.06
71'865.82 - 71'983.99		1.65	17.34	72.47	132.31	259.09	352.95	446.82	540.68	634.54	728.41	822.27
71'984.00 - 72'102.21		1.46	17.08	72.07	131.68	258.15	351.87	445.60	539.32	633.04	726.76	820.49
72'102.22 - 72'220.41		1.27	16.82	71.67	131.04	257.21	350.79	444.37	537.95	631.54	725.12	818.70
72'220.42 - 72'338.60		1.08	16.57	71.27	130.41	256.27	349.71	443.15	536.59	630.03	723.47	816.91
72'338.61 - 72'456.82		0.88	16.31	70.87	129.78	255.33	348.63	441.93	535.23	628.53	721.83	815.13
72'456.83 - 72'575.01		0.69	16.05	70.47	129.14	254.38	347.54	440.69	533.85	627.01	720.17	813.32
72'575.02 - 72'693.22		0.50	15.79	70.07	128.51	253.44	346.46	439.47	532.49	625.50	718.52	811.54
72'693.23 - 72'811.41		0.31	15.53	69.67	127.88	252.50	345.38	438.25	531.13	624.00	716.88	809.75
72'811.42 - 72'929.61		0.12	15.27	69.27	127.24	251.56	344.29	437.03	529.76	622.50	715.23	807.96
72'929.62 - 73'047.80			15.02	68.87	126.61	250.62	343.21	435.81	528.40	620.99	713.59	806.18
73'047.81 - 73'166.01			14.76	68.47	125.98	249.68	342.13	434.58	527.04	619.49	711.94	804.39
73'166.02 - 73'284.23			14.50	68.07	125.34	248.73	341.04	433.35	525.66	617.97	710.28	802.59
73'284.24 - 73'402.42			14.24	67.67	124.71	247.79	339.96	432.13	524.30	616.46	708.63	800.80
73'402.43 - 73'520.62			13.98	67.27	124.08	246.85	338.88	430.91	522.93	614.96	706.99	799.02
73'520.63 - 73'638.82			13.72	66.87	123.44	245.91	337.80	429.68	521.57	613.46	705.34	797.23
73'638.83 - 73'757.03			13.47	66.47	122.81	244.97	336.72	428.46	520.21	611.95	703.70	795.44
73'757.04 - 73'875.24			13.21	66.07	122.18	244.03	335.63	427.24	518.84	610.45	702.05	793.66
73'875.25 - 73'993.43			12.95	65.67	121.54	243.08	334.54	426.00	517.47	608.93	700.39	791.85
73'993.44 - 74'111.61			12.69	65.27	120.91	242.14	333.46	424.78	516.10	607.42	698.75	790.07
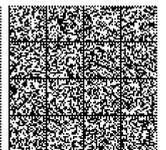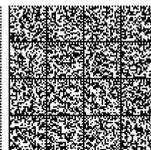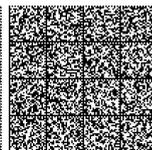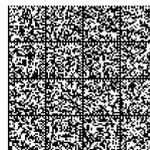
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74'111.62 - 74'229.81			12.43	64.87	120.28	241.20	332.38	423.56	514.74	605.92	697.10	788.28
74'229.82 - 74'348.02			12.17	64.47	119.64	240.26	331.30	422.34	513.38	604.42	695.46	786.49
74'348.03 - 74'466.22			11.92	64.07	119.01	239.32	330.22	421.12	512.01	602.91	693.81	784.71
74'466.23 - 74'584.41			11.66	63.67	118.38	238.38	329.14	419.89	510.65	601.41	692.17	782.92
74'584.42 - 74'702.60			11.40	63.27	117.74	237.43	328.04	418.66	509.27	599.89	690.50	781.12
74'702.61 - 74'820.81			11.14	62.87	117.11	236.49	326.96	417.44	507.91	598.38	688.86	779.33
74'820.82 - 74'939.01			10.88	62.47	116.48	235.55	325.88	416.22	506.55	596.88	687.21	777.55
74'939.02 - 75'057.20			10.62	62.07	115.84	234.61	324.80	414.99	505.18	595.38	685.57	775.76
75'057.21 - 75'175.42			10.37	61.67	115.21	233.67	323.72	413.77	503.82	593.87	683.92	773.97
75'175.43 - 75'293.61			10.11	61.27	114.58	232.73	322.64	412.55	502.46	592.37	682.28	772.19
75'293.62 - 75'411.82			9.85	60.87	113.94	231.78	321.55	411.31	501.08	590.85	680.62	770.38
75'411.83 - 75'530.03			9.59	60.47	113.31	230.84	320.47	410.09	499.72	589.34	678.97	768.60
75'530.04 - 75'648.23			9.33	60.07	112.68	229.90	319.39	408.87	498.36	587.84	677.33	766.81
75'648.24 - 75'766.43			9.07	59.67	112.04	228.96	318.30	407.65	496.99	586.34	675.68	765.02
75'766.44 - 75'884.63			8.82	59.27	111.41	228.02	317.22	406.43	495.63	584.83	674.04	763.24
75'884.64 - 76'002.83			8.56	58.87	110.78	227.08	316.14	405.20	494.27	583.33	672.39	761.45
76'002.84 - 76'121.02			8.30	58.47	110.14	226.13	315.05	403.97	492.89	581.81	670.73	759.65
76'121.03 - 76'239.23			8.04	58.07	109.51	225.19	313.97	402.75	491.53	580.30	669.08	757.86
76'239.24 - 76'357.41			7.78	57.67	108.88	224.25	312.89	401.53	490.16	578.80	667.44	756.08
76'357.42 - 76'475.62			7.52	57.27	108.24	223.31	311.81	400.30	488.80	577.30	665.79	754.29
76'475.63 - 76'593.81			7.27	56.87	107.61	222.37	310.73	399.08	487.44	575.79	664.15	752.50
76'593.82 - 76'712.03			7.01	56.47	106.98	221.43	309.64	397.86	486.07	574.29	662.50	750.72
76'712.04 - 76'830.23			6.75	56.07	106.34	220.48	308.55	396.62	484.70	572.77	660.84	748.91
76'830.24 - 76'948.43			6.49	55.67	105.71	219.54	307.47	395.40	483.33	571.26	659.20	747.13
76'948.44 - 77'066.63			6.23	55.27	105.08	218.60	306.39	394.18	481.97	569.76	657.55	745.34
77'066.64 - 77'184.83			5.97	54.87	104.44	217.66	305.31	392.96	480.61	568.26	655.91	743.55
77'184.84 - 77'303.03			5.72	54.47	103.81	216.72	304.23	391.74	479.24	566.75	654.26	741.77
77'303.04 - 77'421.24			5.46	54.07	103.18	215.78	303.15	390.51	477.88	565.25	652.62	739.98

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77'421.25 - 77'539.44			5.20	53.67	102.54	214.83	302.05	389.28	476.50	563.73	650.95	738.18
77'539.45 - 77'657.65			4.94	53.27	101.91	213.89	300.97	388.06	475.14	562.22	649.31	736.39
77'657.66 - 77'775.82			4.68	52.87	101.28	212.95	299.89	386.84	473.78	560.72	647.66	734.61
77'775.83 - 77'894.03			4.42	52.47	100.64	212.01	298.81	385.61	472.41	559.22	646.02	732.82
77'894.04 - 78'012.23			4.17	52.07	100.01	211.07	297.73	384.39	471.05	557.71	644.37	731.03
78'012.24 - 78'130.42			3.91	51.67	99.38	210.13	296.65	383.17	469.69	556.21	642.73	729.25
78'130.43 - 78'248.63			3.65	51.27	98.74	209.18	295.56	381.93	468.31	554.69	641.07	727.44
78'248.64 - 78'366.82			3.39	50.87	98.11	208.24	294.48	380.71	466.95	553.18	639.42	725.66
78'366.83 - 78'485.02			3.13	50.47	97.48	207.30	293.40	379.49	465.59	551.68	637.78	723.87
78'485.03 - 78'603.21			2.87	50.07	96.84	206.36	292.31	378.27	464.22	550.18	636.13	722.08
78'603.22 - 78'721.42			2.62	49.67	96.21	205.42	291.23	377.05	462.86	548.67	634.49	720.30
78'721.43 - 78'839.62			2.36	49.27	95.58	204.48	290.15	375.82	461.50	547.17	632.84	718.51
78'839.63 - 78'957.83			2.10	48.87	94.94	203.53	289.06	374.59	460.12	545.65	631.18	716.71
78'957.84 - 79'076.03			1.84	48.47	94.31	202.59	287.98	373.37	458.76	544.14	629.53	714.92
79'076.04 - 79'194.24			1.58	48.07	93.68	201.65	286.90	372.15	457.39	542.64	627.89	713.14
79'194.25 - 79'312.43			1.32	47.67	93.04	200.71	285.82	370.92	456.03	541.14	626.24	711.35
79'312.44 - 79'430.63			1.07	47.27	92.41	199.77	284.74	369.70	454.67	539.63	624.60	709.56
79'430.64 - 79'548.83			0.81	46.87	91.78	198.83	283.65	368.48	453.30	538.13	622.95	707.78
79'548.84 - 79'667.03			0.55	46.47	91.14	197.88	282.56	367.24	451.93	536.61	621.29	705.97
79'667.04 - 79'785.23			0.29	46.07	90.51	196.94	281.48	366.02	450.56	535.10	619.65	704.19
79'785.24 - 79'903.43			0.03	45.67	89.88	196.00	280.40	364.80	449.20	533.60	618.00	702.40
79'903.44 - 80'021.63				45.27	89.24	195.06	279.32	363.58	447.84	532.10	616.36	700.61
80'021.64 - 80'139.84				44.87	88.61	194.12	278.24	362.36	446.47	530.59	614.71	698.83
80'139.85 - 80'258.04				44.47	87.98	193.18	277.16	361.13	445.11	529.09	613.07	697.04
80'258.05 - 80'376.24				44.07	87.34	192.23	276.06	359.90	443.73	527.57	611.40	695.24
80'376.25 - 80'494.46				43.67	86.71	191.29	274.98	358.68	442.37	526.06	609.76	693.45
80'494.47 - 80'612.65				43.27	86.08	190.35	273.90	357.46	441.01	524.56	608.11	691.67
80'612.66 - 80'730.85				42.87	85.44	189.41	272.82	356.23	439.64	523.06	606.47	689.88

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80'730.86 - 80'849.03				42.47	84.81	188.47	271.74	355.01	438.28	521.55	604.82	688.09
80'849.04 - 80'967.23				42.07	84.18	187.53	270.66	353.79	436.92	520.05	603.18	686.31
80'967.24 - 81'085.43				41.67	83.54	186.58	269.57	352.55	435.54	518.53	601.52	684.50
81'085.44 - 81'203.64				41.27	82.91	185.64	268.49	351.33	434.18	517.02	599.87	682.72
81'203.65 - 81'321.86				40.87	82.28	184.70	267.41	350.11	432.82	515.52	598.23	680.93
81'321.87 - 81'440.03				40.47	81.64	183.76	266.32	348.89	431.45	514.02	596.58	679.14
81'440.04 - 81'558.24				40.07	81.01	182.82	265.24	347.67	430.09	512.51	594.94	677.36
81'558.25 - 81'676.43				39.67	80.38	181.88	264.16	346.44	428.73	511.01	593.29	675.57
81'676.44 - 81'794.63				39.27	79.74	180.93	263.07	345.21	427.35	509.49	591.63	673.77
81'794.64 - 81'912.83				38.87	79.11	179.99	261.99	343.99	425.99	507.98	589.98	671.98
81'912.84 - 82'031.03				38.47	78.48	179.05	260.91	342.77	424.62	506.48	588.34	670.20
82'031.04 - 82'149.23				38.07	77.84	178.11	259.83	341.54	423.26	504.98	586.69	668.41
82'149.24 - 82'267.43				37.67	77.21	177.17	258.75	340.32	421.90	503.47	585.05	666.62
82'267.44 - 82'385.64				37.27	76.58	176.23	257.66	339.10	420.53	501.97	583.40	664.84
82'385.65 - 82'503.85				36.87	75.94	175.28	256.57	337.86	419.16	500.45	581.74	663.03
82'503.86 - 82'622.04				36.47	75.31	174.34	255.49	336.64	417.79	498.94	580.10	661.25
82'622.05 - 82'740.25				36.07	74.68	173.40	254.41	335.42	416.43	497.44	578.45	659.46
82'740.26 - 82'858.43				35.67	74.04	172.46	253.33	334.20	415.07	495.94	576.81	657.67
82'858.44 - 82'976.64				35.27	73.41	171.52	252.25	332.98	413.70	494.43	575.16	655.89
82'976.65 - 83'094.83				34.87	72.78	170.58	251.17	331.75	412.34	492.93	573.52	654.10
83'094.84 - 83'213.05				34.47	72.14	169.63	250.07	330.52	410.96	491.41	571.85	652.30
83'213.06 - 83'331.23				34.07	71.51	168.69	248.99	329.30	409.60	489.90	570.21	650.51
83'331.24 - 83'449.44				33.67	70.88	167.75	247.91	328.08	408.24	488.40	568.56	648.73
83'449.45 - 83'567.65				33.27	70.24	166.81	246.83	326.85	406.87	486.90	566.92	646.94
83'567.66 - 83'685.85				32.87	69.61	165.87	245.75	325.63	405.51	485.39	565.27	645.15
83'685.86 - 83'804.06				32.47	68.98	164.93	244.67	324.41	404.15	483.89	563.63	643.37
83'804.07 - 83'922.24				32.07	68.34	163.98	243.58	323.17	402.77	482.37	561.97	641.56
83'922.25 - 84'040.46				31.67	67.71	163.04	242.50	321.95	401.41	480.86	560.32	639.78

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84'040.47 - 84'158.65				31.27	67.08	162.10	241.42	320.73	400.05	479.36	558.68	637.99
84'158.66 - 84'276.86				30.87	66.44	161.16	240.33	319.51	398.68	477.86	557.03	636.20
84'276.87 - 84'395.05				30.47	65.81	160.22	239.25	318.29	397.32	476.35	555.39	634.42
84'395.06 - 84'513.25				30.07	65.18	159.28	238.17	317.06	395.96	474.85	553.74	632.63
84'513.26 - 84'631.45				29.67	64.54	158.33	237.08	315.83	394.58	473.33	552.08	630.83
84'631.46 - 84'749.66				29.27	63.91	157.39	236.00	314.61	393.22	471.82	550.43	629.04
84'749.67 - 84'867.87				28.87	63.28	156.45	234.92	313.39	391.85	470.32	548.79	627.26
84'867.88 - 84'986.06				28.47	62.64	155.51	233.84	312.16	390.49	468.82	547.14	625.47
84'986.07 - 85'104.24				28.07	62.01	154.57	232.76	310.94	389.13	467.31	545.50	623.68
85'104.25 - 85'222.44				27.67	61.38	153.63	231.67	309.72	387.76	465.81	543.85	621.90
85'222.45 - 85'340.64				27.27	60.74	152.68	230.58	308.48	386.39	464.29	542.19	620.09
85'340.65 - 85'458.84				26.87	60.11	151.74	229.50	307.26	385.02	462.78	540.55	618.31
85'458.85 - 85'577.05				26.47	59.48	150.80	228.42	306.04	383.66	461.28	538.90	616.52
85'577.06 - 85'695.24				26.07	58.84	149.86	227.34	304.82	382.30	459.78	537.26	614.73
85'695.25 - 85'813.42				25.67	58.21	148.92	226.26	303.60	380.93	458.27	535.61	612.95
85'813.43 - 85'931.64				25.27	57.58	147.98	225.18	302.37	379.57	456.77	533.97	611.16
85'931.65 - 86'049.85				24.87	56.94	147.03	224.08	301.14	378.19	455.25	532.30	609.36
86'049.86 - 86'168.05				24.47	56.31	146.09	223.00	299.92	376.83	453.74	530.66	607.57
86'168.06 - 86'286.25				24.07	55.68	145.15	221.92	298.70	375.47	452.24	529.01	605.79
86'286.26 - 86'404.45				23.67	55.04	144.21	220.84	297.47	374.10	450.74	527.37	604.00
86'404.46 - 86'522.66				23.27	54.41	143.27	219.76	296.25	372.74	449.23	525.72	602.21
86'522.67 - 86'640.85				22.87	53.78	142.33	218.68	295.03	371.38	447.73	524.08	600.43
86'640.86 - 86'759.06				22.47	53.14	141.38	217.59	293.79	370.00	446.21	522.42	598.62
86'759.07 - 86'877.26				22.07	52.51	140.44	216.51	292.57	368.64	444.70	520.77	596.84
86'877.27 - 86'995.46				21.67	51.88	139.50	215.43	291.35	367.28	443.20	519.13	595.05
86'995.47 - 87'113.67				21.27	51.24	138.56	214.34	290.13	365.91	441.70	517.48	593.26
87'113.68 - 87'231.87				20.87	50.61	137.62	213.26	288.91	364.55	440.19	515.84	591.48
87'231.88 - 87'350.06				20.47	49.98	136.68	212.18	287.68	363.19	438.69	514.19	589.69
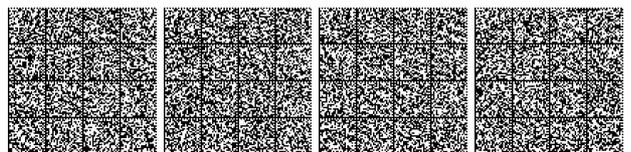
Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
87'350.07 - 87'468.25				20.07	49.34	135.73	211.09	286.45	361.81	437.17	512.53	587.89
87'468.26 - 87'586.45				19.67	48.71	134.79	210.01	285.23	360.45	435.66	510.88	586.10
87'586.46 - 87'704.65				19.27	48.08	133.85	208.93	284.01	359.08	434.16	509.24	584.32
87'704.66 - 87'822.86				18.87	47.44	132.91	207.85	282.78	357.72	432.66	507.59	582.53
87'822.87 - 87'941.06				18.47	46.81	131.97	206.77	281.56	356.36	431.15	505.95	580.74
87'941.07 - 88'059.26				18.07	46.18	131.03	205.68	280.34	354.99	429.65	504.30	578.96
88'059.27 - 88'177.45				17.67	45.54	130.08	204.59	279.10	353.62	428.13	502.64	577.15
88'177.46 - 88'295.67				17.27	44.91	129.14	203.51	277.88	352.25	426.62	501.00	575.37
88'295.68 - 88'413.86				16.87	44.28	128.20	202.43	276.66	350.89	425.12	499.35	573.58
88'413.87 - 88'532.08				16.47	43.64	127.26	201.35	275.44	349.53	423.62	497.71	571.79
88'532.09 - 88'650.27				16.07	43.01	126.32	200.27	274.22	348.16	422.11	496.06	570.01
88'650.28 - 88'768.46				15.67	42.38	125.38	199.19	272.99	346.80	420.61	494.42	568.22
88'768.47 - 88'886.66				15.27	41.74	124.43	198.09	271.76	345.42	419.09	492.75	566.42
88'886.67 - 89'004.84				14.87	41.11	123.49	197.01	270.54	344.06	417.58	491.11	564.63
89'004.85 - 89'123.05				14.47	40.48	122.55	195.93	269.32	342.70	416.08	489.46	562.85
89'123.06 - 89'241.25				14.07	39.84	121.61	194.85	268.09	341.33	414.58	487.82	561.06
89'241.26 - 89'359.47				13.67	39.21	120.67	193.77	266.87	339.97	413.07	486.17	559.27
89'359.48 - 89'477.65				13.27	38.58	119.73	192.69	265.65	338.61	411.57	484.53	557.49
89'477.66 - 89'595.86				12.87	37.94	118.78	191.60	264.41	337.23	410.05	482.87	555.68
89'595.87 - 89'714.05				12.47	37.31	117.84	190.52	263.19	335.87	408.54	481.22	553.90
89'714.06 - 89'832.26				12.07	36.68	116.90	189.44	261.97	334.51	407.04	479.58	552.11
89'832.27 - 89'950.45				11.67	36.04	115.96	188.35	260.75	333.14	405.54	477.93	550.32
89'950.46 - 90'068.66				11.27	35.41	115.02	187.27	259.53	331.78	404.03	476.29	548.54
90'068.67 - 90'186.86				10.87	34.78	114.08	186.19	258.30	330.42	402.53	474.64	546.75
90'186.87 - 90'305.06				10.47	34.14	113.13	185.10	257.07	329.04	401.01	472.98	544.95
90'305.07 - 90'423.27				10.07	33.51	112.19	184.02	255.85	327.68	399.50	471.33	543.16
90'423.28 - 90'541.48				9.67	32.88	111.25	182.94	254.63	326.31	398.00	469.69	541.38
90'541.49 - 90'659.66				9.27	32.24	110.31	181.86	253.40	324.95	396.50	468.04	539.59
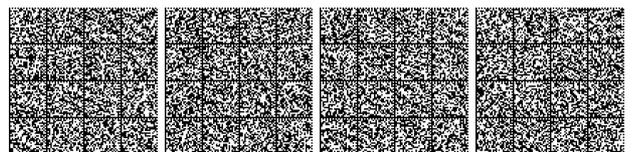
Indicatore della situazione reddituale (euro)	**Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare**											
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
90'659.67 - 90'777.87				8.87	31.61	109.37	180.78	252.18	323.59	394.99	466.40	537.80
90'777.88 - 90'896.06				8.47	30.98	108.43	179.69	250.96	322.22	393.49	464.75	536.02
90'896.07 - 91'014.27				8.07	30.34	107.48	178.60	249.72	320.85	391.97	463.09	534.21
91'014.28 - 91'132.47				7.67	29.71	106.54	177.52	248.50	319.48	390.46	461.45	532.43
91'132.48 - 91'250.67				7.27	29.08	105.60	176.44	247.28	318.12	388.96	459.80	530.64
91'250.68 - 91'368.87				6.87	28.44	104.66	175.36	246.06	316.76	387.46	458.16	528.85
91'368.88 - 91'487.08				6.47	27.81	103.72	174.28	244.84	315.39	385.95	456.51	527.07
91'487.09 - 91'605.29				6.07	27.18	102.78	173.20	243.61	314.03	384.45	454.87	525.28
91'605.30 - 91'723.47				5.67	26.54	101.83	172.10	242.38	312.65	382.93	453.20	523.48
91'723.48 - 91'841.68				5.27	25.91	100.89	171.02	241.16	311.29	381.42	451.56	521.69
91'841.69 - 91'959.86				4.87	25.28	99.95	169.94	239.94	309.93	379.92	449.91	519.91
91'959.87 - 92'078.08				4.47	24.64	99.01	168.86	238.71	308.56	378.42	448.27	518.12
92'078.09 - 92'196.26				4.07	24.01	98.07	167.78	237.49	307.20	376.91	446.62	516.33
92'196.27 - 92'314.48				3.67	23.38	97.13	166.70	236.27	305.84	375.41	444.98	514.55
92'314.49 - 92'432.66				3.27	22.74	96.18	165.61	235.03	304.46	373.89	443.32	512.74
92'432.67 - 92'550.87				2.87	22.11	95.24	164.53	233.81	303.10	372.38	441.67	510.96
92'550.88 - 92'669.06				2.47	21.48	94.30	163.45	232.59	301.74	370.88	440.03	509.17
92'669.07 - 92'787.25				2.07	20.84	93.36	162.36	231.37	300.37	369.38	438.38	507.38
92'787.26 - 92'905.48				1.67	20.21	92.42	161.28	230.15	299.01	367.87	436.74	505.60
92'905.49 - 93'023.66				1.27	19.58	91.48	160.20	228.92	297.65	366.37	435.09	503.81
93'023.67 - 93'141.87				0.87	18.94	90.53	159.11	227.69	296.27	364.85	433.43	502.01
93'141.88 - 93'260.07				0.47	18.31	89.59	158.03	226.47	294.91	363.34	431.78	500.22
93'260.08 - 93'378.28				0.07	17.68	88.65	156.95	225.25	293.54	361.84	430.14	498.44
93'378.29 - 93'496.48					17.04	87.71	155.87	224.02	292.18	360.34	428.49	496.65
93'496.49 - 93'614.67					16.41	86.77	154.79	222.80	290.82	358.83	426.85	494.86
93'614.68 - 93'732.88					15.78	85.83	153.70	221.58	289.45	357.33	425.20	493.08
93'732.89 - 93'851.06					15.14	84.88	152.61	220.34	288.08	355.81	423.54	491.27
93'851.07 - 93'969.27					14.51	83.94	151.53	219.12	286.71	354.30	421.90	489.49

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93'969.28 - 94'087.48					13.88	83.00	150.45	217.90	285.35	352.80	420.25	487.70
94'087.49 - 94'205.67					13.24	82.06	149.37	216.68	283.99	351.30	418.61	485.91
94'205.68 - 94'323.88					12.61	81.12	148.29	215.46	282.62	349.79	416.96	484.13
94'323.89 - 94'442.08					11.98	80.18	147.21	214.23	281.26	348.29	415.32	482.34
94'442.09 - 94'560.27					11.34	79.23	146.11	213.00	279.88	346.77	413.65	480.54
94'560.28 - 94'678.47					10.71	78.29	145.03	211.78	278.52	345.26	412.01	478.75
94'678.48 - 94'796.68					10.08	77.35	143.95	210.56	277.16	343.76	410.36	476.97
94'796.69 - 94'914.88					9.44	76.41	142.87	209.33	275.79	342.26	408.72	475.18
94'914.89 - 95'033.08					8.81	75.47	141.79	208.11	274.43	340.75	407.07	473.39
95'033.09 - 95'151.30					8.18	74.53	140.71	206.89	273.07	339.25	405.43	471.61
95'151.31 - 95'269.50					7.54	73.58	139.62	205.65	271.69	337.73	403.77	469.80
95'269.51 - 95'387.69					6.91	72.64	138.54	204.43	270.33	336.22	402.12	468.02
95'387.70 - 95'505.87					6.28	71.70	137.46	203.21	268.97	334.72	400.48	466.23
95'505.88 - 95'624.08					5.64	70.76	136.37	201.99	267.60	333.22	398.83	464.44
95'624.09 - 95'742.28					5.01	69.82	135.29	200.77	266.24	331.71	397.19	462.66
95'742.29 - 95'860.49					4.38	68.88	134.21	199.54	264.88	330.21	395.54	460.87
95'860.50 - 95'978.69					3.74	67.93	133.12	198.31	263.50	328.69	393.88	459.07
95'978.70 - 96'096.88					3.11	66.99	132.04	197.09	262.14	327.18	392.23	457.28
96'096.89 - 96'215.06					2.48	66.05	130.96	195.87	260.77	325.68	390.59	455.50
96'215.07 - 96'333.27					1.96	65.11	129.88	194.64	259.41	324.18	388.94	453.71
96'333.28 - 96'451.48					1.84	64.17	128.80	193.42	258.05	322.67	387.30	451.92
96'451.49 - 96'569.68					1.73	63.23	127.71	192.20	256.68	321.17	385.65	450.14
96'569.69 - 96'687.88					1.61	62.28	126.62	190.96	255.31	319.65	383.99	448.33
96'687.89 - 96'806.07					1.49	61.34	125.54	189.74	253.94	318.14	382.35	446.55
96'806.08 - 96'924.28					1.38	60.40	124.46	188.52	252.58	316.64	380.70	444.76
96'924.29 - 97'042.47					1.26	59.46	123.38	187.30	251.22	315.14	379.06	442.97
97'042.48 - 97'160.68					1.14	58.52	122.30	186.08	249.85	313.63	377.41	441.19
97'160.69 - 97'278.87					1.03	57.58	121.22	184.85	248.49	312.13	375.77	439.40

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97'278.88 - 97'397.09					0.91	56.63	120.12	183.62	247.11	310.61	374.10	437.60
97'397.10 - 97'515.28					0.79	55.69	119.04	182.40	245.75	309.10	372.46	435.81
97'515.29 - 97'633.49					0.68	54.75	117.96	181.18	244.39	307.60	370.81	434.03
97'633.50 - 97'751.69					0.56	53.81	116.88	179.95	243.02	306.10	369.17	432.24
97'751.70 - 97'869.89					0.44	52.87	115.80	178.73	241.66	304.59	367.52	430.45
97'869.90 - 97'988.10					0.33	51.93	114.72	177.51	240.30	303.09	365.88	428.67
97'988.11 - 98'106.30					0.21	50.98	113.63	176.27	238.92	301.57	364.22	426.86
98'106.31 - 98'224.50					0.09	50.04	112.55	175.05	237.56	300.06	362.57	425.08
98'224.51 - 98'342.69						49.10	111.47	173.83	236.20	298.56	360.93	423.29
98'342.70 - 98'460.90						48.16	110.38	172.61	234.83	297.06	359.28	421.50
98'460.91 - 98'579.09						47.22	109.30	171.39	233.47	295.55	357.64	419.72
98'579.10 - 98'697.29						46.28	108.22	170.16	232.11	294.05	355.99	417.93
98'697.30 - 98'815.49						45.33	107.13	168.93	230.73	292.53	354.33	416.13
98'815.50 - 98'933.68						44.39	106.05	167.71	229.37	291.02	352.68	414.34
98'933.69 - 99'051.89						43.45	104.97	166.49	228.00	289.52	351.04	412.56
99'051.90 - 99'170.08						42.51	103.89	165.26	226.64	288.02	349.39	410.77
99'170.09 - 99'288.29						41.57	102.81	164.04	225.28	286.51	347.75	408.98
99'288.30 - 99'406.49						40.63	101.72	162.82	223.91	285.01	346.10	407.20
99'406.50 - 99'524.69						39.68	100.63	161.58	222.54	283.49	344.44	405.39
99'524.70 - 99'642.91						38.74	99.55	160.36	221.17	281.98	342.80	403.61
99'642.92 - 99'761.09						37.80	98.47	159.14	219.81	280.48	341.15	401.82
99'761.10 - 99'879.30						36.86	97.39	157.92	218.45	278.98	339.51	400.03
99'879.31 - 99'997.49						35.92	96.31	156.70	217.08	277.47	337.86	398.25
99'997.50 - 100'115.70						34.98	95.23	155.47	215.72	275.97	336.22	396.46
100'115.71 - 100'233.89						34.03	94.13	154.24	214.34	274.45	334.55	394.66
100'233.90 - 100'352.09						33.09	93.05	153.02	212.98	272.94	332.91	392.87
100'352.10 - 100'470.29						32.15	91.97	151.80	211.62	271.44	331.26	391.09
100'470.30 - 100'588.47						31.21	90.89	150.57	210.25	269.94	329.62	389.30
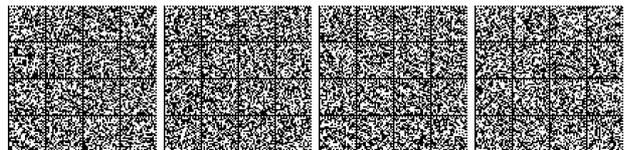
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100'588.48 - 100'706.69						30.27	89.81	149.35	208.89	268.43	327.97	387.51
100'706.70 - 100'824.88						29.33	88.73	148.13	207.53	266.93	326.33	385.73
100'824.89 - 100'943.10						28.38	87.64	146.89	206.15	265.41	324.67	383.92
100'943.11 - 101'061.29						27.44	86.56	145.67	204.79	263.90	323.02	382.14
101'061.30 - 101'179.50						26.50	85.48	144.45	203.43	262.40	321.38	380.35
101'179.51 - 101'297.70						25.56	84.39	143.23	202.06	260.90	319.73	378.56
101'297.71 - 101'415.91						24.62	83.31	142.01	200.70	259.39	318.09	376.78
101'415.92 - 101'534.10						23.68	82.23	140.78	199.34	257.89	316.44	374.99
101'534.11 - 101'652.30						22.73	81.14	139.55	197.96	256.37	314.78	373.19
101'652.31 - 101'770.51						21.79	80.06	138.33	196.60	254.86	313.13	371.40
101'770.52 - 101'888.68						20.85	78.98	137.11	195.23	253.36	311.49	369.62
101'888.69 - 102'006.90						19.91	77.90	135.88	193.87	251.86	309.84	367.83
102'006.91 - 102'125.11						19.57	77.51	135.44	193.38	251.31	309.25	367.18
102'125.12 - 102'243.31						19.36	77.26	135.17	193.07	250.98	308.88	366.78
102'243.32 - 102'361.50						19.15	77.02	134.90	192.77	250.64	308.51	366.39
102'361.51 - 102'479.70						18.94	76.78	134.62	192.46	250.30	308.15	365.99
102'479.71 - 102'597.90						18.73	76.54	134.35	192.16	249.97	307.78	365.59
102'597.91 - 102'716.10						18.53	76.31	134.09	191.87	249.65	307.43	365.21
102'716.11 - 102'834.29						18.32	76.07	133.82	191.56	249.31	307.06	364.81
102'834.30 - 102'952.50						18.11	75.83	133.54	191.26	248.98	306.69	364.41
102'952.51 - 103'070.70						17.90	75.59	133.27	190.96	248.64	306.33	364.01
103'070.71 - 103'188.92						17.69	75.34	133.00	190.65	248.30	305.96	363.61
103'188.93 - 103'307.12						17.48	75.10	132.72	190.35	247.97	305.59	363.21
103'307.13 - 103'425.31						17.28	74.87	132.46	190.06	247.65	305.24	362.83
103'425.32 - 103'543.48						17.07	74.63	132.19	189.75	247.31	304.87	362.43
103'543.49 - 103'661.70						16.86	74.39	131.92	189.45	246.98	304.51	362.03
103'661.71 - 103'779.90						16.65	74.15	131.65	189.14	246.64	304.14	361.64
103'779.91 - 103'898.10						16.44	73.91	131.37	188.84	246.30	303.77	361.24

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103'898.11 - 104'016.30						16.23	73.66	131.10	188.53	245.97	303.40	360.84
104'016.31 - 104'134.49						16.03	73.43	130.84	188.24	245.65	303.05	360.46
104'134.50 - 104'252.70						15.82	73.19	130.57	187.94	245.31	302.69	360.06
104'252.71 - 104'370.91						15.61	72.95	130.29	187.63	244.98	302.32	359.66
104'370.92 - 104'489.12						15.40	72.71	130.02	187.33	244.64	301.95	359.26
104'489.13 - 104'607.31						15.19	72.47	129.75	187.03	244.30	301.58	358.86
104'607.32 - 104'725.52						14.98	72.23	129.47	186.72	243.97	301.22	358.46
104'725.53 - 104'843.71						14.78	72.00	129.21	186.43	243.65	300.87	358.08
104'843.72 - 104'961.92						14.57	71.76	128.94	186.13	243.31	300.50	357.68
104'961.93 - 105'080.10						14.36	71.51	128.67	185.82	242.98	300.13	357.28
105'080.11 - 105'198.30						14.15	71.27	128.40	185.52	242.64	299.76	356.89
105'198.31 - 105'316.50						13.94	71.03	128.12	185.21	242.30	299.40	356.49
105'316.51 - 105'434.71						13.73	70.79	127.85	184.91	241.97	299.03	356.09
105'434.72 - 105'552.91						13.53	70.56	127.59	184.62	241.65	298.68	355.71
105'552.92 - 105'671.10						13.32	70.32	127.32	184.31	241.31	298.31	355.31
105'671.11 - 105'789.30						13.11	70.08	127.04	184.01	240.98	297.94	354.91
105'789.31 - 105'907.50						12.90	69.84	126.77	183.71	240.64	297.58	354.51
105'907.51 - 106'025.72						12.69	69.59	126.50	183.40	240.30	297.21	354.11
106'025.73 - 106'143.91						12.48	69.35	126.22	183.10	239.97	296.84	353.71
106'143.92 - 106'262.12						12.28	69.12	125.96	182.81	239.65	296.49	353.33
106'262.13 - 106'380.31						12.07	68.88	125.69	182.50	239.31	296.12	352.93
106'380.32 - 106'498.51						11.86	68.64	125.42	182.20	238.98	295.76	352.53
106'498.52 - 106'616.70						11.65	68.40	125.15	181.89	238.64	295.39	352.14
106'616.71 - 106'734.92						11.44	68.16	124.87	181.59	238.30	295.02	351.74
106'734.93 - 106'853.13						11.23	67.91	124.60	181.28	237.97	294.65	351.34
106'853.14 - 106'971.32						11.03	67.68	124.34	180.99	237.65	294.30	350.96
106'971.33 - 107'089.52						10.82	67.44	124.07	180.69	237.31	293.94	350.56
107'089.53 - 107'207.70						10.61	67.20	123.79	180.38	236.98	293.57	350.16
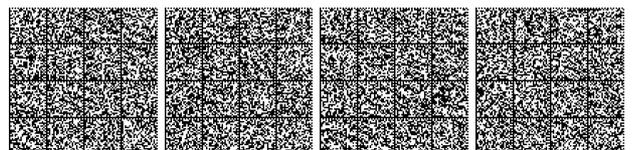
Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107'207.71 - 107'325.91						10.40	66.96	123.52	180.08	236.64	293.20	349.76
107'325.92 - 107'444.10						10.19	66.72	123.25	179.78	236.30	292.83	349.36
107'444.11 - 107'562.31						9.98	66.48	122.97	179.47	235.97	292.47	348.96
107'562.32 - 107'680.51						9.78	66.25	122.71	179.18	235.65	292.12	348.58
107'680.52 - 107'798.71						9.57	66.01	122.44	178.88	235.31	291.75	348.18
107'798.72 - 107'916.92						9.36	65.76	122.17	178.57	234.98	291.38	347.78
107'916.93 - 108'035.12						9.15	65.52	121.90	178.27	234.64	291.01	347.39
108'035.13 - 108'153.33						8.94	65.28	121.62	177.96	234.30	290.65	346.99
108'153.34 - 108'271.51						8.73	65.04	121.35	177.66	233.97	290.28	346.59
108'271.52 - 108'389.71						8.53	64.81	121.09	177.37	233.65	289.93	346.21
108'389.72 - 108'507.92						8.32	64.57	120.82	177.06	233.31	289.56	345.81
108'507.93 - 108'626.11						8.11	64.33	120.54	176.76	232.98	289.19	345.41
108'626.12 - 108'744.33						7.90	64.09	120.27	176.46	232.64	288.83	345.01
108'744.34 - 108'862.51						7.69	63.84	120.00	176.15	232.30	288.46	344.61
108'862.52 - 108'980.74						7.48	63.60	119.72	175.85	231.97	288.09	344.21
108'980.75 - 109'098.93						7.28	63.37	119.46	175.56	231.65	287.74	343.83
109'098.94 - 109'217.13						7.07	63.13	119.19	175.25	231.31	287.37	343.43
109'217.14 - 109'335.33						6.86	62.89	118.92	174.95	230.98	287.01	343.03
109'335.34 - 109'453.50						6.65	62.65	118.65	174.64	230.64	286.64	342.64
109'453.51 - 109'571.72						6.44	62.41	118.37	174.34	230.30	286.27	342.24
109'571.73 - 109'689.91						6.23	62.16	118.10	174.03	229.97	285.90	341.84
109'689.92 - 109'808.13						6.03	61.93	117.84	173.74	229.65	285.55	341.46
109'808.14 - 109'926.30						5.82	61.69	117.57	173.44	229.31	285.19	341.06
109'926.31 - 110'044.52						5.61	61.45	117.29	173.13	228.98	284.82	340.66
110'044.53 - 110'162.72						5.40	61.21	117.02	172.83	228.64	284.45	340.26
110'162.73 - 110'280.93						5.19	60.97	116.75	172.53	228.30	284.08	339.86
110'280.94 - 110'399.13						4.98	60.73	116.47	172.22	227.97	283.72	339.46
110'399.14 - 110'517.33						4.78	60.50	116.21	171.93	227.65	283.37	339.08

Indicatore della situazione reddituale (euro)	Importo mensile per numero dei componenti il nucleo familiare											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110'517.34 - 110'635.53						4.57	60.26	115.94	171.63	227.31	283.00	338.68
110'635.54 - 110'753.71						4.36	60.01	115.67	171.32	226.98	282.63	338.28
110'753.72 - 110'871.92						4.15	59.77	115.40	171.02	226.64	282.26	337.89
110'871.93 - 110'990.13						3.94	59.53	115.12	170.71	226.30	281.90	337.49
110'990.14 - 111'108.33						3.73	59.29	114.85	170.41	225.97	281.53	337.09
111'108.34 - 111'226.53						3.53	59.06	114.59	170.12	225.65	281.18	336.71
111'226.54 - 111'344.73						3.32	58.82	114.32	169.81	225.31	280.81	336.31
111'344.74 - 111'462.92						3.11	58.58	114.04	169.51	224.98	280.44	335.91
111'462.93 - 111'581.12						2.90	58.34	113.77	169.21	224.64	280.08	335.51
111'581.13 - 111'699.32						2.69	58.09	113.50	168.90	224.30	279.71	335.11
111'699.33 - 111'817.53						2.48	57.85	113.22	168.60	223.97	279.34	334.71
111'817.54 - 111'935.72						2.28	57.62	112.96	168.31	223.65	278.99	334.33
111'935.73 - 112'053.93						2.07	57.38	112.69	168.00	223.31	278.62	333.93
112'053.94 - 112'172.12						1.86	57.14	112.42	167.70	222.98	278.26	333.53
112'172.13 - 112'290.33						1.65	56.90	112.15	167.39	222.64	277.89	333.14
112'290.34 - 112'408.52						1.44	56.66	111.87	167.09	222.30	277.52	332.74
112'408.53 - 112'526.74						1.23	56.41	111.60	166.78	221.97	277.15	332.34
112'526.75 - 112'644.94						1.03	56.18	111.34	166.49	221.65	276.80	331.96
112'644.95 - 112'763.14						0.82	55.94	111.07	166.19	221.31	276.44	331.56
112'763.15 - 112'881.33						0.61	55.70	110.79	165.88	220.98	276.07	331.16
112'881.34 - 112'999.53						0.40	55.46	110.52	165.58	220.64	275.70	330.76
112'999.54 - 113'117.72						0.19	55.22	110.25	165.28	220.30	275.33	330.36

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di 10,42 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 54,17 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 54,17 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 12 componenti l'importo dell'assegno previsto alla colonna 6 va maggiorato di un ulteriore 15% nonchè di 55,00 euro per ogni componente oltre il sesto.
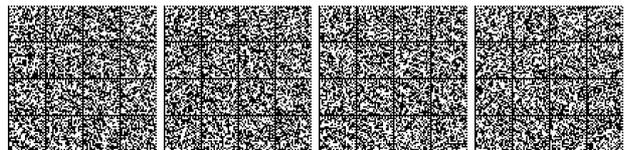
TABELLA C: valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico

REDDITO COMPLESSIVO *(Classsi in euro)*	**1 figlio**	**2 figli**	**3 figli**	**oltre 3 figli**
fino a 2.500	164,1	179,0	179,4	
da 2.500 a 5.000	323,3	527,0	578,8	282,4
da 5.000 a 7.500	259,9	382,6	430,7	553,6
da 7.500 a 10.000	315,8	458,8	536,6	430,3
da 10.000 a 12.500	400,7	694,2	838,1	478,8
da 12.500 a 15.000	408,7	803,7	1.141,4	816,7
da 15.000 a 17.500	401,4	808,6	1.207,4	1.326,4
da 17.500 a 20.000	390,1	796,3	1.205,7	1.754,1
da 20.000 a 22.500	378,7	779,1	1.189,2	1.942,6
da 22.500 a 25.000	365,8	759,9	1.168,4	1.968,9
da 25.000 a 27.500	352,5	738,0	1.139,9	1.930,7
da 27.500 a 30.000	340,0	714,2	1.105,4	1.848,2
da 30.000 a 32.500	327,0	692,3	1.079,2	1.835,8
da 32.500 a 35.000	314,2	671,5	1.052,6	1.828,3
da 35.000 a 37.500	301,1	648,8	1.027,6	1.795,8
da 37.500 a 40.000	288,3	627,5	998,6	1.749,2
da 40.000 a 42.500	275,7	605,1	970,0	1.685,5
da 42.500 a 45.000	262,3	583,9	941,7	1.669,6
da 45.000 a 47.500	249,9	561,2	912,6	1.635,2
da 47.500 a 50.000	237,4	539,7	883,7	1.611,6
da 50.000 a 52.500	224,4	518,3	855,3	1.586,5
da 52.500 a 55.000	211,6	496,8	829,5	1.522,6
da 55.000 a 57.500	198,7	474,6	799,0	1.454,2
da 57.500 a 60.000	186,3	452,6	767,5	1.431,8
da 60.000 a 62.500	173,0	430,4	741,4	1.342,5
da 62.500 a 65.000	160,3	407,7	714,4	1.331,8
da 65.000 a 67.500	147,5	385,7	680,0	1.308,9
da 67.500 a 70.000	134,5	363,8	655,0	1.275,9
da 70.000 a 72.500	121,8	341,6	624,7	1.262,9
da 72.500 a 75.000	109,0	319,3	592,2	1.196,4
da 75.000 a 77.500	95,7	297,7	566,7	1.156,5
da 77.500 a 80.000	83,2	276,2	537,0	1.083,9
da 80.000 a 82.500	70,2	252,9	508,1	1.060,8
da 82.500 a 85.000	57,7	231,3	478,0	1.044,6
da 85.000 a 87.500	45,0	208,8	449,5	1.000,0
da 87.500 a 90.000	32,1	187,7	419,2	972,5
da 90.000 a 92.500	19,3	165,3	389,3	846,9
da 92.500 a 95.000	6,5	143,4	361,5	828,3
da 95.000 a 97.500		121,1	332,8	810,0
da 97.500 a 100.000		98,8	302,6	785,7
da 100.000 a 102.500		77,1	276,1	684,9
da 102.500 a 105.000		55,1	246,7	701,5
da 105.000 a 107.500		33,1	215,8	630,1
da 107.500 a 110.000		11,0	188,7	545,5
da 110.000 a 112.500			159,3	483,9
da 112.500 a 115.000			129,0	451,0
da 115.000 a 117.500			101,3	512,2
oltre 117.500			44,4	264,7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale», è pubblicata nella *G.U.* n. 82 del 6 aprile 2021.

— Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 15, si rimanda nelle note all'articolo 5.

— Per il testo dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rimanda nelle note all'articolo 10.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:

«Art. 1. — *Omissis*.

353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e' riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022":

«Art. 1. — *Omissis*.

339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia ", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.

Omissis.».

— Per i riferimenti al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori», si rimanda nelle note all'articolo 11.

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di *referendum*, assegno temporaneo e IRAP»:

«Art. 4 *(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)*. — 1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2021".».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»:

«Art. 17 *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e' incrementato di 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Omissis.».

— L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), reca «Detrazioni per carichi di famiglia».

— Si riporta il testo all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»:

«Art. 8 *(Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3,4,5,6,7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente):

«Art. 2 *(ISEE)*. — 1. L'ISEE e' lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali
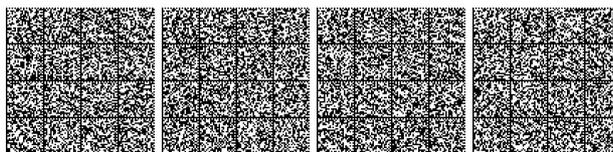
relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.

2. L'ISEE e' calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3,come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.

4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

5. L'ISEE puo' essere sostituito da analogo indicatore, definito «ISEE corrente» e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalita' ivi descritte.

6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.»

«Art. 3 *(Nucleo familiare)*. — 1. Il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e' individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.Il minore in affidamento e collocato presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se' stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.»

«Art. 4 *(Indicatore della situazione reddituale)*. — 1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4.

I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti:

a) reddito complessivo ai fini IRPEF;

b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;

d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*;

g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera *a)*, comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5, comma 4, lettera *a)*, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
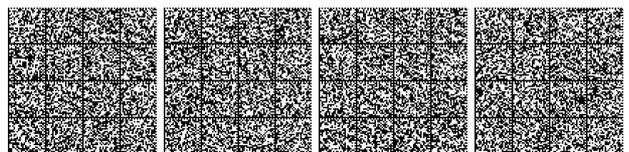
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera *e)*, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera *a)*, nonche' dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione e' alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera *f)*, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera *a)*. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera *b)*, nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalita' alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera *a)*;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

1) persone con disabilita' media, per ciascuna di esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;

2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;

3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera *f)*, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE e' sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.»

«Art. 5 *(Indicatore della situazione patrimoniale)*. — 1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita' d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera *b)*;

d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *b)*, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo;
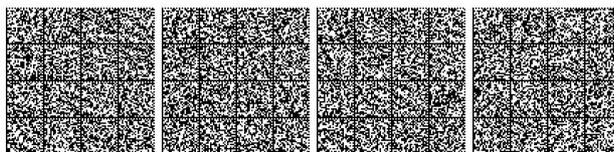
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera *b)*;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera *b)*, nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilita' semplificata, determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera *e)*.

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e' incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.»

«Art. 6 *(Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria)*. — 1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo 7.

2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilita' per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario e' composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:

a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)* ed *c)*, non si applicano;

b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non e' calcolata:

1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;

2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneita' del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;

c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.»

«Art. 7 *(Prestazioni agevolate rivolte a minorenni)*. — 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;

b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell' autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodicii destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere *a)* ed *b)* del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.»

«Art. 9 *(ISEE corrente)*. — 1. In presenza di un ISEE in corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione della stessa;

b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;

c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita', dopo aver svolto l'attivita' medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *d)*, facendo riferimento ai seguenti redditi:

a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;

b) redditi derivanti da attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attivita';

c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non gia' inclusi nel reddito di cui alla lettera *a)*, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
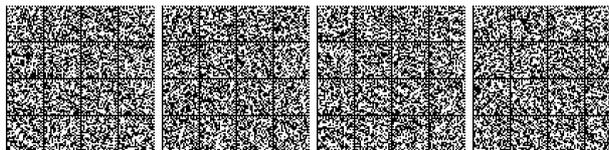
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente e' ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonche' le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.

7. L'ISEE corrente ha validita' di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.».

— Si riporta l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione):

«Art. 10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti):

«Art. 2. — 1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.

2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e' aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonche' dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare e' composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-*bis*. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare puo' essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'eta' inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-*bis*. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 e' assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresi' i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonche' l'assegno previsto dal presente articolo.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare e' resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale e' resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente e' inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-*bis*. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo e' valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Per il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, si veda nelle note all'articolo 1.
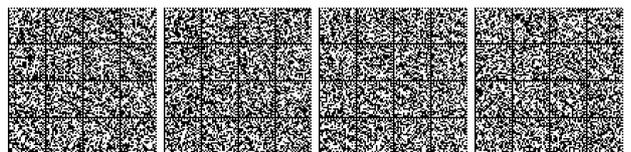
— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente):

«Art. 10 *(Dichiarazione sostitutiva unica (DSU))*. — 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validita' dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. E' lasciata facolta' al cittadino di presentare entro il periodo di validita' della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facolta' agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.

3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalita' con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonche' gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento e' adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicita' dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.

4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:

a) un modello base relativo al nucleo familiare;

b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;

c) moduli aggiuntivi, di cui e' necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;

d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;

e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonche' del comma 7, lettera *e)*, primo periodo, del presente articolo.

I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente puo' presentare una dichiarazione semplificata.

5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante puo' compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validita' di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validita' mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non gia' inclusi.

6. La DSU e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualita' di ente erogatore al quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. E' comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalita' di compilazione telematica assistita della DSU.

7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:

a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;

b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;

c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;

d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;

e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonche' le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonche' dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, ed *i)*;

g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *f)*, limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*;

l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalita' alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere *b)* e *c)*;

m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonche' per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;

n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera *c)* del medesimo comma;

o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalita' di cui all'articolo 11, comma 12.

8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilita' delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalita' di cui all'articolo 11, sono altresi' autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilita' delle informazioni di cui al presente comma, con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui e' possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui e' prevista l'autodichiarazione.

9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, puo' essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonche' puo' essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento puo' essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente puo' essere rivisto il periodo di validita' della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.».

Note all'art. 6:

— La legge 30 marzo 2001, n. 152 reca la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».
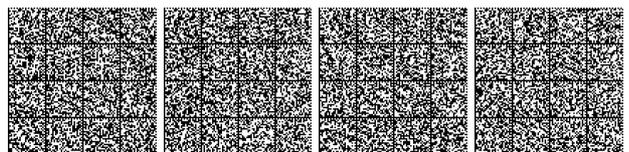
— La legge 4 maggio 1983, n. 184, reca la «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), comma 4 e comma 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni):

«Art. 2 *(Beneficiari)*. — 1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) (*Omissis*),

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

- 1), -2) ,- 3) (*Omissis*);

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE, *c)* (*Omissis*) , c -*bis*) (*Omissis*);

1- bis - 3. (*Omissis*).

4.Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera *b)*, numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

5. (*Omissis*).

6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera *b)* numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l' assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):

«Art. 8 *(Determinazione del reddito complessivo)*. — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«Art. 1. — 1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalita', alla maternita' e alla paternita', al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonche' misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo e' utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonche' progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonche' interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilita' socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

i-*bis*) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalita' di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per
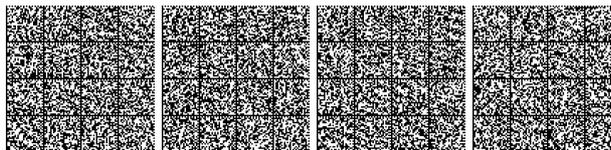
l'anno 2021, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonche' di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attivita' di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. – 1252. (*Omissis*).

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.».

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

— La legge 23 dicembre 1997, n. 451, reca l'Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)*. — 1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno di cui al comma 1 e' corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e' corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.»

— Per il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si veda nelle note all'articolo 5.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 , n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari):

«Art. 4.*(Artt. 10 e 11 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 6 L. 15 febbraio 1952, n. 80 - Art. 15 L. 19 gennaio 1955, n. 25)*. — Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta',
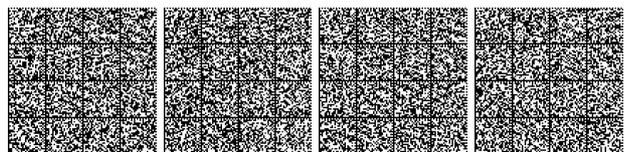
qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.».

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:

«Art. 12 *(Detrazioni per carichi di famiglia)*. — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera *a)* e' aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati *di età pari o superiore a 21 anni*. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli *che danno diritto alla detrazione*, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera *a)*;

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni *di cui al comma 1* spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

4-*bis*. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*.».

Note all'art. 11:

— Si riportano gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), come modificati dalla presente legge:

«Art. 1 *(Assegno temporaneo per i figli minori)*. — 1. In via temporanea, A decorrere dal 1° luglio 2021 e *fino al 28 febbraio 2022*, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti;

4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»

«Art. 2 *(Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori)*. — 1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilita' riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
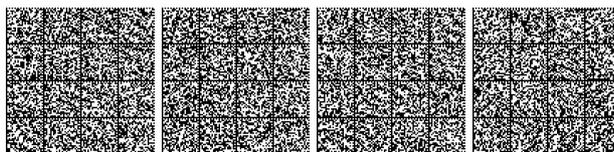
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e' riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.»

«Art. 3 *(Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza)*. — 1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021. L'assegno e' comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-*bis*, L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno puo' essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore.

2-*bis*. L'assegno e' corrisposto dall'INPS ed e' ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno e' corrisposto a chi esercita la responsabilita' genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, e' ripartito in pari misura tra i genitori.

3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

«Art. 4 *(Compatibilita')*. — 1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, e con la fruizione di eventuali altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonche', nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della medesima legge n. 46 del 2021, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata, entro due mesi dalla data della variazione. Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalita' di erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilita' ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo e' determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019, l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.»

«Art. 5 *(Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare)*. — 1. In via temporanea, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 *e fino al 28 febbraio 2022*, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«Art. 1. — 339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.».

21G00252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2021, n. **231**.

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 15;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
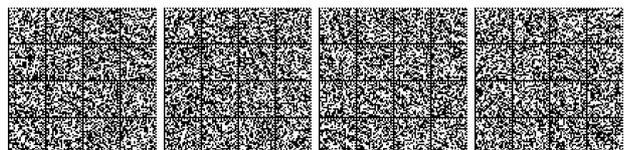
Visto il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 10;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e, in particolare, l'articolo 12, comma 1-*bis*;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e, in particolare, l'articolo 8-*quater*, comma 1;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 240;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 31, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013, e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati, nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno, i posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti dell'Area I di seconda fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210, recante: «Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 404-416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e, in particolare, la Tabella A;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 settembre 2015, n. 217;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, e, in particolare, gli articoli 4, 5, 7 e 10;

Informate le Organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente il 13 ottobre 2021 e il 5 ottobre 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento della pubblica sicurezza

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *n)*:

1) le parole «, delle comunicazioni» sono soppresse;

2) dopo le parole «delle attività svolte dalle Specialità della polizia stradale», il segno «,» è sostituito con la parola: «e» e le parole: «postale e delle comunicazioni» sono soppresse;

3) le parole da «sviluppo della attività» fino a «dei servizi di telecomunicazione;» sono soppresse;

b) alla lettera *p)*, le parole da «; coordinamento e supporto centrale» fino a «Polizia di Stato» sono soppresse;

c) dopo la lettera *p)* è aggiunta la seguente: «p-*bis*) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del *Computer Emergency Response Team (CERT)* del Ministero.».
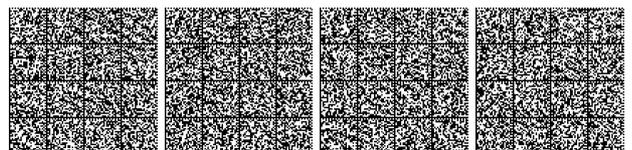
2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola la Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica di cui al comma 1, lettera *c)*, e la relativa dotazione organica sono definiti con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nel rispetto del limite massimo stabilito per gli uffici di livello dirigenziale non generale, fissato dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*:

1) le parole «acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento,» sono soppresse;

2) le parole «relazioni internazionali; controllo delle strutture di accoglienza;» sono soppresse;

3) le parole da «programmazione, formazione» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) alla lettera *b)* le parole «gestione finanziaria delle spese di competenza, inclusi i fondi europei;» sono soppresse;

c) alla lettera *c)*:

1) dopo le parole «dei servizi di accoglienza e della loro gestione;» sono inserite le seguenti: «controllo delle strutture di accoglienza»;

2) le parole da «Sistema di protezione» fino a «procedure Dublino;» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI); procedure attuative di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (Unità Dublino);»;

3) le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;

d) alla lettera *d)* le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;

e) alla lettera *e)*:

1) le parole «diverso dal cattolico» sono sostituite dalla seguente: «acattolico»;

2) le parole «beni di proprietà del F.E.C.» sono sostituite dalle seguenti: «beni di proprietà del Fondo edifici di culto (F.E.C.)»;

3) le parole: «gestione finanziaria delle spese di competenza;» sono soppresse;

f) dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «e-*bis*) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration* - Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.».

Art. 3.

Modifiche all'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. All'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c)*:

1) dopo le parole «predisposizione delle proposte normative» sono soppresse le parole: «per la legge di stabilità e»;

2) le parole «, della dirigenza dell'Area I, del comparto ministeri;» sono sostituite dalle seguenti: «e del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali»;

3) dopo le parole «analisi delle normative di settore;», le parole da «definizione di strategie» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) dopo la lettera *c)* è inserita la seguente: «c-*bis*) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica e della relativa integrazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico, attraverso l'individuazione degli investimenti necessari, in coerenza con le esigenze formulate dalle altre strutture dicasteriali, con una visione complessiva delle priorità e della pianificazione delle attività di sviluppo *software* e di potenziamento *hardware*; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; progettazione e gestione dei portali e siti *web*; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi on line; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e

le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; in coordinamento con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, pianificazione della formazione digitale del personale dell'Amministrazione civile e programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.».

Art. 4.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole «nel limite massimo numerico di 477» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo numerico di 473».

2. La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 2, è compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, stabilito con decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Area I: Bilancio e consuntivo» e «Area II: Fondo lire UNRRA», come individuati nella tabella 6, allegato D, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2012, le cui competenze vengono accorpate, unitamente a quelle dell'Ufficio VII: Affari economico-finanziari, di cui alla tabella 1, allegato D del medesimo decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2012, nell'Ufficio V: Affari economico-finanziari e Fondo lire U.N.R.R.A. della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali, di cui alla tabella 9 dell'allegato A del predetto decreto ministeriale del 23 luglio 2020.

4. L'incremento di un posto di funzione di livello dirigenziale generale dell'area delle funzioni centrali, di cui all'articolo 3, è compensato, nell'ambito dell'assetto organizzativo del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le risorse strumentali e finanziarie, con la soppressione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale denominati: «Assistenza tecnica e amministrativa all'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati (URSIA)» e «Ufficio XIV: Innovazione tecnologica per l'amministrazione generale», come individuati nella Tabella 16 di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'interno in data 23 luglio 2020, recante l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno.

5. Le competenze attribuite ai posti di funzione soppressi, di cui al precedente comma 4, confluiscono nell'ambito dell'assetto organizzativo degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale.

6. Le competenze in materia di relazioni internazionali già svolte dalla Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali sono trasferite, nell'ambito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, presso una struttura di livello dirigenziale non generale posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al trasferimento delle competenze di cui al comma 6, e alla individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale delle strutture di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2021
Interno, foglio n. 3421
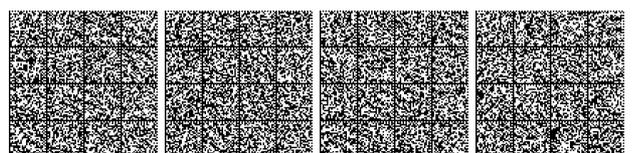
Tabella A

(Art. 9)

Ministero dell'interno

Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

Carriera prefettizia	Dotazione organica
Prefetti	139
Viceprefetti	700
Viceprefetti aggiunti	572
Totale	1.411

Qualifiche dirigenziali area delle funzioni centrali	Dotazione organica
Dirigente prima fascia	6
Dirigente seconda fascia	193
Totale	199

Aree funzionali	Dotazione organica
Area terza	8.356
Area seconda	10.883
Area prima	1.310
Totale	20.549
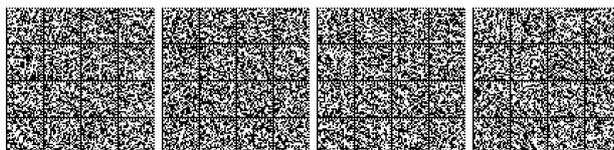
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, reca: «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno».

Note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. — 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall' art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».

«Art. 14 *(Attribuzioni)*. — 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
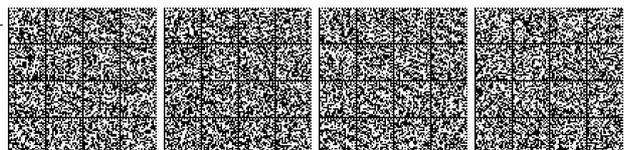
2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di Governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

d-*bis*) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

«Art. 15 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dagli Uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11, anche con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca: «Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione):

«Art. 2 *(Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle attività terroristiche)*. — 1. - 1-*quater*. (*omissis*)

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 9, commi 1, lettera *b)*, e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonché delle attività di prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo, di cui all'art. 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, aggiorna costantemente un elenco di siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*sexies* del codice penale, nel quale confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005. Il Ministro dell'interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e dei commi 3 e 4 del presente articolo in un'apposita sezione della relazione annuale di cui all'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettera *a)* e *b)*, 5 e 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini):

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

3. - 4. (*omissis*)

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. - 9. (*omissis*)

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Si riporta il comma 1-*bis* dell'art. 12, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale):

«1-*bis*. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012.».

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
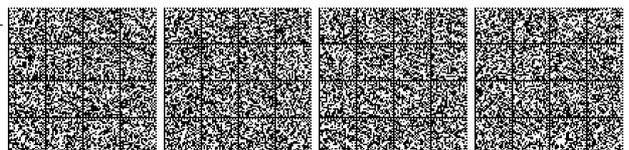
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

«Art. 32 *(Disposizioni per la riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno)*. — 1. Nell'ambito dei processi di riduzione organizzativa e al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il Ministero dell'interno applica la riduzione percentuale del 20 per cento prevista dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella misura pari a ventinove posti di livello dirigenziale generale, attraverso:

a) la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, con conseguente rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015;

b) la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente, secondo le modifiche di seguito indicate:

1) all'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di due oltre quelli dei posti del ruolo organico»;

2) all'art. 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 5 per cento»;

3) all'art. 12, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole «i prefetti», sono inserite le seguenti: «entro l'aliquota dell'1 per cento».

2. Restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2015.

3. All'art. 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole «di 17 posti» sono sostituite dalle seguenti: «di 14 posti».

4. Il Ministero dell'interno adotta, con le modalità e nel termine di cui all'art. 12, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il relativo regolamento di organizzazione. Entro il medesimo termine si provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il biennio successivo, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui ai commi 1 e 2.».

— Si riporta il comma 1 dell'art. 8-*quater*, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica):

«1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'art. 32 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le variazioni della dotazione organica di cui al primo periodo sono attuate con regolamento di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'art. 240 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):

«Art. 240 *(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza)*.— 1. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'art. 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a sviluppare le attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica previste dall'art. 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonché ad assicurare l'unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla specialità della polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle attività investigative. Alla Direzione Centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, è, conseguentemente, incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il comma 3 e 4 dell'art. 31, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale):

«3. È istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, la Direzione Centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale, cui è preposto un dirigente di livello generale dell'area delle funzioni centrali. La Direzione Centrale assicura la funzionalità delle attività di innovazione tecnologica e di digitalizzazione, nonché dei sistemi informativi del Ministero dell'interno e delle Prefetture-UTG.

4. La dotazione organica del Ministero dell'interno, in applicazione di quanto previsto dal comma 3, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'area delle funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale della medesima area, equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012 reca: «Revisione dei posti di funzione da conferire ai Dirigenti di seconda fascia dell'Area I dell'Amministrazione civile dell'interno».

— Il decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020 reca: «Individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti di seconda fascia dell'area delle funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'interno nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno».

— Si riporta la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210 (Disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'interno, per l'attuazione dell'art. 1, comma 404 - 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133):
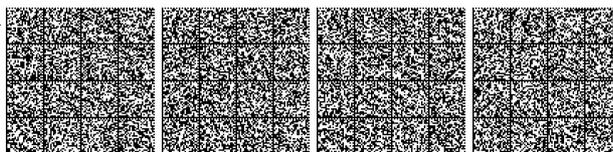
TABELLA A

N.	POSTO DI FUNZIONE
1	Direttore Centrale per la Documentazione e la Statistica (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore dell'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
7	Presidenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Art. 4)
1	Capo dell'Ispettorato centrale per i Servizi Archivistici (Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie)
1	Direttore della Scuola Superiore di Polizia (Dipartimento della Pubblica Sicurezza)
1	Direttore centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del Governo (Dipartimento per gli affari interni e territoriali)
Totale: 12 posti funzione	

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2015 reca: "Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonché del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno".

— Per il testo degli articoli 4, 5, 7 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificati dal presente provvedimento, si vedano rispettivamente le note agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 4 *(Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — 1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in armonia con i princìpi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

a) Segreteria del Dipartimento: ufficio a competenza generale, anche di carattere strumentale; coordinamento delle attività svolte nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza;

b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta collaborazione del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, affari legislativi, normativi e parlamentari, nonché studio, consulenza e analisi strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; questioni attinenti all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;

c) Ufficio centrale ispettivo: espletamento dei compiti indicati dall'art. 5, sesto comma, della legge n. 121 del 1981;

d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale: pianificazione e programmazione strategica del fabbisogno di beni e servizi a livello centrale e territoriale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo alla funzione di centrale unica per gli acquisti di competenza del Dipartimento, salva la competenza disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori; gestione dei beni e servizi, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, organizzazione, uniformità di indirizzo e gestione delle attività tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie presenti sul mercato;

e) Direzione centrale per i servizi di ragioneria: pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica della spesa del Dipartimento;

f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze per le attività riguardanti l'espletamento delle funzioni demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e sicurezza pubblica; pianificazione generale della dislocazione delle Forze di polizia, nonché pianificazioni finanziarie e programmi di razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni e servizi strumentali delle Forze di polizia e di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; promozione e sviluppo della legalità e della sicurezza partecipata, nonché pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo ed internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; attività finalizzate alla determinazione ed attuazione delle misure di protezione personale;

g) Direzione centrale della polizia criminale: supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice Direttore generale della Pubblica Sicurezza - Direttore centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e gli altri uffici e strutture di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410; raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di contrasto delle fenomenologie criminali più rilevanti; espletamento, in attuazione della pianificazione strategica delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione di polizia a livello europeo ed internazionale, salvo quanto previsto alla lettera *n)*; gestione dei collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED Interforze di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981, per l'attuazione dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle Forze di polizia, anche mediante la standardizzazione delle metodologie di comunicazione, nel rispetto delle normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali;

h) Direzione centrale dei servizi antidroga: coordinamento delle attività di prevenzione, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, a livello nazionale e internazionale;

i) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato: affari generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di Stato, ordinamento del personale e degli uffici, reparti e istituti della Polizia di Stato, gestione del personale della Polizia di Stato, delle relative attività concorsuali, del contenzioso ed assistenziali; coordinamento delle attività di competenza degli istituti di istruzione della Polizia di Stato; coordinamento e gestione delle attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato;

l) Direzione centrale di sanità: svolgimento delle attività relative alle esigenze sanitarie del personale della Polizia di Stato, alle attività di studio, consulenza e indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro, psicologia della salute, psicologia applicata all'attività di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso attività di studio ed indirizzo;

m) Direzione centrale della polizia di prevenzione: coordinamento, impulso e supporto delle attività, informative, investigative, preventive, di monitoraggio e di analisi in materia di estremismo, eversione e terrorismo, nonché di altri fenomeni sociali o economici rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi speciali ad alto rischio;

n) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia di Stato: coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalle Specialità della Polizia stradale e ferroviaria, della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalle predette Specialità; coordinamento e pianificazione generale dei Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla Direzione centrale della polizia di prevenzione relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli interventi speciali ad alto rischio;
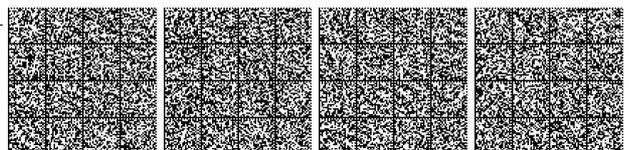
o) Direzione centrale dell'immigrazione e per la polizia delle frontiere: coordinamento delle attività demandate alle Autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, attività per il contrasto dell'immigrazione irregolare; attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicurando lo svolgimento delle connesse attività amministrative; attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore di specifica competenza;

p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato: coordinamento informativo anticrimine, per l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attività investigative, di controllo del territorio svolte dagli uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza del Questore - Autorità di pubblica sicurezza;

*p-*bis*) Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e supporto centrale delle attività di polizia scientifica svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle attività svolte dalla Specialità Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie operative implementate dalla predetta Specialità; sviluppo delle attività demandate all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attività di prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui all'art. 7-*bis *del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e delle attività attribuite al predetto Ministero dall'art. 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133; sviluppo di attività info-investigative a livello centrale nelle materie di competenza della predetta Specialità della Polizia di Stato e in quelle demandate al predetto organo del Ministero per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero.*

3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo Dipartimento dipendono altresì la Scuola superiore di polizia di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli istituti di istruzione di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonché alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria."

— Si riporta il testo del settimo comma dell'art. 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121:

«La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 5 *(Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione)*. — 1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:

a) l'immigrazione;

b) l'asilo;

c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;

d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.

2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali: coordinamento, raccordo e pianificazione strategica delle attività dipartimentali in attuazione delle linee di indirizzo del Capo Dipartimento; affari generali: sistemi informatici, risorse umane, rapporti con le organizzazioni sindacali, trasparenza, accesso civico generalizzato e anticorruzione; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

b) Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione: analisi, definizione e programmazione delle politiche migratorie; gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione, per il quale il direttore centrale è Autorità responsabile; indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione e degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture; partecipazione a organismi europei in materia di migrazione, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

c) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo: prima assistenza, accoglienza e allocazione dei migranti giunti sul territorio via mare o via terra; servizi di accoglienza alle frontiere; monitoraggio delle presenze degli stranieri in accoglienza; attivazione e gestione di strutture di accoglienza e dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); indirizzo, coordinamento e regolamentazione dei servizi di accoglienza e della loro gestione; *controllo delle strutture di accoglienza*; Governo del *Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI); procedure attuative di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (Unità Dublino);* rimpatri volontari assistiti, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze: attribuzione della cittadinanza italiana e dell'attestazione dello status di apolide; legislazioni speciali in materia di cittadinanza; tutela delle minoranze storico etno-linguistiche; provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata; tutela delle fragilità sociali; vigilanza su enti operanti nell'area del sociale, attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

e) Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto: vigilanza sul rispetto della libertà religiosa, rapporti con gli enti delle confessioni religiose; riconoscimento personalità giuridica degli enti di culto cattolico e *acattolico*; fabbricerie; restauro, conservazione, valorizzazione e tutela dei *beni di proprietà del Fondo edifici di culto (F.E.C.);* gestione delle entrate e delle spese del bilancio autonomo del F.E.C; attuazione di progetti europei nelle materie di competenza;

*e-*bis*) Direzione centrale per le risorse finanziarie: programmazione, formazione, variazione del bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del Fondo lire U.N.R.R.A.(United Nations Relief and Rehabilitation Administration – Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione); revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici di culto.*

3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la programmazione e i servizi generali. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche migratorie - Autorità fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 7 *(Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie)*. — 1. Il Dipartimento per l'amministrazione ge-

nerale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
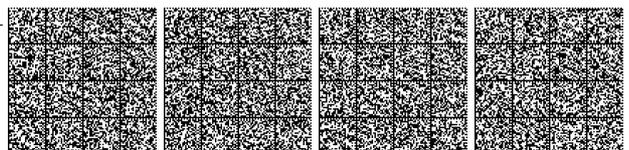
a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di Governo esercitati dalle prefetture - Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture e delle conferenze permanenti di cui all'art. 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento al sistema sanzionatorio amministrativo, alle onorificenze al merito e al valor civile, al riconoscimento delle persone giuridiche;

b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso giurisdizionale e giustiziale;

c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;

d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attività finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;

f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;

g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato nelle seguenti direzioni centrali:

a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo: amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di Governo delle prefetture - Uffici territoriali del Governo, ivi compresi quelli di documentazione generale e statistica; direttive e supporto giuridico - amministrativo alle prefetture - Uffici territoriali del Governo per i rapporti con le amministrazioni periferiche dello Stato; attività di studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno, con particolare riferimento all'innovazione e alla semplificazione amministrativa; ricerca e consulenza per lo sviluppo e l'applicazione di progetti informatici; indirizzo e coordinamento dell'attività delle prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle conferenze permanenti e monitoraggio delle relative attività; proposte di conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile; coordinamento, consulenza e monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; sistema sanzionatorio amministrativo e relativo contenzioso; attività in materia di Sistema informatico veicoli sequestrati (SIVES); prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese previste dalla normativa vigente; gestione e vigilanza della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e relativa attività di indirizzo e coordinamento delle prefetture - Uffici territoriali del Governo sulle iniziative di raccordo istituzionale per la promozione della tutela della legalità territoriale e trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure di appalto;

b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile: elaborazione e attuazione delle politiche delle risorse umane e della connessa attività di studio e ricerca; gestione del personale della carriera prefettizia e del personale contrattualizzato, anche di qualifica dirigenziale, in servizio presso le strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione civile dell'interno; tenuta della matricola e cura dello status giuridico dei dipendenti, conferimento degli incarichi dirigenziali, gestione delle procedure selettive interne; verifica, analisi, studio, elaborazione ed aggiornamento delle procedure di valutazione del personale in raccordo con l'O.I.V., dei sistemi d'incentivazione economica, delle prestazioni assistenziali e delle attività socio-culturali a favore del personale, della mobilità interna ed esterna, dei procedimenti disciplinari, del contenzioso e di ogni altro aspetto concernente la gestione del rapporto di lavoro; individuazione dei Commissari per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso; qualificazione, aggiornamento e formazione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali: attività di programmazione economico finanziaria e di bilancio, con riferimento alla predisposizione delle proposte normative per la legge di bilancio dello Stato e di tutte le altre iniziative normative comportanti spese relativamente alle materie di competenza del dipartimento; coordinamento e analisi generale delle attività di bilancio per il ministero; attività di valutazione e analisi economico-finanziaria e cura degli adempimenti in sede di previsione, gestione e consuntivazione dei sistemi di contabilità economica e finanziaria per gli uffici centrali del Dipartimento e per le prefetture - Uffici territoriali del Governo; trattamento economico del personale; in particolare, definizione degli obiettivi e delle linee di intervento nelle materie di trattamento retributivo, pensionistico e previdenziale del personale della carriera prefettizia *e del personale di livello dirigenziale dell'area delle funzioni centrali*; funzioni di programmazione, indirizzo, raccordo, valutazione e analisi delle problematiche retributive, pensionistiche e previdenziali connesse all'impatto della normativa di settore; gestione del contenzioso in materia del trattamento economico del personale; servizi generali e logistici; pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle esigenze degli uffici centrali e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; programmazione e gestione finanziaria in materia; valutazione e analisi delle problematiche, anche derivanti dalla normativa di settore, relative alla logistica e alle acquisizioni di beni e servizi degli uffici centrali e periferici; attività di studio e analisi delle normative di settore;

c-bis*) Direzione centrale per l'innovazione tecnologica per l'amministrazione generale: coordinamento e supporto per la transizione alla modalità operativa digitale e ai conseguenti processi di riorganizzazione tecnologica e della relativa integrazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e innovativa; evoluzione e manutenzione delle procedure automatizzate e gestione dei progetti di sviluppo applicativo e sistemistico, attraverso l'individuazione degli investimenti necessari, in coerenza con le esigenze formulate dalle altre strutture dicasteriali, con una visione complessiva delle priorità e della pianificazione delle attività di sviluppo software e di potenziamento hardware; definizione di strategie, progettazione, gestione, monitoraggio e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi degli uffici centrali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; adeguamento alle nuove tecnologie del sistema informativo della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia; progettazione e gestione dei portali e siti web; gestione e sviluppo delle infrastrutture informatiche e della sicurezza informatica del Dipartimento e delle prefetture – Uffici territoriali del Governo, ivi comprese le reti locali e geografiche; sviluppo delle soluzioni tecnologiche per assicurare il lavoro agile e l'erogazione dei servizi on-line; coordinamento con il responsabile della protezione dei dati, con il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale, con il Computer Emergency Response Team (CERT) del Ministero e con le altre strutture dicasteriali operative in materia di sicurezza cibernetica; rapporti con l'Agenzia per l'Italia Digitale e le altre strutture istituzionali coinvolte in materia di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; in coordinamento con la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, pianificazione della formazione digitale del personale dell'Amministrazione civile e programmazione dei fabbisogni del personale specialistico dei profili informatici; programmazione dei fabbisogni e acquisizione diretta e indiretta delle risorse informatiche e strumentali del Dipartimento e delle prefetture - Uffici territoriali del Governo; gestione dei contratti e dei capitoli di spesa per l'acquisizione dei beni di natura informatica e dei servizi per lo sviluppo digitale, la manutenzione e l'esercizio delle infrastrutture e dei sistemi informatici.*

3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le prefetture - Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
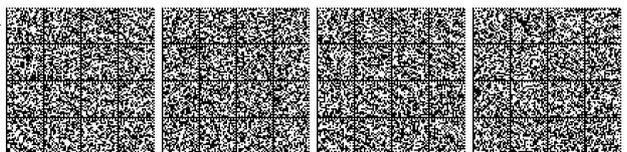
4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto, coadiuvato da un contingente di ispettori generali appartenenti alla carriera prefettizia, non superiore a venticinque, di cui massimo due posti di funzione di prefetto, uno dei quali a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.

5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano:

a) presso la Sede didattico residenziale, il Centro alti studi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 32-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

b) l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi commissari. Qualora l'incarico di commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera *b)*, n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'art. 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il responsabile della protezione dei dati, nonché il responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale;

6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile è istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:

«Art. 10 *(Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali di livello non generale e disciplina del procedimento per la loro individuazione nonché per la ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale)*. — 1. I Dipartimenti di cui all'art. 2, comma 1, si articolano in uffici di livello dirigenziale non generale *nel limite massimo numerico di 473*.

2. Con successivi decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'individuazione e alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione.

3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o più decreti ministeriali si provvede, altresì, alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'amministrazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 2, ciascuna articolazione di livello dirigenziale generale di cui al presente regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con competenze prevalenti nei settori di attribuzione delle medesime.».

— La tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sostituita dalla tabella A acclusa al presente provvedimento, riguarda la dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2020 si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2012 si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

21G00251

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 settembre 2021, n. **232**.

Regolamento recante fondo per il finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale in materia di Reddito di Cittadinanza e di Pensione di Cittadinanza.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, concernente la «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, con il quale è stato adottato il «Regolamento per il finanziamento degli Istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha istituito il «Reddito di Cittadinanza» (RdC) e la «Pensione di Cittadinanza» (PdC);

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che, per il 2019, prevede che «Le richieste del RdC e della pensione di Cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193»;

Visto l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, a decorrere dal 2020, «il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», ai fini del finanziamento dell'attività di RdC e PdC da parte degli Istituti di patronato, «è incrementato di 5 milioni di euro»;

Visto l'ultimo periodo del medesimo articolo 1, comma 480, della legge n. 160 del 2019, che prevede che «i criteri di ripartizione del finanziamento per il RdC e la PdC sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
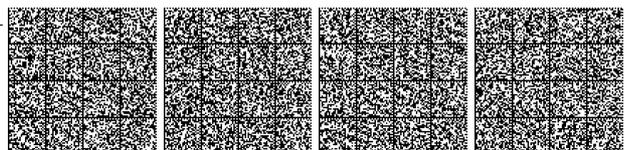
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Ritenuta la necessità di coordinare i criteri di ripartizione di cui al presente decreto con quelli contenuti nel regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 800/2021, n. 1118/2021 e n. 1455/2021, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze, rispettivamente, del 27 aprile 2021, del 22 giugno 2021 e del 26 agosto 2021;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota prot. 8212 del 23 settembre 2021;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dall'esercizio 2020 il finanziamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, per reddito di cittadinanza (RdC) e per pensione di cittadinanza (PdC), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, grava sull'apposito fondo istituito in base all'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed inserito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Ai fini della ripartizione e della successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 1, agli interventi svolti dagli Istituti di patronato per RdC e per PdC è attribuito esclusivamente il punteggio attività, previsto al numero 8 della Tab. D allegata al decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, di seguito denominato «decreto», pari a 4 punti, e non anche il punteggio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti organizzativi fissati dall'articolo 7 del decreto, come accertati ai sensi del successivo articolo 8, comma 4, l'assegnazione agli Istituti di patronato del punteggio di cui al comma 1 è subordinata a condizione che gli interventi:

a) siano definiti positivamente;

b) siano prestati a seguito di rilascio di apposito mandato di assistenza da parte del richiedente. A tale proposito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto.

3. In fase di attribuzione del punteggio di cui al comma 1 non si applica il meccanismo di premialità/penalizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto.

4. I punti attribuiti agli Istituti di patronato per le attività connesse al Rdc e alla Pdc non contribuiscono al raggiungimento dei limiti minimi di punteggio di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto.

Art. 3.

1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, si provvede con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto.

Art. 4.

1. Nell'ambito delle verifiche annuali espletate dai Servizi ispettivi territoriali del lavoro, ai sensi dell'articolo 10 del decreto, sulle sedi periferiche degli Istituti di patronato, il verbale di cui al comma 3 del medesimo articolo, viene integrato con le risultanze degli accertamenti effettuati al fine del riconoscimento del punteggio di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. Gli adempimenti fissati a carico degli Istituti di patronato, ai sensi degli articoli 9; 11; 13; comma 1, lettera *b)*; 16, del decreto, sono integrati, con evidenza separata, con i dati relativi all'attività per RdC e per PdC.

Art. 6.

1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto, ha competenza, nell'ambito dei compiti attribuitile dal successivo comma 2 del medesimo articolo 14, anche in materia di Rdc e Pdc.

Art. 7.

1. Si applicano, oltre alle norme del decreto richiamate nei precedenti articoli, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *a)* e *c)*; 5; 6, commi 3, 4 e 6; 12, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 8.

1. Sulla base dei dati trasmessi annualmente dall'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a monitorare con frequenza biennale i flussi di attività svolta dagli Istituti di patronato e assistenza sociale per Rdc e Pdc, al fine di valutare la possibilità di eventuali modifiche normative in merito all'entità del punteggio per esse assegnato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro: ORLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 3054
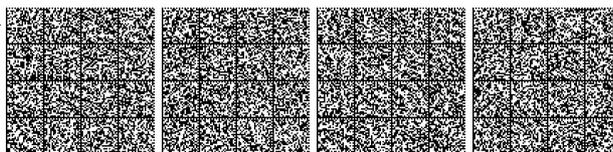
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta l'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«Art. 1. — 480. A decorrere dall'anno 2020, ai fini del finanziamento delle attività per il Rdc e la Pdc, ai sensi dell'articolo 5, comma, 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, da parte degli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è incrementato di 5 milioni di euro. I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono definiti con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

Note alle premesse:

— La legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2001, n. 97.

— Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193 (Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2008, n. 288.

— Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2019, n. 23.

— Si riporta l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019:

«Art. 5 *(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)*. — 1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera *b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.».

— Si riporta la tabella D allegata al citato decreto n. 193 del 2008:

Tabella D
Interventi in materia socio-assistenziale

(Ministero dell'Interno, INPS, INAIL, Istituti assicuratori all'estero ed Altri Enti, compresi i gestori di fondi di previdenza complementare)

		Punti
1	Assegno o pensione di invalidità civile	6
2	Pensione ciechi	6
3	Pensione sordomuti	6
4	Pensione di guerra diretta o indiretta	6
5	Indennità di comunicazione	4
6	Indennità di frequenza	4
7	Pensione sociale	4
8	Assegno sociale	4
9	Indennità di accompagnamento	1
10	Richiesta permesso di soggiorno	0,35
11	Rinnovo permesso di soggiorno	0,35
12	Richiesta ricongiungimento familiare	0,35
13	Assegno di maternità	0
14	Assegno per i nuclei familiari con più di tre figli	0
15	Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. n. 248/1976)	0

— Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n. 160 del 2019, si veda la nota al titolo.

— Si riporta l'articolo 17, comma 3, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1994, n. 10.

Note all'art. 1:

— Per la citata legge n. 152 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge, n. 4 del 2019, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'articolo 1, comma 480, della citata legge n. 160 del 2019, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per la tabella D del citato decreto ministeriale n. 193 del 2008, si veda nelle note alle premesse.

— Si riportano gli articoli 4, 7, 8 e 12 del citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 4. — 1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato, agli effetti della tutela in sede amministrativa, è trasmesso, a cura dell'isti-

tuto stesso, all'amministrazione competente alla definizione della prestazione richiesta. Il mandato, firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo, deve contenere:
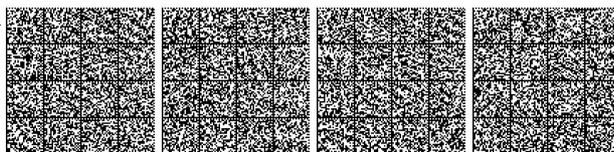
a) l'espressa indicazione del mandatario;

b) la data e l'oggetto del mandato;

c) l'indicazione della sede dell'istituto di patronato delegata a trattare la pratica;

d) le esplicite dichiarazioni sulla tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso è rilasciata all'assistito. Qualora le modalità operative prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni destinatarie dell'intervento, il mandato è trasmesso con le medesime modalità.

3. Una copia del mandato rilasciato ad una sede di istituto di patronato operante in uno Stato estero, deve essere conservata agli atti in lingua italiana. Per la provincia autonoma di Bolzano deve essere conservata agli atti una copia del mandato in formato bilingue.

4. Qualora nel procedimento di liquidazione della prestazione siano coinvolte più amministrazioni, l'amministrazione che riceve il mandato ha l'obbligo di trasmetterlo alle altre amministrazioni nelle successive fasi di trattazione della pratica.

5. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con la definizione dell'intervento oggetto del mandato e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo. L'amministrazione competente deve comunicare l'esito della richiesta, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario.

6. In caso di revoca del mandato, l'istituto di patronato subentrante deve darne comunicazione all'amministrazione destinataria dell'intervento ed all'istituto di patronato revocato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Ai fini dell'attribuzione della pratica svolta, può essere rilasciato un successivo mandato ad altro istituto di patronato, per il conseguimento della stessa prestazione, solo nel caso in cui l'intervento non sia già stato definito positivamente. Il nuovo mandato ha effetto solo per le fasi del procedimento amministrativo in corso di definizione e per quelle successive.

8. La revoca non opera rispetto all'intervento già svolto, se definito positivamente.»

«Art. 7. — 1. La struttura organizzativa degli istituti di patronato è articolata in sede centrale, sedi provinciali ed eventualmente sedi regionali e zonali in Italia e sedi operative all'estero.

2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attività dell'intera struttura organizzativa, nonché di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi previsti dalla legge. Compete alla sede centrale, che deve essere ubicata nella città ove hanno sede le istituzioni nazionali e le sedi centrali delle amministrazioni competenti all'erogazione delle prestazioni, mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni pubbliche interessate. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui non meno di sei a tempo pieno.

3. Le sedi regionali, ove istituite, hanno il compito di coordinare l'attività interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi delle amministrazioni pubbliche di corrispondente livello. Alla sede regionale deve essere addetto almeno un operatore a tempo pieno, responsabile della sede stessa. Nelle regioni composte da meno di quattro province la responsabilità della sede regionale può essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione, ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.

4. La sede provinciale è ubicata nel capoluogo di provincia. Possono essere consentite limitate deroghe a tale criterio, autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, solo nel caso in cui l'apertura della sede in località geografica diversa sia motivata effettivamente da particolare interesse per l'utenza dell'istituto di patronato.

5. La sede provinciale deve:

a) possedere le caratteristiche di unità operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata;

b) essere chiaramente identificabile, attraverso apposita segnaletica riportante la denominazione dell'istituto di patronato ed il logo, ai fini di ogni controllo;

c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno a tempo pieno responsabile della sede stessa;

d) stipulare, eventualmente, apposite convenzioni con medici-legali e legali;

e) osservare un orario di apertura al pubblico non inferiore a 30 ore settimanali.

6. È consentita l'apertura di sedi zonali in Italia nelle province in cui è già presente un ufficio provinciale; è consentita inoltre l'apertura di più sedi zonali nei comuni particolarmente estesi, purché la presenza di tali uffici assicuri una più proficua assistenza agli utenti. A ciascuna di tali sedi deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di lavoro degli uffici zonali non può essere inferiore a 18 ore settimanali complessive di cui non meno di 10 di apertura al pubblico.

7. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice ed occupare locali diversi dalla stessa organizzazione promotrice e dai servizi dalla stessa promossi, anche se ubicati nella stessa struttura.

8. I responsabili di sedi provinciali non possono essere contemporaneamente responsabili di una sede zonale. Soddisfatto il requisito della consistenza minima di organico di una sede provinciale o zonale, altri eventuali operatori possono essere impiegati presso gli uffici zonali della provincia, anche in modo non esclusivo. Un operatore assunto a tempo pieno può essere impiegato in due sedi zonali purché assicuri gli orari di cui al comma 6.

9. La sede centrale e le sedi regionali, provinciali e zonali, possono occupare locali concessi dall'associazione promotrice nelle sue varie articolazioni; le sedi all'estero possono essere ubicate anche presso organismi promossi dagli istituti stessi o dall'organizzazione promotrice in osservanza della legislazione locale. Copia della documentazione relativa alla costituzione dei predetti organismi deve essere depositata presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

10. Qualora la sede centrale o una sede regionale, provinciale o zonale dell'istituto di patronato occupino locali in locazione, tali locali dovranno risultare con destinazione ad uso ufficio. Per le sedi operative all'estero i locali dovranno rispettare la legislazione del Paese sulla idoneità degli immobili ad uso ufficio. I contratti di affitto dovranno essere conformi alla legislazione italiana o del Paese estero.

11. Alla sede centrale e alle sedi regionali, provinciali, zonali o a quelle operative all'estero devono essere addetti gli operatori indicati all'articolo 6, comma 1, della legge, che svolgono l'attività prevista dalla legge medesima.

12. Ai fini del riconoscimento del punteggio organizzativo, per operatore part-time si intende il dipendente del patronato o dell'organizzazione promotrice che presti la sua opera in posizione di comando per un numero non inferiore a 18 ore settimanali.

13. Qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui ai commi precedenti, la sede non può essere riconosciuta.

14. Gli istituti di patronato già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento adeguano la propria struttura organizzativa entro ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta data.»

«Art. 8. — 1. L'organizzazione delle sedi è valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'articolo 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:

a) per la sede centrale: punti 20;

b) per ogni sede regionale: punti 1;

c) per ogni sede provinciale: punti 2;

d) per ogni sede zonale: punti 1;

e) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede provinciale definite nell'articolo 7: punti 2;

f) per ogni sede operativa estera con le caratteristiche della sede zonale, definite nell'articolo 7: punti 1.

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'organizzazione, la sede provinciale produce almeno 500 punti-attività e la sede zonale almeno 250 punti-attività.

3. Nell'ipotesi in cui le sedi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, non raggiungano il punteggio di cui al comma 2, non ottengono alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attività.
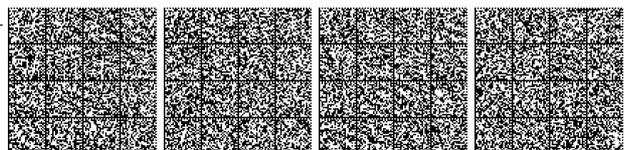
4. I servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'articolo 7, fornendo i relativi elementi nei verbali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *b)*.»

«Art. 12. — 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, lettera *c)*, della legge, in ordine alla definizione dei criteri di verifica della qualità per le attività svolte e per l'organizzazione degli istituti di patronato, nonché allo scopo di valutare l'efficienza e l'efficacia con la quale sono stati svolti i compiti attribuiti alla sede centrale dei suddetti istituti dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al termine dell'elaborazione dei dati contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, qualora abbia constatato una discordanza tra i dati dichiarati e sottoscritti dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, ed i dati riportati nelle suddette tabelle, applica, separatamente sulle tabelle riguardanti l'attività in Italia e l'attività all'estero, i seguenti criteri:

a) in caso di scostamento fino al due per cento, lo scostamento percentuale viene ridotto del cinquanta per cento;

b) in caso di scostamento superiore al due per cento ed inferiore o pari al cinque per cento, viene confermata la percentuale di scostamento;

c) in caso di scostamento superiore al cinque per cento, lo scostamento percentuale viene aumentato del cinquanta per cento.

2. In aggiunta al punteggio determinato secondo i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, verranno riconosciuti ulteriori 0,25 punti per ogni intervento riconosciuto finanziabile avviato con modalità telematiche e definito positivamente, sulla base di apposito elenco nominativo, rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato, dall'amministrazione competente alla definizione del caso.».

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 13 del citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 13. — 1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, si provvede con le seguenti modalità:

a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge;

b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera *b)* del predetto comma;

c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*.

2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l'attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.».

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 10 del citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 10. — 1. La vigilanza sugli istituti di patronato, viene svolta con verifiche annuali espletate:

a) in Italia, dai competenti servizi ispezione del lavoro delle Direzioni provinciali del lavoro;

b) all'estero, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio personale che abbia particolare competenza in materia.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana direttive e criteri cui dovranno attenersi i servizi ispettivi del lavoro nell'effettuazione delle verifiche presso le sedi dei patronati. Il Ministero dispone ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione presso una sede di un istituto di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarità nella rilevazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attività della sede stessa è estesa, in misura proporzionale sullo stesso gruppo di attività per le quali è stata rilevata l'irregolarità, a tutte le sedi del medesimo istituto di patronato operanti in detto Stato. Nelle confederazioni di Stati, tale riduzione si estende alle sedi operanti in tutti gli Stati della confederazione. L'ispezione può riguardare gli ultimi cinque anni di attività.

3. Copia del verbale degli esiti degli accertamenti ispettivi deve essere rilasciato alla sede dell'istituto di patronato, unitamente alle tabelle di cui all'articolo 11, lettera *b)*, e deve contenere:

a) il punteggio di attività riconosciuto;

b) il giudizio sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del punteggio organizzativo previsto dall'articolo 8, nonché il numero dei punti organizzativi attribuiti;

c) il verbale deve altresì riportare le eventuali controdeduzioni relative a motivi di disaccordo sui risultati della visita ispettiva, sottoscritte dal responsabile della sede dell'istituto di patronato.

4. Da parte delle sedi centrali degli istituti di patronato possono essere inoltrate, entro trenta giorni dalla data di rilascio di copia del verbale di ispezione di cui al presente articolo, mediante raccomandata, istanze di rettifica delle rilevazioni effettuate, sulla scorta del comma 3, lettera *c)*, al competente ufficio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Lo stesso decide entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorsi i quali, in caso di mancata decisione, l'istanza si intende accolta.».

Note all'art. 5:

— Si riportano gli articoli 9, 11 e 16 citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 9. — 1. Gli istituti di patronato comunicano al servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, l'elenco degli operatori con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale e dei collaboratori, indicati nell'articolo 6 della legge, nonché l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle suddette sedi. Copia conforme della predetta documentazione deve essere altresì comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.

2. I dati di cui al comma 1, relativi alle strutture ed agli operatori all'estero, devono essere comunicati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed alle autorità diplomatiche e consolari.

3. Ogni qualvolta si dovessero determinare delle variazioni nei dati di cui al comma 1, esse dovranno essere comunicate agli stessi destinatari indicati ai commi 1 e 2.»

«Art. 11. — 1. L'attività e l'organizzazione degli istituti di patronato sono rilevate attraverso la seguente documentazione:

a) appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, da tenere presso le sedi provinciali e zonali, riportanti tutta l'attività indicata nelle tabelle allegate al presente regolamento. Tali registri saranno convalidati all'atto del controllo ispettivo. Nei tabulati meccanografici i nominativi degli assistiti devono risultare in ordine alfabetico;

b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono essere trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da parte delle competenti Direzioni provinciali del lavoro, debitamente verificate e convalidate;

c) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attività, compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine all'esattezza e veridicità dei dati comunicati.

2. Le sedi delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni devono inviare, annualmente, ai servizi ispezione delle Direzioni provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Gli elenchi ed i tabulati di cui al presente articolo costituiscono inoltre valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Ciascuna sede degli istituti di patronato è tenuta a conservare, per cinque anni ed a presentare per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta nonché gli appositi registri di apertura e chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto uti-

le ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata. La documentazione è conservata in modalità cartacea ovvero in modalità digitale secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.»
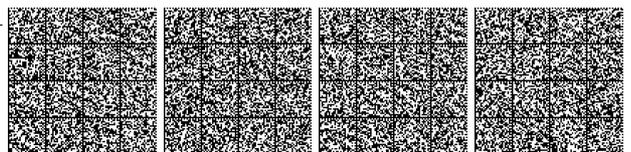
«Art. 16. — 1. Gli istituti di patronato devono:

a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all'attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull'utilizzazione del finanziamento;

c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell'attività svolta e dell'organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l'elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;

d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;

e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.».

— Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto n. 193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 14 del citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 14. — 1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da:

a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all'Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato;

b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario;

c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo;

d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.

2. Alla commissione di cui al comma 1 è attribuito il compito di:

a) formulare proposte per l'eventuale revisione delle tabelle di cui all'articolo 6, comma 1;

b) esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell'attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti;

c) individuare gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attività effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilità di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;

d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento.

3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.

4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l'anno.».

— Si riportano gli articoli 3, comma 1, 5 e 6 del citato decreto n. 193 del 2008:

«Art. 3. — 1. Ai fini della ripartizione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, sono riconosciuti gli interventi di patrocinio che:

a) vengono prestati a seguito del rilascio di esplicito mandato di assistenza da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato;

b) hanno per scopo il conseguimento di prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio-assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili;

c) sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli interventi ovvero alla erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.»

«Art. 5. — 1. L'attività di patrocinio, in sede amministrativa, è svolta attraverso due fasi di trattazione:

a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;

b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.

2. Costituisce intervento efficace ai fini del finanziamento la presentazione della domanda, la sua integrazione con documentazione utile alla definizione della stessa, la richiesta di riesame, l'opposizione, il ricorso. L'attività di patrocinio può intervenire anche in un momento successivo all'inoltro della domanda o del ricorso, purché l'amministrazione destinataria non abbia già deciso in ordine alla richiesta, anche se il provvedimento non è stato ancora comunicato. Tutti gli altri interventi che si inseriscono nel corso di una delle fasi procedurali costituiscono interventi meramente sollecitatori, pertanto non utili ai fini del finanziamento, ferma restando la validità del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo. In caso di prestazioni erogate d'ufficio dagli istituti previdenziali o a seguito di denuncia per obbligo di legge, l'intervento del patronato potrà essere riconosciuto valido quando la liquidazione della prestazione sia avvenuta dopo il decorso del termine assegnato all'istituto per provvedere.»

«Art. 6. — 1. Ai soli fini della ripartizione e successiva erogazione del finanziamento di cui all'articolo 13 della legge, gli interventi di tutela sono quelli indicati nelle tabelle da A a D che costituiscono parte integrante del presente regolamento, ai quali, ove definiti positivamente, è attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.

2. Qualora la richiesta di patrocinio comporti l'attivazione di più interventi distinti, ad ogni intervento definito positivamente è attribuito il relativo punteggio.

3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, la pratica deve contenere documentazione di data certa che dimostri l'assunzione di patrocinio, nonché atti idonei a comprovare l'avvenuta definizione positiva da parte dell'amministrazione competente.

4. Qualora la decisione dell'amministrazione competente non possa essere ottenuta in originale potrà essere sostituita da:

a) formali comunicazioni dell'amministrazione competente che riportino gli estremi della prestazione riconosciuta e la data di definizione della stessa;

b) risultanze delle banche dati delle amministrazioni competenti dalle quali risultino tutti gli elementi necessari ad identificare l'esito dell'intervento e la data di definizione dello stesso.

5. Per quanto riguarda l'attività svolta all'estero, ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, la decisione dell'amministrazione competente potrà essere sostituita da qualsiasi altra documentazione che comprovi la definizione positiva dell'intervento; tale documentazione deve riportare una data non anteriore al 1° gennaio dell'anno precedente a quello preso in considerazione per il riconoscimento dell'attività svolta.

6. In presenza di modalità operative che prevedano il colloquio telematico con le amministrazioni competenti, la documentazione prevista dai commi precedenti potrà essere sostituita da quella che deriverà dall'applicazione delle predette modalità.».

— Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto n. 193 del 2008, si veda nelle note all'articolo 2.

21G00249
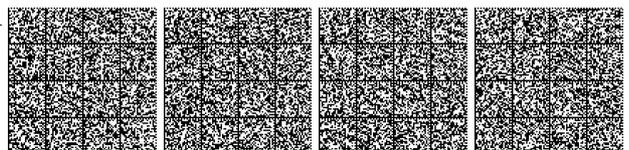
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Longobucco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Longobucco (Cosenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Longobucco (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Giordano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Longobucco (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 novembre 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 novembre 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Longobucco (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Giordano, dirigente area I-II fascia in servizio presso la Prefettura di Cosenza.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Bardi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Bardi (Parma);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bardi (Parma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Piedimonte è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.
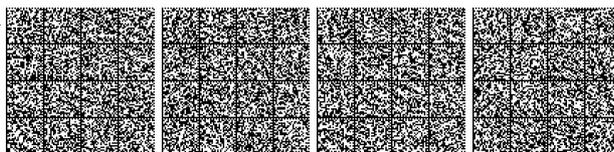
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bardi (Parma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 17 novembre 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Parma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 novembre 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bardi (Parma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Piedimonte, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Parma.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07590

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 novembre 2021.

Modifiche alla tabella A del decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione per la trasformazione digitale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
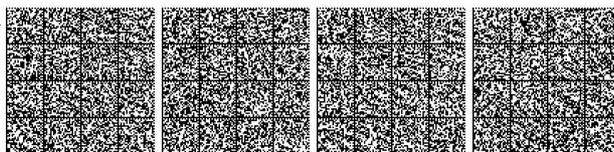
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui è stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77/2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Vista la nota n. 1787, del 7 settembre 2021, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale con la quale si comunica che, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021, sono state delegate allo stesso Ministro le funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7 e si chiede, pertanto, di apportare la conseguente modifica all'assegnazione delle risorse relativa all'investimento Tecnologie satellitari ed economia spaziale del PNRR prevista nella tabella A del decreto del ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

Vista la richiesta emersa in sede tecnica del Ministero dell'università e della ricerca di apportare talune modifiche agli interventi di propria competenza relativi alla Missione 4 del PNRR;

Viste le richieste emerse in sede tecnica del Ministero della salute di apportare talune modifiche agli interventi di propria competenza relativi alla Missione 6 del PNRR;

Considerata, pertanto, la necessità di aggiornare la tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, per tener conto delle richieste di modifica pervenute dal Ministero della transizione digitale, dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero della salute;

Decreta:

1. La tabella A allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, è modificata come segue:

a) le risorse relative alla Missione 1 - Componente 2 - Investimento 4.1 Tecnologie satellitari ed economia spaziale e sottostanti sub-investimenti, pari a complessivi 1.487.000.000 di euro sono attribuite al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD);

b) fermo restando l'importo complessivo, l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) per la Missione 4 - Componenti 1 e 2 del PNRR è sostituita dal prospetto in allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto;

c) fermo restando l'importo complessivo, l'articolazione interna degli importi assegnati agli interventi a titolarità del Ministero della salute per la Missione 6 - Componenti 1 e 2 del PNRR è sostituita dal prospetto in allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1648
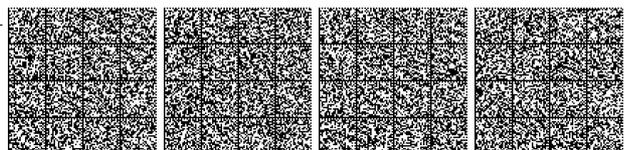
Prospetto Allegato 1- Ministero Università e Ricerca

				Importi (€)				
MISSIONE	**COMPONENTE**	**TIPOLOGIA**	**INTERVENTO**	**Importo totale**	***di cui Progetti in essere***	***di cui Nuovi progetti***	***di cui FSC***	**NOTE**
Interventi a titolarità del Ministero dell'università e ricerca (MUR)				**11.732.000.000,00**	**1.380.000.000,00**	**9.256.000.000,00**	**1.096.000.000,00**	
M4	C1	Investimento	1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università	250.000.000,00	-	250.000.000,00	-	
M4	C1	Riforma	1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti	960.000.000,00	-	864.000.000,00	96.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.7 Borse di studio per l'accesso all'università	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-	
M4	C1	Investimento	4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale	432.000.000,00	-	432.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1.800.000.000,00	1.380.000.000,00	420.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca	1.610.000.000,00	-	1.610.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies	1.600.000.000,00	-	1.600.000.000,00	-	MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE)
M4	C2	Investimento	1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"	1.300.000.000,00	-	1.300.000.000,00	-	
M4	C2	Investimento	3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione	1.580.000.000,00	-	580.000.000,00	1.000.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese	600.000.000,00	-	600.000.000,00	-	
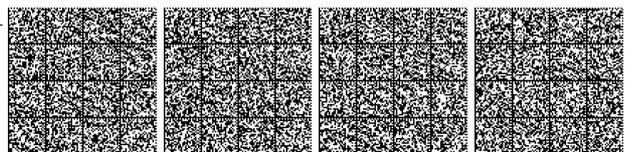
Prospetto Allegato 2 - Ministero della salute

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€) Importo totale	*di cui Progetti in essere*	*di cui Nuovi progetti*	*di cui FSC*	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero della Salute (MS)				**15.625.541.083,51**	**2.982.745.000,00**	**9.642.793.083,51**	**3.000.000.000,00**	
M6	C1	Investimento	1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona	2.000.000.000,00	-	500.000.000,00	1.500.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Investimento	1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina	4.000.000.000,00	-	4.000.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Adi)	2.720.000.000,00	-	2.720.000.000,00	-	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)	280.000.000,00	-	280.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore per alcune sub-misure e per il tramite dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali per le restanti sub-misure;
M6	C1	Sub-Investimento	1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	Ministero della Salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con MITD
M6	C1	Investimento	1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).	1.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00	Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
M6	C2	Investimento	1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	4.052.410.000,00	1.413.145.000,00	2.139.265.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione)	2.863.255.000,00	1.413.145.000,00	950.110.000,00	500.000.000,00	
M6	C2	Sub-Investimento	1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature)	1.189.155.000,00	-	1.189.155.000,00	-	

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Importi (€)				NOTE
				Importo totale	*di cui Progetti in essere*	*di cui Nuovi progetti*	*di cui FSC*	
M6	C2	Investimento	1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile	1.638.851.083,58	1.000.000.000,00	638.851.083,58	-	
M6	C2	Investimento	1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione	1.672.539.999,93	569.600.000,00	1.102.939.999,93	-	
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)	1.379.989.999,93	569.600.000,00	810.389.999,93	-	Ministero della salute con il MITD come soggetto attuatore
M6	C2	Sub-Investimento	1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….)	292.550.000,00	-	292.550.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN	524.140.000,00	-	524.140.000,00	-	
M6	C2	Investimento	2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario	737.600.000,00	-	737.600.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale	101.973.006,00	-	101.973.006,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere	80.026.994,00	-	80.026.994,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale	18.000.000,00	-	18.000.000,00	-	
M6	C2	Sub-Investimento	2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica.	537.600.000,00	-	537.600.000,00	-	Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca

21A07650
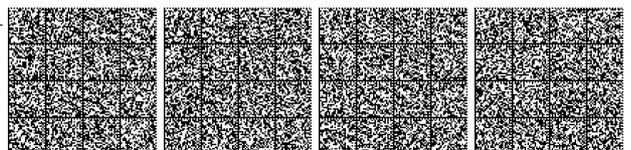
DECRETO 21 dicembre 2021.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter* e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del 13 dicembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 15 dicembre 2021, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1,25 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 80 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata all'1,25 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
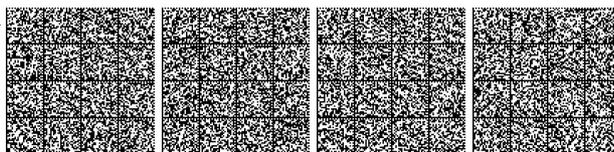
Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

Roma, 21 dicembre 2021

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell'1,25 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	76,00
da 21 a 30	72,00
da 31 a 40	68,00
da 41 a 45	64,00
da 46 a 50	60,00
da 51 a 53	56,00
da 54 a 56	52,00
da 57 a 60	48,00
da 61 a 63	44,00
da 64 a 66	40,00
da 67 a 69	36,00
da 70 a 72	32,00
da 73 a 75	28,00
da 76 a 78	24,00
da 79 a 82	20,00
da 83 a 86	16,00
da 87 a 92	12,00
da 93 a 99	8,00

21A07737

DECRETO 28 dicembre 2021.

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2021. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia rispettivamente ai sensi dell'art. 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 24 settembre 2021, recante la «Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 24 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 30 settembre 2021 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2016);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108;
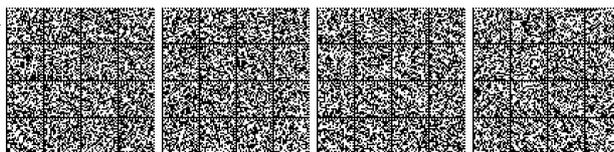
Viste le rilevazioni statistiche sugli interessi di mora, condotte a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45 di «Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, di «Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2021 - 30 settembre 2021, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2022.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2022, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2021 - 31 dicembre 2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

5. Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di *leasing* e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2021

Il dirigente generale: CAPPIELLO

Allegato *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2021

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2022

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*	*TASSI SOGLIA (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	10,30	16,8750
	oltre 5.000	7,65	13,5625
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,96	22,7000
	oltre 1.500	14,58	22,2250
FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI	fino a 50.000	6,84	12,5500
	da 50.000 a 200.000	4,89	10,1125
	oltre 200.000	2,93	7,6625
CREDITO PERSONALE		9,57	15,9625
CREDITO FINALIZZATO		9,05	15,3125
FACTORING	fino a 50.000	3,08	7,8500
	oltre 50.000	2,22	6,7750
LEASING IMMOBILIARE			
- A TASSO FISSO		3,14	7,9250
- A TASSO VARIABILE		3,01	7,7625
LEASING AERONAVALE E SU AUTOVEICOLI	fino a 25.000	7,52	13,4000
	oltre 25.000	6,30	11,8750
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,11	14,1375
	oltre 25.000	4,86	10,0750
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA			
- A TASSO FISSO		1,96	6,4500
- A TASSO VARIABILE		2,23	6,7875
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	fino a 15.000	10,97	17,7125
	oltre 15.000	7,08	12,8500
CREDITO REVOLVING		15,82	23,7750
FINANZIAMENTI CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		11,49	18,3625
ALTRI FINANZIAMENTI		11,06	17,8250

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI; LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERCENTUALI.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2021 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia, e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee e attribuisce alla Banda d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi, praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni, a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le seguenti operazioni: «credito personale», «credito finalizzato», «*leasing*: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale», «mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile», «altri finanziamenti», «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» e «finanziamenti con utilizzo di carte di credito» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le seguenti operazioni: «aperture di credito in conto corrente», «scoperti senza affidamento», «credito *revolving*», «finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori» e «*factoring*» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario. Nel novero dei soggetti segnalanti sono stati compresi, inoltre, gli operatori di microcredito, ossia i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 111 del testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 24 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto bimestrale del marzo 2017, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con le nuove «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2016(1)

Il mancato rientro delle aperture di credito scadute o revocate ricade nella categoria «scoperti senza affidamento».

A partire dal decreto trimestrale del settembre 2017, viene unificata la classe di importo della sottocategoria del «credito *revolving*».

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185 e sul sito della Banca d'Italia: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi

Sono state modificate le modalità con cui vengono computati nel TEG gli oneri, inclusa la Commissione di istruttoria veloce, per i quali le nuove Istruzioni hanno reso obbligatorio il calcolo sul base annua (moltiplicando per 4 l'onere trimestrale).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche, i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca centrale europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione sugli interessi di mora

I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

I dati di cui al comma 5, dell'art. 3 - forniti a fini conoscitivi - si basano sulle risposte fornite dai partecipanti all'ultima, rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la cui elaborazione è stata ultimata nel corso del 2017.

La rilevazione, di natura campionaria, ha interessato le primarie banche e i principali intermediari finanziari operativi sul mercato, selezionati tra quelli soggetti alla segnalazione trimestrale dei TEGM, in base a un criterio di rappresentatività riferito al numero dei contratti segnalati per categoria di operazioni. I valori riportati nel presente decreto si riferiscono a circa due milioni di rapporti. Presso il campione sono state rilevate, in relazione ai contratti accesi nel secondo trimestre 2015, le condizioni pattuite per l'eventuale ritardo nel pagamento, espresse come differenza media in punti percentuali tra il tasso di mora su base annua e il tasso di interesse annuo corrispettivo.

21A07768

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2021.

Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 21 dicembre 2021, di differimento del predetto ter-

mine per tutti gli enti locali al 31 marzo 2022, motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell'addizionale comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;
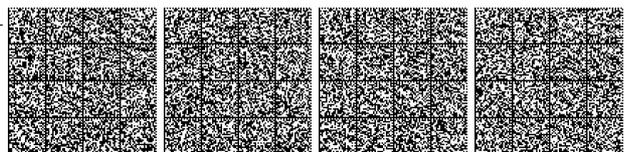
Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022/2024;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2021, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2021

Il Ministro: LAMORGESE

21A07739

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 7 dicembre 2021.

Modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai vettori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera *b)* e l'art. 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 198, che ha disposto l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un fondo con una dotazione pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020 per la compensazione dei danni subiti a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto l'art. 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi del quale le risorse del suddetto fondo sono state conservate in conto residui ai fini dell'utilizzo delle medesime risorse per l'anno 2021;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e, in particolare, l'art. 12, comma 4, che prevede, tra l'altro, l'applicazione della misura di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per i danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 73, comma 1, che ha incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui al citato art. 198;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Atteso che, per le modalità attuative, il richiamato art. 198 rinvia ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando che l'efficacia della medesima disposizione «è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

Vista la notifica alla Commissione europea in data 20 maggio 2020, da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa al regime quadro in materia di aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Vista la notifica «State Aid SA.59029 (2020/N)» alla Commissione europea in data 15 ottobre 2020, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa alla misura di aiuto del suindicato decreto attuativo;
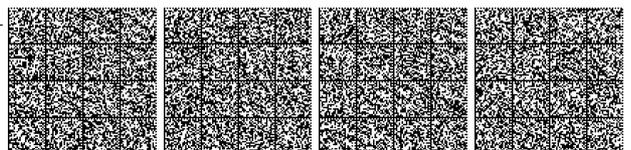
Vista la decisione positiva C(2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, pubblicata nella sezione «*Competition Policy*» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di ristoro di cui al suindicato decreto attuativo, con riferimento ai danni subiti dagli operatori economici di trasporto aereo, come individuati dall'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 15 giugno 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 198 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visti i decreti della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo 22 marzo 2021, n. 17, 29 marzo 2021, n. 21, e 30 marzo 2021, n. 22, con i quali, a seguito dell'esito positivo delle rispettive istruttorie svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, di seguito ENAC, sono state accolte le istanze di accesso al fondo limitatamente al periodo indicato dalla Commissione europea nella decisione positiva C(2020) 9625 *final* del 22 dicembre 2020, per un importo complessivo di euro 75.711.462,00;

Considerato che, a fronte dell'importo della compensazione complessivamente riconosciuta con i suddetti decreti direttoriali, residua nel suddetto fondo l'importo di euro 119.288.538,00;

Vista la notifica «State Aid SA.62152 (2021/N)» alla Commissione europea in data 6 agosto 2021 da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'attuazione della misura di aiuto di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, relativa all'estensione della misura stessa anche per il periodo successivo al 15 giugno 2020;

Vista la decisione positiva C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021, pubblicata nella sezione «*Competition Policy*» del sito web istituzionale della Commissione europea, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'attuazione della misura di ristoro di cui al citato art. 198 anche per i danni subiti dagli stessi operatori economici di trasporto aereo nel periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, stabilendo la metodologia da utilizzare per la determinazione del danno direttamente collegato all'epidemia da COVID-19 e conseguente all'imposizione di specifiche restrizioni di viaggio adottate al fine di contenerne la diffusione;

Atteso che i criteri metodologici per la determinazione del danno ammissibile al beneficio, stabiliti nella decisione C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021 della Commissione europea, si basano su un insieme ampliato di indicatori e dati rispetto agli elementi informativi richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021;

Considerata la necessità di ottemperare ai contenuti della suddetta decisione della Commissione per l'applicazione della misura relativa al periodo dal 16 giugno al 31 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente decreto sono stabiliti, in ottemperanza alla decisione della Commissione europea C(2021) 6040 *final* del 9 agosto 2021, di seguito «decisione della Commissione europea», i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, limitatamente al periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applica il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2021.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «beneficiario»: il soggetto di cui all'art. 1 del citato decreto interministeriale 27 gennaio 2021, n. 34;

b) «danno ammissibile»: il danno subito dal beneficiario come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19, in ragione di specifiche restrizioni ai viaggi imposte per limitare il diffondersi della medesima epidemia, nel periodo di indennizzo e su tutte le rotte ammissibili, che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 34 del 2021, è determinato con la metodologia stabilita nella decisione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 4;

c) «fondo di ristoro»: fondo di cui all'art. 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;

d) «indennizzo massimo»: il valore massimo dell'indennizzo riconosciuto al beneficiario, che, fatta salva l'eventuale riduzione operata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, è pari al 100 per cento del danno ammissibile, entro il limite corrispondente a un danno medio mensile di 4 milioni di euro;

e) «perdite nette totali»: la differenza, calcolata tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale n. 34 del 2021, tra l'EBITDA registrato da un beneficiario in un determinato arco temporale compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2019 e l'EBITDA registrato nello stesso arco temporale all'interno del periodo di indennizzo;

f) «periodo di indennizzo»: il periodo dal 16 giugno 2020 al 31 dicembre 2020;

g) «peso delle rotte *charter* ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di tipo *charter* in un determinato periodo nel 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

h) «peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019»: il rapporto tra i ricavi operativi ottenuti da un beneficiario sulle rotte ammissibili di linea in un determinato periodo del 2019 e i ricavi operativi totali ottenuti nello stesso periodo;

i) «restrizione ammissibile»: una misura restrittiva, limitativa degli spostamenti, imposta dall'Italia o da un Paese estero al fine di contenere la diffusione di COVID-19, rientrante in una delle tipologie previste dal considerando 8 della decisione della Commissione europea e inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 3.1.1. della decisione medesima;

l) «rotta ammissibile»: una delle rotte, previste dal considerando 9 della decisione della Commissione europea, operate o programmate dal beneficiario, interna all'Italia o avente l'Italia come Paese di destinazione o come Paese di partenza, interessata, nel periodo di indennizzo, da almeno una delle restrizioni ammissibili nell'area o nel Paese di destinazione o nell'area o nel Paese di partenza;

m) «tasso di ritenzione»: il rapporto, per un certo gruppo di rotte, della tipologia linea o *charter*, operate da un beneficiario, tra il numero di passeggeri complessivo registrato su tali rotte in un arco temporale all'interno del periodo di indennizzo e il numero di passeggeri registrato nello stesso arco temporale del 2019;

n) «tasso di ritenzione atteso senza restrizioni»: il rapporto, pari rispettivamente al 49 per cento per le rotte di linea e al 32 per cento per le rotte *charter*, tra il numero di passeggeri del traffico nazionale in Italia registrato tra il 16 giugno 2020 e il 31 ottobre 2020 e quello registrato nello stesso periodo del 2019, per ciascuna delle due tipologie di rotte, in coerenza con il considerando 59 della decisione della Commissione europea;

o) «tasso di ritenzione con restrizioni»: il tasso di ritenzione calcolato su tutte le rotte ammissibili dello stesso tipo, distinte tra linea e *charter*, operate da un beneficiario;

p) «delta del tasso di ritenzione»: la differenza tra il tasso di ritenzione atteso senza restrizioni, relativo a una delle due tipologie di rotte, distinte tra linea e *charter*, e il tasso di ritenzione con restrizioni calcolato sulle rotte del medesimo tipo.

Art. 3.

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I beneficiari possono presentare domanda di accesso al fondo di ristoro relativamente al periodo di indennizzo.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata dai vettori aerei diversi da quelli di cui all'art. 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a pena di inammissibilità, in conformità all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. La domanda contiene, in conformità al modello di cui all'Allegato B al presente decreto, per ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo e per i corrispondenti mesi o frazioni di mese del 2019, in aggiunta ai dati analitici, distinti per singola voce di ricavo e di costo previsti dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale n. 34 del 2021, gli ulteriori dati relativi:

a) alle rotte operate o programmate e interessate da almeno una delle restrizioni ammissibili, ai connessi ricavi operativi, numero di passeggeri e di voli e profittabilità, di cui al considerando 50 della decisione della Commissione europea;

b) ai pesi delle rotte *charter* e di linea ammissibili nel 2019 e al delta del tasso di ritenzione per ciascuna delle due tipologie di rotta.

4. I dati di cui al comma 3 sono forniti anche nel formato di foglio di calcolo del medesimo Allegato B, reso disponibile in sede di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

5. La medesima domanda, corredata dalla relazione di un esperto indipendente di cui all'Allegato A al presente decreto e dalle dichiarazioni di cui al medesimo Allegato, è trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del medesimo Ministero.

Art. 4.

Compensazione danni

1. Con riferimento al periodo di indennizzo per la determinazione del danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, si applica la metodologia di cui al presente articolo, in conformità a quanto previsto nel capitolo 3 della decisione della Commissione europea.

2. Il danno ammissibile, compensabile nei limiti dell'indennizzo massimo previsto, è pari, come desumibile dal considerando 66 della decisione della Commissione europea, alla somma delle quote di danno ammissibile calcolate distintamente per l'insieme delle rotte di linea e per l'insieme delle rotte *charter* in ciascun mese o frazione di mese del periodo di indennizzo.

3. La quota di danno ammissibile per le rotte di linea, per ciascun mese o frazione di mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte di linea ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte di linea e delle perdite nette totali.

4. La quota di danno ammissibile per le rotte *charter*, per ciascun mese o frazione di mese, è pari al prodotto tra i valori, calcolati nello stesso mese o frazione di mese, del peso delle rotte *charter* ammissibili nel 2019, del delta del tasso di ritenzione delle rotte *charter* e delle perdite nette totali.
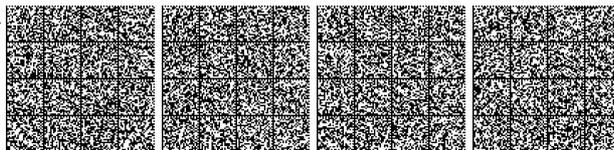
5. Per le rotte ammissibili che in uno specifico mese sono interessate solo temporaneamente da almeno una delle restrizioni ammissibili, nel calcolo dei parametri che consentono la determinazione del danno per quel mese si utilizzano i valori di ricavi operativi e numero di passeggeri relativi all'arco temporale interessato dalle restrizioni, registrati su base giornaliera o, se non disponibili, calcolati proporzionalmente ai rispettivi dati mensili.

6. Nel caso in cui il danno ammissibile di uno o più beneficiari, calcolato come indicato al comma 2, superi l'indennizzo massimo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 34 del 2021, la misura per il ristoro dell'eccedenza è notificata alla Commissione europea come aiuto individuale e riconosciuta a seguito della positiva autorizzazione.

7. Sono altresì oggetto di distinte notifiche alla Commissione europea ulteriori misure relative a danni non inclusi nel perimetro di ammissibilità della decisione della Commissione stessa, la cui connessione diretta con l'epidemia da COVID-19 è valutata come possibile.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3168

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati al suindicato decreto è possibile accedere al sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella sezione «Amministrazione trasparente - Riferimenti normativi su organizzazione e attività».

21A07767

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 dicembre 2021.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, con la quale sono state, altresì, sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e di attualizzazione sia determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° gennaio 2022, nella misura pari a - 0,49 %;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo 0,51 %.

Roma, 27 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07738
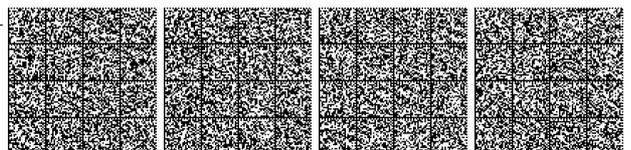
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 7 dicembre 2021.

Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

E

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo»;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recanti deleghe di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e On. Fabiana Dadone;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata «Segreteria tecnica del PNRR»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 con il quale è stata istituita nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri la struttura di missione denominata «Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 47;

Decretano:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 dicembre 2021

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia
BONETTI

Il Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale
DADONE

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3046

ALLEGATO *1*

LINEE GUIDA PER FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHÉ L'INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC

1. FINALITA'

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei "*bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell'offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l'altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei*".

L'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, (di seguito "articolo 47") in attuazione dei predetti principi, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Al fine di perseguire dette finalità, il comma 8 del richiamato articolo 47 affida a specifiche linee guida la definizione di orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo, con l'indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Nella redazione delle linee guida si è tenuto conto del rilevante sforzo di innovazione che l'articolo 47 richiede tanto alle stazioni appaltanti, quanto agli operatori economici. Gli obiettivi di miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile che si intendono perseguire con questo dispositivo determineranno infatti modifiche significative nell'esercizio della funzione di committenza pubblica e adeguamenti nell'organizzazione del lavoro delle aziende fornitrici di beni e servizi e di quelle aggiudicatarie di lavori pubblici.

Sarà dunque necessario esercitare una osservazione attenta della prima applicazione della disciplina, in modo da valutare la capacità delle stazioni appaltanti di declinare nella specificità delle singole procedure di gara i dispositivi volti ad assicurare i meccanismi di incremento occupazionale previsti dall'articolo 47. La prima attuazione delle linee guida ne permetterà possibili affinamenti, che potranno tenere conto anche dell'analisi delle interazioni tra le disposizioni in esame e la disciplina in corso di trasformazione relativa ad altri importanti profili della contrattualistica pubblica, dal subappalto alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Le decisioni che saranno assunte nella revisione del codice dei contratti pubblici potranno così fondarsi anche sulle valutazioni di impatto della regolazione in materia di occupazione femminile e giovanile negli appalti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure di incentivazione e di tutela delle pari opportunità generazionali e di genere, nonché quelle per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità di cui alle presenti linee guida si applicano a tutte le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Le linee guida trovano applicazione sia nell'ambito delle concessioni sia nell'ambito degli appalti, di importo superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 deve considerarsi, pertanto, generalizzata e riferibile a tutti i contratti pubblici del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Fermi restando tali obiettivi, alcune delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle procedure di gara e ai contratti PNRR e PNC senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara.

In particolare, sono direttamente applicabili le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l'analisi del proprio contesto lavorativo, attraverso:

a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);
b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-*bis*).

Gli obblighi di consegna previsti all'articolo 47, commi 2, 3 e 3-*bis*, derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi enucleati dalla norma primaria in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificità dei settori in cui agiscono le gare d'appalto, delle tipologie specifiche di contratto nonché del loro oggetto (art. 47, commi 4, 5 e 7).

3. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE, RELAZIONE DI GENERE SULLA SITAUZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, E DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' SUL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (articolo 47, commi 2, 3 e 3-*bis*)

Rapporto sulla situazione del personale.

L'articolo 47, comma 2, introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, applicabile a tutte le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021 per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR o del PNC.

In particolare, gli operatori economici pubblici e privati che occupano oltre cinquanta dipendenti devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Si tratta di un rapporto che le aziende devono predisporre e trasmettere con cadenza biennale alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il rapporto ha ad oggetto la situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta ed è redatto in conformità alle indicazioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto del 3 maggio 2018. Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, sarà adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, che darà nuove indicazioni per la redazione del rapporto.

Qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato articolo 46 del codice delle pari opportunità, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Considerato che la legge 5 novembre 2021, n. 162, ha ridotto la soglia dimensionale delle imprese tenute alla redazione del rapporto, che ora deve essere predisposto e trasmesso da operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, mentre in precedenza doveva essere redatto dalle imprese con oltre cento dipendenti, deve ritenersi che le imprese con un numero di dipendenti compreso tra cinquantuno e cento dovranno produrre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione della gara.

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Per la predisposizione del Rapporto le aziende utilizzano la piattaforma "equalmonitor" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui accedono con le proprie credenziali:

hiips://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile

L'articolo 47, comma 3, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale di cui all'articolo 47 comma 2, la relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità.

A differenza degli effetti derivanti dalle omissioni previste dal comma 2, la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere imposto dal comma 3 determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Per le sanzioni si veda anche lo specifico paragrafo relativo all'applicazione delle penali.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L'articolo 47, comma 3-*bis*, impone agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'obbligo di cui al comma 3-*bis* si aggiunge a quello già previsto, in via generale, dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi del quale le imprese che partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione del proprio legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Alla luce di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e al fine di assicurare il più ampio rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, l'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 3-*bis* dovrebbe essere richiesto, con espressa previsione nel bando di gara, anche agli operatori economici con più di cinquanta dipendenti.

La mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui al comma 3-*bis* determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'articolo 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per le sanzioni si veda anche lo specifico paragrafo relativo all'applicazione delle penali.

4. CLAUSOLE CONTRATTUALI E MISURE PREMIALI (articolo 47, commi 4 e 5)

I commi 4 e 5 dell'articolo 47 recano disposizioni dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a trentasei anni e di donne. Tali misure richiedono specifiche declinazioni attuative nell'ambito dei bandi di gara, che tengano conto delle caratteristiche del progetto e delle peculiarità dei vari settori del mercato del lavoro.

In particolare, si prevede che costituiscano requisiti necessari dell'offerta:

a) l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
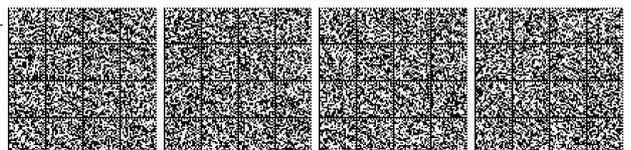
b) l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Si prevede, inoltre, che i bandi contengano ulteriori misure premiali che prevedano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato.

Per tali ragioni, le presenti linee guida intendono fornire criteri applicativi alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alla declinazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4, 5 e 7, in relazione a:

a) la definizione della metodologia da utilizzare per definire la **quota del 30 per cento delle assunzioni** da destinare, rispettivamente, a occupazione giovanile e femminile;
b) l'indicazione delle circostanze che rendono il ricorso all'inserimento di clausole di premialità o il rispetto della destinazione della quota del 30 per cento alle nuove assunzioni giovanili e femminili, in tutto o in parte **impossibile o contrastante** con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e pertanto plausibile il ricorso alle deroghe previste dal comma 7 dell'articolo 47;
c) l'indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune **clausole di premialità** che le stazioni appaltanti possono utilizzare per la predisposizione della documentazione di gara.

5. REQUISITO DELLA QUOTA DEL 30 PER CENTO DI ASSUNZIONI DA DESTINARE A NUOVA OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 4)

Gli obiettivi di incremento occupazionale giovanile e di genere che si intendono perseguire con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, costituiscono due distinti target di *policy*. Ciò significa che nelle procedure di affidamento si deve intendere autonomo il *target* di incremento dell'occupazione giovanile rispetto a quello dell'occupazione femminile.

Calcolo della quota del 30 per cento

L'obbligo è finalizzato a garantire un incremento sia dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Fatte salve le deroghe di cui al comma 7, va dunque, ad esempio, esclusa un'azienda che si impegna all'incremento del 30 per cento componendolo con il 20 per cento di giovani e il 10 per cento di donne, salvo che queste percentuali non rispecchino i criteri per l'applicazione delle deroghe indicati di seguito.

Diversamente, invece, va, ad esempio, ammessa l'azienda che garantisce l'impegno con assunzioni che, sebbene nominalmente non superano la percentuale del 30 per cento, garantiscono tuttavia il target con un numero inferiore di unità in tutto o in parte caratterizzate dal doppio requisito di genere ed età (30 per cento di donne con
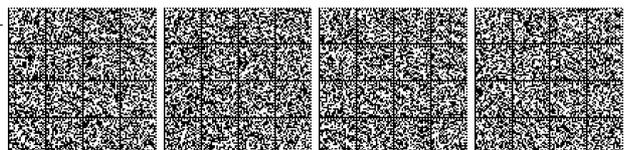
meno di 36 anni oppure 20 per cento di donne con meno di 36 anni, 10 per cento di donne di almeno 36 anni e 10 per cento di uomini con meno di 36 anni).In termini assoluti, ad esempio, l'aggiudicatario che assume 20 persone rispetterà le quote previste non solo nel caso in cui assuma 6 uomini con meno di 36 anni e 6 donne con almeno 36 anni, ma anche qualora assuma 6 donne con meno di 36 anni oppure 4 donne e 2 uomini con meno di 36 anni e 2 donne con almeno 36.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 47, comma 4, le stazioni appaltanti e gli operatori economici faranno riferimento alle seguenti indicazioni:

1. in ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di **nuove assunzioni** da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto;
2. le assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L'ultima parte del comma 4 prevede che l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento riguardi le assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Fermo restando che il bando può limitarsi a riprendere il contenuto della disposizione, mentre l'eventuale violazione della clausola rileverà in sede esecutiva del contratto, da tale inciso emerge la necessità di definire due punti.

Il primo riguarda le attività necessarie per l'esecuzione del contratto. Tale riferimento non implica di distinguere tra assunzioni necessarie e non necessarie, ma introduce una relazione o un nesso funzionale tra l'esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto aggiudicato. Devono ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non funzionali a garantire l'esecuzione del contratto. In questo senso la disposizione deve essere esaminata contestualmente alla tipologia di contratti di lavoro rilevanti ai fini del calcolo della medesima quota del 30 per cento.

Il riferimento alla realizzazione di attività connesse o strumentali richiede, invece, di svolgere un'interpretazione sistematica della clausola, muovendo dalle seguenti considerazioni: la disposizione, come emerge dal primo comma, trova applicazione solo per i contratti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC; il punto di riferimento è comunque il contratto stipulato tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario e, quindi, le prestazioni da esso ricavabili.

Il dettato normativo non fa riferimento alla nozione di collegamento contrattuale, ma introduce una relazione tra esecuzione del contratto e attività ad esso connesse o strumentali. Deve quindi ritenersi che il legislatore non abbia voluto introdurre una clausola estensiva o ampliativa delle ipotesi in cui è applicabile il citato obbligo (ad esempio anche ai contratti stipulati con terzi – es. contratti di fornitura – o ai contratti relativi ad opere non finanziate con le risorse descritte al comma 1 della disposizione), ma abbia inteso riferirsi alla realizzazione di attività comunque funzionali e strumentali rispetto alla esecuzione delle obbligazioni principali del contratto - come sovente avviene nella prassi contrattuale in cui viene indicato il riferimento allo svolgimento di attività strumentali e funzionali alla esecuzione delle prestazioni contrattuali di carattere principale o relative alla categoria prevalente.
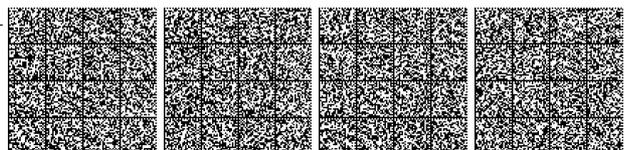
Ne discende che il perimetro applicativo dell'obbligo di assunzione è comunque delimitato all'interno del contratto aggiudicato e la disposizione introduce un obbligo rivolto al contraente principale. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che questi esegue tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. Sul punto, ferma l'autonomia della stazione appaltante in ordine alla determinazione delle preferibili modalità di indicazione del citato obbligo assunzionale all'appaltatore e al subappaltatore – con uno specifico riferimento in sede di autorizzazione del subappalto, fin dal momento della stipulazione del contratto con l'appaltatore ovvero con entrambe le modalità – le quote di cui all'articolo 47, comma 4, sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte delle stazioni appaltanti.

6. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEI DISPOSITIVI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE (articolo 47, comma 7)

Il comma 7 dell'articolo 47 prevede due tipologie di deroga alle misure stabilite nel comma 4 dello stesso articolo. La prima deroga consiste nella possibilità per le stazioni appaltanti di escludere l'inserimento, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4: i requisiti considerati corrispondono, segnatamente, all'inserimento di clausole necessarie e/o di premialità e all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota non inferiore al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La seconda deroga corrisponde alla possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire una quota inferiore al 30 per cento delle predette assunzioni, che può quindi essere ridotta a una percentuale più bassa. In questo secondo caso, rimarrebbe ferma l'applicazione delle clausole premiali di cui al comma 4, salvo non vi siano adeguate e specifiche ragioni per escluderne, anche in tal caso, l'applicazione (*si veda infra*).

L'attuazione delle deroghe rappresenta una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, che possono, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione.

In ogni caso, le deroghe non possono operare in modo incondizionato, in quanto la loro attivazione è subordinata all'esistenza di specifici presupposti stabiliti dallo stesso comma 7 dell'articolo 47. Tali presupposti corrispondono, per ambo le tipologie di deroga, ai casi in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano l'inserimento delle clausole premiali e il predetto obbligo assunzionale nella quota del 30 per cento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
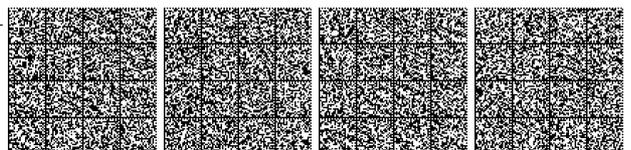
L'esistenza di tali presupposti obbliga le stazioni appaltanti, così come espressamente sancito dalla disposizione normativa in esame, a dare una *adeguata e specifica motivazione* nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Si tratta, pertanto, di un onere motivazionale particolarmente stringente, che le stazioni appaltanti sono tenute ad esternare, con atto espresso del responsabile della stazione appaltante, prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica. L'esternazione può avvenire nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa.

La motivazione dovrà riportare una specificazione e dimostrazione delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante (come ad esempio il tipo di procedura, il mercato di riferimento, l'entità dell'importo del contratto, ecc.) rendano impossibile l'applicazione delle misure di cui al comma 4 o la rendano contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai casi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, all'assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo, a procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza. Ad ogni modo, nel caso in cui si ravvisi il contrasto con i predetti obiettivi, la stazione appaltante dovrà fornire evidenza del suddetto contrasto per ogni tipologia di obiettivo suindicato.

Al contrario, in via generale e salve valutazioni più specifiche relative alle peculiarità delle diverse fattispecie, deve ritenersi difficilmente motivabile l'applicazione di deroghe negli appalti di servizi relativi a contratti ad alta intensità di manodopera (che presentino un costo della manodopera pari ad almeno il 50 per cento dell'importo totale del contratto). Al contempo, in tutti casi in cui nelle nuove assunzioni intervengono "clausole sociali" di riassorbimento occupazionale – come può accadere nel cambio di appalti di servizi - la deroga può trovare adeguata motivazione nell'obiettivo di garantire stabilità occupazionale agli addetti che escono da una precedente fornitura.

Per quanto attiene all'occupazione giovanile, la motivazione, a sostegno della deroga all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento di nuove assunzioni di giovani, potrebbe considerare i casi in cui esigenze specifiche correlate alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, richiedano, per oltre il 70 per cento delle nuove assunzioni, una pregressa esperienza o specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile, quale, a titolo esemplificativo, quella corrispondente ad un arco temporale ultraquindicennale. In tali casi, quindi, la stazione appaltante potrà individuare la riduzione della quota da applicare ritenuta più congrua, motivando, in modo analitico, la necessità della predetta esperienza.

Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il

tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.

Quanto alle concrete modalità applicative della deroga che consente la definizione di una quota inferiore al 30 per cento delle assunzioni da destinare a occupazione femminile, si ritiene utile individuare un *target* differenziato in relazione alla diversa distribuzione dei tassi di occupazione femminile rilevata nei settori produttivi a livello nazionale. In particolare, nello spirito dell'articolo 47, la percentuale del 30 per cento dovrebbe essere interpretata come parametro di riferimento pur consentendone, in caso di deroga motivata, un'applicazione comunque orientata all'aumento del tasso di occupazione secondo il seguente schema. In questi casi, l'individuazione del *target* in base alla valutazione del tasso di occupazione femminile nel settore di riferimento può costituire adeguata e specifica motivazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 47.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA	TARGET
Presenza di un tasso di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit di riferimento inferiore al 25 per cento	Assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 punti percentuali al tasso di occupazione femminile registrato a livello nazionale nel settore ATECO 2 Digit di riferimento

In caso di attivazione delle deroghe all'applicazione dei dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 7, alla luce della necessità posta dal medesimo articolo 47 di concorrere al perseguimento delle finalità di pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento e del Consiglio europeo del 10 febbraio 2021 e del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 febbraio 2021, nonché del PNC, le stazioni appaltanti potranno rafforzare nei bandi di gara misure premiali che prevedano l'assegnazione di punteggi aggiuntivi all'offerente o al candidato.

7. APPLICAZIONE DELLE PENALI (articolo 47, comma 6)

Il comma 6 dell'articolo 47, al fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, individua, anche nelle ipotesi in cui non sia prevista l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla gara, ulteriori meccanismi *lato sensu* sanzionatori rispetto al mancato adempimento delle previsioni di cui:

- *a)* al comma 3 (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);
- *b)* al comma 3-*bis* (mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte);
- *c)* al comma 4 (mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne);
- *d)* ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.

Per tutte le fattispecie citate è prevista l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50 del medesimo decreto (il riferimento all'articolo 51 contenuto nel testo dell'articolo 47, comma 6, deve infatti considerarsi un errore materiale).

Per i soli casi di cui alla lettera *a)* (mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre, l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC.

In tale ambito, la gravità dell'inadempimento potrà, a titolo esemplificativo, essere commisurata dalla stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.

Con riferimento alla quantificazione delle penali applicabili, potrà farsi riferimento, in via sistematica, a quanto stabilito nell'articolo 50 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, ove si stabilisce che, in deroga all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute (ancorché per il ritardato adempimento e su misura giornaliera) possono consistere in una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In tal senso, in ipotesi di inadempienza a quanto previsto dai commi 3, 3-*bis* e 4, potrà trovare applicazione il medesimo principio, graduando la misura sulla gravità dell'inadempimento, per tutta la durata dello stesso fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dal medesimo articolo 50, ai sensi del quale le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

8. CONDIZIONI NECESSARIE

Come anticipato nei precedenti paragrafi, il legislatore ha individuato alcuni requisiti necessari dell'offerta, applicabili quindi agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara pur in mancanza di una espressa previsione nel bando. Tuttavia, per esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli stessi partecipanti alla procedura competitiva, è senz'altro opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.

Pertanto, al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti e ferma la discrezionalità delle stesse in ordine alle concrete modalità di redazione delle stesse, le clausole disciplinate dalle presenti linee guida relative a previsioni di necessaria applicazione sono le seguenti:

Oggetto	**Modello di clausola**
Rapporto sulla situazione del personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2)	Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti (par. 3 linee guida – art. 47, comma 3)	Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (par. 3 linee guida – art. 47, comma 3-*bis*).	Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-*bis*, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (par. 4 linee guida – art. 47, comma 4)	Costituisce **causa di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

9. CLAUSOLE DI PREMIALITÀ (articolo 47, comma 5)

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 47, le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne.

Il comma 5 del medesimo articolo 47 individua alcune tipologie di clausole di premialità, prevedendo che possa essere prevista l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone con disabilità, giovani con età inferiore a trentasei anni e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di lavoro delle persone con disabilità;

f) abbia presentato o si impegni a presentare, per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Di seguito si riportano esempi di clausole contrattuali da utilizzare nella costruzione del disciplinare di gara.

Criterio di valutazione	**Ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio**
Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente	Si = X p No = 0 p
Natura di cooperativa sociale dell'impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che le persone con disabilità impiegate siano almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa (al netto cioè delle altre categorie di lavoratori "svantaggiati" di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991).	≥ 50% = Y + X p ≥ 30% = Y p < 30% = 0 p
Imprese o *start-up* di cui siano titolari persone con disabilità o di cui la maggioranza dei soci siano persone con disabilità o che abbiano persone con disabilità nel ruolo di presidente, amministratore delegato, direttore generale.	Si = X p No = 0 p
Impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge.	X p per ogni unità eccedente l'obbligo minimo di legge

Impiego o assunzione, anche nell'ambito della quota obbligatoria per legge, di persone con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento	X p per ogni unità con grado di invalidità pari o superiore all'80 per cento
Assenza di verbali di discriminazione di genere. Sarà valutata l'assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità.	Si = X p No = 0 p
Previsione nell'organico aziendale della figura del *disability manager*	Si = X p No = 0 p
Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano: *a)* asilo nido aziendale /territoriale convenzionato inclusivo; *b)* misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, *roll up*; *c)* telelavoro o *Smart working*; *d)* *part time*, aspettativa per motivi personali; *e)* integrazione economica a congedi parentali; *f)* *benefit* di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; *g)* sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; *h)* forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (*intranet*) accessibile; *i)* formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; *j)* adesione a *network* territoriali per la parità; *k)* identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. *diversity manager*); *l)* attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte) *m)* Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità	Adozione di: meno di 4 strumenti = 0 p fra 4 e 6 strumenti = Yp 7 o più strumenti = Xp Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio di ciascuna impresa del RTI
Imprese o cooperative sociali il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni	Si = X p No = 0 p
Imprese o *start-up* in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età inferiore ai 36 anni	Si = X p No = 0 p
Adozione di un *welfare* aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi: *a)* adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; *b)* adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti; *c)* adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la	Adozione di 3 interventi: Xp Adozione di 2 interventi: Yp Adozione di 1 intervento: Zp Adozione di 0 interventi: 0p
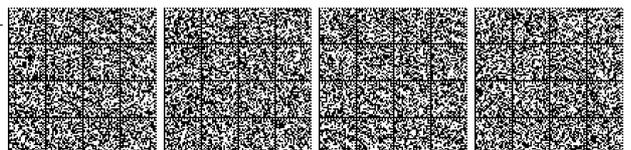
cybersecurity, l'acquisizione di *digital skills* e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.	
Dimostrazione che la propria attività aziendale ha prodotto un beneficio specifico sui giovani di età inferiore a 36 anni. La valutazione dell'impatto generato deve essere prodotta utilizzando lo *standard* di valutazione esterno di cui all'Allegato n. 4 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 308.	Si = X p No = 0 p

Le clausole di premialità devono operare tra i criteri di valutazione con i seguenti pesi:

1. Peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;
2. Peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;
3. Peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;
4. Peso non inferiore al 4 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 10 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;
5. Peso non inferiore al 2 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 20 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa;
6. Peso non inferiore al 1 per cento del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 30 per cento nel settore economico di attività prevalente per l'impresa.

10. MONITORAGGIO (articolo 47, comma 9)

Sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sono pubblicati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) il rapporto sulla situazione del personale, di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2);

b) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);

c) la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-*bis*).

I medesimi documenti sono trasmessi, contestualmente alla pubblicazione, ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità.

Con provvedimento dell'ANAC sono individuati i dati e le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire, secondo termini e forme di comunicazione standardizzate, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, al fine di monitorare l'adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47.

21A07771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ciproxin» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1434/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 493 del 22 settembre 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 257 del 3 novembre 2017, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045334012, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045334012, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CIPROXIN (ciprofloxacina), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«500 mg compressa rivestita con film», 6 compresse - A.I.C. n. 045334012 (in base 10) 1C7HHW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,30;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,75.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ciproxin» (ciprofloxacina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07486

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Femara» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1450/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 147 del 21 febbraio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 63 del 16 marzo 2017, con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Femara» (letrozolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045085014, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1528/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Femara» (letrozolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045085014, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2021 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Femara» (letrozolo);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEMARA (letrozolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«2,5 mg compressa rivestita con film», 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 045085014 (in base 10) 1BZWBQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 45,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Femara» (letrozolo), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07487
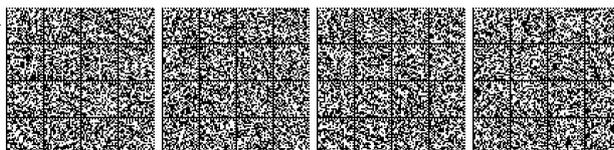
DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Femara» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1451/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 153 del 21 febbraio 2017, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 63 del 16 marzo 2017, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Femara» (letrozolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 044907018, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 no-

vembre 2019, con la quale il medicinale «Femara» (letrozolo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 044907018, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 4 ottobre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Femara» (letrozolo);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEMARA (letrozolo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«2,5 mg compressa rivestita con film», 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 044907018 (in base 10) 1BUGJB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 45,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 75,28.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Femara» (letrozolo), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07488

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lobivon» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1454/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 536 del 12 luglio 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 20 agosto 2018, con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Lobivon» (nebivololo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 046351019, con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1528/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Lobivon» (nebivololo), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 046351019, è stato classificato in classe C;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 24 settembre 2021 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe C alla classe A della suddetta specialità medicinale «Lobivon» (nebivololo);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOBIVON (nebivololo), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«5 mg compressa», 28 compresse - A.I.C. n. 046351019 (in base 10) 1D6JPC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,06;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,35.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lobivon» (nebivololo), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07489

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Inserimento del medicinale Venetoclax (Venclyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria. (Determina n. 149886/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8 settembre 2021 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati a supporto relativi all'impiego di «venetoclax», in associazione con ipometilante, nel trattamento di pazienti con leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale limitatamente ai pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche e nei quali il trattamento chemioterapico ad alta intensità non possa essere intrapreso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 1, 2 e 3 dicembre 2021 - stralcio verbale, n. 57;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 - punto n. 1;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Venetoclax» (Venclyxto) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale VENETOCLAX (Venclyxto) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai

sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

———

ALLEGATO *1*
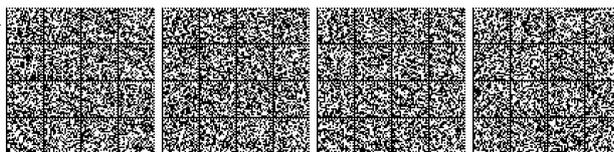
Denominazione: VENETOCLAX.

Indicazione terapeutica: trattamento della leucemia mieloide acuta recidiva/refrattaria, in combinazione con azacitidina o decitabina.

Criteri di inclusione:

diagnosi di LAM in pazienti con età > 75 anni e/o non ritenuti idonei a ricevere chemioterapia intensiva di induzione secondo i criteri SIE/SIES/GITMO;

diagnosi di LAM ricaduta/refrattaria a una terapia di salvataggio e potenzialmente eleggibile a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (età < 71 anni).

Criteri di esclusione:

diagnosi di LAM in pazienti ritenuti idonei a ricevere chemioterapia intensiva di induzione secondo i criteri SIE/SIES/GITMO;

non eleggibilità ad HMA secondo i criteri SIE/SIES/GITMO;

precedente trattamento con azacitidina o decitabina.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

Schema terapeutico

Azacitidina 75 mg/m^2 giorni 1-7 + Venetoclax 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno 1, 200 mg il giorno 2 e 400 mg dal giorno 3) ogni 28 giorni;

oppure

Decitabina 20 mg /m^2 giorni 1-5; Venetoclax 400 mg giorni 1-28 (100 mg il giorno 1, 200 mg il giorno 2 e 400 mg dal giorno 3) ogni 28 giorni.

Durata della terapia: fino alla progressione di malattia o alla comparsa di tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

durante il trattamento si raccomanda nei primi cinque giorni un'attenta valutazione della funzionalità epatica e renale e la prevenzione della possibile Sindrome da Lisi Tumorale (TLS).

successivamente i pazienti vanno monitorizzati settimanalmente per il primo ciclo di trattamento con esame emocromocitometrico, chimica renale ed epatica. Dal secondo ciclo si raccomanda un monitoraggio clinico-laboratoristico al giorno+1 di ogni ciclo.

21A07652

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Inserimento del medicinale Gemcitabina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge n. 648/1996, per il trattamento, in monoterapia o in combinazione con cisplatino o carboplatino, del tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo una prima linea di trattamento (allegato 1). (Determina n. 149890/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8 settembre 2021 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territo-

rio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato 1 relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto;

Considerati i dati a supporto relativi al trattamento con gemcitabina, in monoterapia o in combinazione con cisplatino o carboplatino, dei pazienti affetti da tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo una prima linea di trattamento;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 1, 2 e 3 dicembre 2021 - Stralcio verbale n. 57;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 - punto n. 2;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale del medicinale «Gemcitabina» per il trattamento, in monoterapia o in combinazione con cisplatino o carboplatino, di pazienti con diagnosi istologica di tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo una prima linea di trattamento;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 1 relativa all'uso consolidato - sulla base dei dati della letteratura scientifica - di farmaci per il trattamento dei tumori solidi nell'adulto per indicazioni, è inserito il medicinale Gemcitabina per la seguente indicazione terapeutica: trattamento, in monoterapia o in combinazione con cisplatino o carboplatino, del tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o metastatico, in progressione dopo una prima linea di trattamento;

Art. 2.

1. I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

21A07653

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Inserimento del medicinale Pembrolizumab (Keytruda) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti, in linee di trattamento successive alla prima. (Determina n. 149893/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8 settembre 2021 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata

delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerati i dati di efficacia e sicurezza relativi al trattamento con «Pembrolizumab» dei pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti in linee di trattamento successive alla prima;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 1, 2 e 3 dicembre 2021 - stralcio verbale n. 57;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 dicembre 2021, n. 68 - punto n. 3;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Pembrolizumab» (keytruda) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento in linee di trattamento successive alla prima di pazienti adulti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale PEMBROLIZUMAB (keytruda) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei microsatelliti, in linee di trattamento successive alla prima, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: PEMBROLIZUMAB.

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti con carcinoma del colon avanzato con instabilità dei miscrosatelliti (dMMR o MSI) in linee di trattamento successive alla prima.

Criteri di inclusione:

età > 18 anni;

diagnosi di malattia metastatica del colon-retto accertata istologicamente;

instabilità microsatellitare su tessuto del tumore primitivo o metastatico accertata mediante IHC o PCR in laboratorio accreditato.

Criteri di esclusione:

storia di malattia autoimmune;

condizioni cliniche che richiedano trattamento con steroide (> 10 mg/die di prednisone o altri farmaci steroidei) od altri farmaci immunosoppressori. Terapia steroidea inalatoria o topica è permessa in assenza di malattia autoimmunitarie;

tossicità non risolte dovute alla precedente chemioterapia;

storia pregressa di polmoniti non infettive che hanno richiesto l'utilizzo di steroidi o polmonite in atto;

infezioni attive;

gravidanza e allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: 200 mg di «Pembrolizumab» totali e.v. ogni tre settimane, fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei

dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

emocromo e piastrine al basale e ogni quattro settimane;

funzionalità renale al basale e ogni quattro settimane;

funzionalità epatica al basale e ogni quattro settimane;

glicemia al basale e ogni quattro settimane;

elettroliti plasmatici al basale e ogni quattro settimane;

esame delle urine al basale e ogni quattro settimane;

FT3, FT4, TSH al basale e ogni quattro-sei settimane;

cortisolo e ACTH al basale e ogni sei settimane;

ECG al basale e al bisogno clinico;

visita dermatologica al basale per pazienti con lesioni cutanee in atto o anamnesi positiva per malattie cutanee).

21A07654

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Modifica della determina n. 70968 del 25 giugno 2020, relativa all'inserimento del medicinale Fibrinogeno (Riastap) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita. (Determina n. 149895/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 1054 dell'8 settembre 2021 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4-*bis* , ai sensi del quale «anche se sussista altra alternativa terapeutica nell'ambito dei medicinali autorizzati, previa valutazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), sono inseriti nell'elenco di cui al comma 4, con conseguente erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica nazionale e internazionale, secondo parametri di economicità e appropriatezza. In tal caso l'AIFA attiva idonei strumenti di monitoraggio a tutela della sicurezza dei pazienti e assume tempestivamente le necessarie determinazioni»;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente le liste costituenti gli allegati 1, 2 e 3, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell'adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;

Vista la determina AIFA del 25 giugno 2020, n. 70968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 4 luglio 2020, riguardante l'inserimento del medicinale «Fibrinogeno» (Riastap) nel suddetto elenco per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita;

Vista la determina AAM/AIC n. 118 del 14 settembre 2020, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 25 settembre 2020, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fibryga» (fibrinogeno umano) per trattamento del sanguinamento e profilassi perioperatoria in pazienti affet-

ti da ipo- o afibrinogenemia congenita con tendenza al sanguinamento, e come terapia complementare alla gestione di emorragie gravi non controllate durante un intervento chirurgico in pazienti affetti da ipofibrinogenemia acquisita;
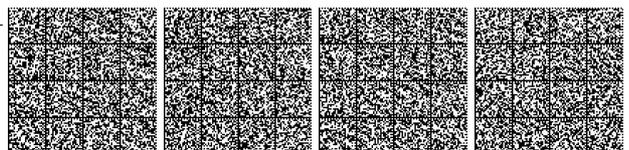
Tenuto conto del parere del Centro nazionale sangue dell'Istituto superiore di sanità, rilasciato in data 22 luglio 2021 e acquisito con prot. AIFA n. 0090157-22 luglio 2021;

Considerata la sussistenza del vantaggio economico in relazione al medicinale «Riastap» rispetto agli altri prodotti di origine commerciale contenenti fibrinogeno;

Ritenuti, pertanto, integrati i presupposti di economicità e appropriatezza previsti dal richiamato art. 1, comma 4-*bis*, decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 7, 8, 9 e 10 settembre 2021 - Stralcio verbale n. 52, e nelle riunioni del 1°, 2 e 3 dicembre 2021 - Stralcio verbale n. 57;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 – punto n. 4;

Ritenuto, pertanto, di modificare la determina AIFA del 25 giugno 2020, n. 70968 relativa all'inserimento del medicinale «Fibrinogeno» (Riastap) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale FIBRINOGENO (Riastap) è mantenuto nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella lista costituente l'allegato 3, relativa all'uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche, ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento delle diatesi emorragiche da carenza di fibrinogeno acquisita.

Art. 2.

1. Il medicinale, incluso nell'elenco di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it .

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

21A07655

DETERMINA 22 dicembre 2021.

Esclusione del medicinale Tossina botulinica di tipo A dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie alternative. (Determina n. 149898/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Vista la determina AIFA n. 75067 del 1° luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2019, relativa all'inserimento nel suddetto elenco del medicinale «Tossina botulinica» di tipo A per il trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie alternative;

Vista la determina AIFA n. 1177 del 7 ottobre 2021, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 13 ottobre 2021, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xeomin», indicato per il trattamento sintomatico del blefarospasmo e della distonia cervicale di forma prevalentemente rotazionale (torcicollo spasmodico) della spasticità dell'arto superiore e della scialorrea cronica dovuta a disturbi neurologici nell'adulto;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni del 1°, 2 e 3 dicembre 2021 - Stralcio verbale n. 57;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 20 dicembre 2021 n. 68 - punto n. 5;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale della «Tossina botulinica» di tipo A dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie alternative;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale TOSSINA BOTULINICA di tipo A è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento delle forme di scialorrea severa e invalidante che non rispondono alle terapie alternative.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2021

Il dirigente: PETRAGLIA

21A07656

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Modifiche del regolamento emittenti per l'adeguamento delle disposizioni in materia di prospetto alle nuove norme introdotte dal regolamento (UE) 2019/2115, in materia di promozione e uso dei mercati di crescita per le PMI, e dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, di attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento prospetto. (Delibera n. 22144).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento Prospetto»);

Visto il regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione del 16 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento Emittenti»);

Visto l'allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che la nuova disciplina europea in materia di prospetto, risultante dalle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/2115 al Regolamento Prospetto, prevede che nei casi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte e le ammissioni a quotazione di titoli emessi in occasione di operazioni di fusione, scissione e offerte pubbliche di scambio (OPSC), venga pubblicato - in luogo del prospetto - un documento di esenzione;

Considerato che, per le offerte pubbliche e l'ammissione alle negoziazioni di titoli in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, art. 1, paragrafo 4, lettera *f)*, e paragrafo 5, lettera *e)*, del Regolamento Prospetto, la possibilità di pubblicare il documento di esenzione, in luogo del prospetto, sussiste solo allorché vengano offerti in scambio titoli di capitale e a condizione che: *a)* i titoli di capitale offerti siano fungibili con titoli esistenti già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato prima dell'acquisizione e dell'operazione correlata e l'acquisizione non sia considerata un'acquisizione inversa ai sensi dell'IFRS 3, paragrafo B19, oppure *b)* l'autorità competente ad esaminare il documento di offerta ai sensi della direttiva OPA abbia rilasciato un'approvazione preventiva del documento di esenzione;

Considerato che la Consob è l'autorità competente ad approvare il citato documento ai sensi dell'art. 102, comma 4, del Tuf;

Considerato che il regolamento delegato (UE) 2021/528, pubblicato nel mese di marzo 2021, prevede gli schemi contenenti le informazioni minime da inserire in detto documento;

Considerato che in data 24 febbraio 2021 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento Prospetto;

Considerato che in tema di attività pubblicitaria relativa alle offerte svolte nel territorio nazionale, il nuovo art. 101, comma 1, del Tuf, come modificato dall'art. 3, comma 10, del citato decreto legislativo n. 17/2021, e da ultimo dal decreto legislativo decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 191, prevede che «La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta»;

Considerato che è opportuno procedere alla revisione delle disposizioni regolamentari in materia di offerte al pubblico di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni, al fine di garantire il coordinamento delle stesse con il mutato quadro normativo europeo e nazionale;

Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del Regolamento Emittenti, pubblicato in data 8 ottobre 2021, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche.

1. Nella Parte I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 1:

a) le parole «dell'art. 100, commi 1 e 2», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 100, commi 3 e 4»;

b) le parole «dell'art. 101, comma 3», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 101, commi 1 e 3»;

c) le parole «dell'art. 113,» sono soppresse;

d) le parole «dell'art. 117-*bis*, comma 2,» sono soppresse;

B. all'art. 2:

1) al comma 6, le parole «nell'art. 100-*bis*, comma 4, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 1, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017»;

2) al comma 7, le parole «l'art. 100-*bis*, commi 2 e 3, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 100-*bis*, commi 1 e 2, del testo unico»;

C. all'art. 2-*bis*, comma 2, ove ricorrano, le parole «art. 34-*ter*, comma 1, o di un collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento».

2. Nella Parte II, titolo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Capo I, all'art. 3,

1) al comma 1, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* «domanda di approvazione»: la comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 3, dell'art. 94-*bis*, comma 1, e dell'art. 113, comma 1, del testo unico.»,

2) il comma 3 è abrogato;

B. nel Capo II,

1) all'art. 4, comma 1, dopo le parole «formato elettronico» è inserita la seguente: «ricercabile»;

2) all'art. 8, comma 6, le parole «art. 94, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 94-*bis*, comma 4»;

3) all'art. 9, comma 8, le parole «art. 94, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 94-*bis*, comma 4»;

4) all'art. 10, comma 1, le parole «art. 94, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «art. 94-*bis*, comma 4»;

5) all'art. 13, comma 1, le parole «dalla data della domanda di approvazione,» sono soppresse;

C. nel Capo III, Sezione V-*quater*,

1) all'art. 28-*quinquies*,

a) al comma 6, le parole «art. 94, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 94, comma 3»;

b) al comma 8, le parole «art. 94, comma 1, ultima parte» sono sostituite dalle seguenti: «art. 98, comma 1»;

2) all'art. 28-*septies*, comma 3, lettera *a)*, le parole «art. 94, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 98, comma 1»;

3) all'art. 28-*octies*, comma 2, lettera *c)*, le parole «la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 94, comma 1, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «la comunicazione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del testo unico»;

D. nel Capo V, Sezione I, all'art. 34-*ter*,

1) il comma 02 è sostituito dal seguente:

«02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lettera *f)*, del regolamento prospetto:

a) nel caso previsto dall'art. 1, paragrafo 6-*bis*, lettera *a)*, del predetto regolamento, il documento di esenzione è pubblicato non oltre la data di pubblicazione del documento di offerta;

b) nel caso previsto dall'art. 1, paragrafo 6-*bis*, lettera *b)*, del predetto regolamento, il documento di esenzione è trasmesso alla Consob ai fini dell'approvazione non oltre la data di presentazione del documento d'offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3, del testo unico.»;

2) al comma 03, le parole «non oltre quindici giorni antecedenti la» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno antecedente alla»;

3) dopo il comma 03, aggiunto il seguente comma:

«04. Il documento di esenzione è redatto secondo quanto previsto dall'art. 12.»;

4) il comma 3 è abrogato;

C. nel Capo V, Sezione III, all'art. 34-*octies*, prima del comma 1, è aggiunto il seguente:

«01. Coloro che intendono effettuare qualsiasi tipo di pubblicità sul territorio nazionale concernente un'offerta trasmettono alla Consob la relativa documentazione pubblicitaria contestualmente alla sua diffusione, secondo le modalità stabilite in apposite istruzioni pubblicate sul sito internet della Consob.».

3. Nella Parte II, titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 35-*ter*, comma 2, le parole «alla direttiva 2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento prospetto»;

B. all'art. 38-*bis*,

1) al comma 1, leggasi «reso dall'autorità dello Stato membro di origine»;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'emittente, l'offerente o altra persona responsabile della redazione del documento d'offerta, si assume la responsabilità delle traduzioni previste dal presente articolo con apposita dichiarazione».

4. Nella Parte III, titolo I, del Regolamento Emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nella rubrica del titolo le parole «strumenti finanziari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «titoli»;

B. nel Capo II,

1) all'art. 52, il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'art. 94, comma 3, del testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in conformità all'Allegato 1C ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati.»;

2) all'art. 53,

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli in un mercato regolamentato si applicano, ove compatibili, gli articoli 8, commi 1, 4-*bis* e 5, 9, comma 1, 12, 13-*bis*, 34-*sexies*, 34-*octies* e 34-*novies*.»;

3) all'art. 57,

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 5, lettera *e)*, del regolamento prospetto, si applicano i commi 02 e 04 dell'art. 34-*ter*.»;

b) al comma 2, le parole «non oltre quindici giorni antecedenti la» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno antecedente alla».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 2 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, e all'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

1. All'Allegato 2 (Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio) del Regolamento Emittenti, Parte I, A.

A. al paragrafo I,

1) al punto n. 1, le parole «art. 10 del Regolamento Emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «art. 12 del regolamento prospetto»;

2) il punto n. 2, è sostituito dal seguente:
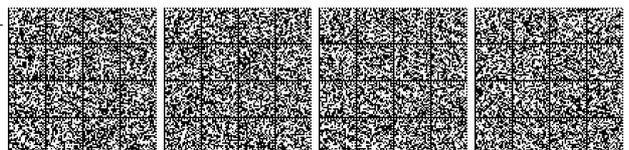
«2. Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, pur-

ché valido ai sensi dell'art. 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-*ter*, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1.»;

B. al paragrafo II,

1) punto n. 1, le parole «art. 10 del Regolamento Emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «art. 12 del regolamento prospetto»;

2) il punto n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'art. 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-*ter*, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2.».

2. All'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate), approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, paragrafo n. 2.7, le parole «previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: SAVONA

21A07651

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2021.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 117).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;

ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.
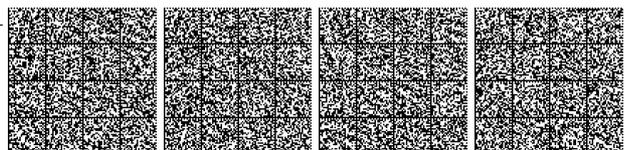
Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2022 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;

b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;

b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c)*, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

a) 1,064612409 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente antifrode;

b) 0,000063801 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z1;

c) 0,000078003 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z2;

d) 0,000086279 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z3;

e) 0,000050829 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo persone;

f) 0,341061566 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente dinamica;

g) 0,054537690 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente velocità di liquidazione;

h) 0,000036018 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente costo persone;

i) 0,062016775 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Roma, 22 dicembre 2021

Il consigliere: CORINTI

21A07764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica che l'Agenzia del demanio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziademanio.it lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente come modificati e integrati con delibere adottate dal Comitato di gestione nella seduta del 12 ottobre 2021, approvate, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in data 25 novembre 2021 e 26 novembre 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze con condizioni e suggerimenti recepiti dal medesimo Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021.

21A07602

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agnucaston».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 200 del 15 dicembre 2021

Procedura europea n. DE/H/6398/001/DC e n. DE/H/6398/001/IB/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AGNUCASTON, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bionorica SE, con sede legale e domicilio fiscale in Neumarkt, Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 - Germania (DE);

confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049563012 (in base 10) 1H8KD4 (in base 32);
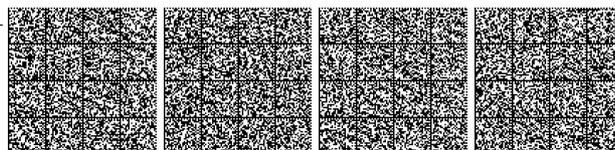
«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049563024 (in base 10) 1H8KDJ (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049563036 (in base 10) 1H8KDW (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto: trentasei mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

20 mg di estratto (come estratto secco) di *Vitex agnus-castus* L., *fructus* (frutto di agnocasto);

eccipienti:

povidone 30;

silice, colloidale anidra;

amido di patate;

lattosio monoidrato;

cellulosa microcristallina;

sodio croscarmelloso;

stearato di magnesio (vegetale);

opadry amb II (composto da alcool polivinilico, talco, biossido di titanio (E171), glicerile monocaprilato e sodio laurilsolfato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Bionorica SE - Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 Neumarkt, Bavaria - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

prodotto medicinale di origine vegetale per il trattamento della sindrome premestruale.

Le compresse rivestite con film di «Agnucaston» sono indicate nelle donne adulte a partire dai diciotto anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07591

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Pensa».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201 del 15 dicembre 2021

Procedura europea n. PT/H/2631/001/DC e n. PT/H/2631/001/P/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BILASTINA PENSA, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI) - via Ippolito Rosellini n. 12 - C.A.P. 20124;

confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari per la conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 20 mg di bilastina (come monoidrato);

eccipienti:

crospovidone Tipo A;

silice colloidale anidra;

cellulosa microcristallina grado 102;

magnesio stearato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

J. Uriach y Compañía S.A., Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans, Barcellona - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico della rinocongiuntivite allergica (stagionale e perenne) e dell'orticaria.

«Bilastina Pensa» è indicato negli adulti e negli adolescenti (dodici anni di età ed oltre).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.
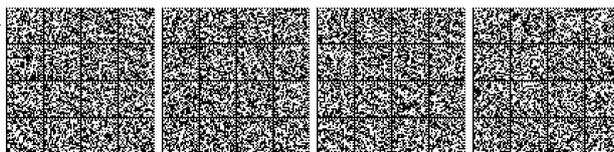
Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 048946014 (in base 10) 1GPQUY (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07592

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 1153 del 6 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 microgrammes 7 50 microgrammes, suspension pour pulvérisation nasale dalla Francia con numero di autorizzazione 3400927563119, intestato alla società Meda Pharma 40 - 44 rue Washington F 75008 Parigi - Francia e prodotto da Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstraße 1 D-61352 Bad Homburg - Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: DYMISTA «137 microgramm1/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049696014 (in base 10) 1HDM8G (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: 137 microgrammi/50 microgrammi per erogazione.

Principio attivo: ciascun grammo di sospensione contiene 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato.

Eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcol feniletilico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Prespack SP Z0.0 UL. Sadowa, Skorzewo 38. 60-185 Poland;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

STM Pharma PRO S.r.l. strada provinciale pianura 2 80078 Pozzuoli (NA).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049696014.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 049696014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmaco vigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07593

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina IP n. 1154 del 6 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 2 mg, tablets, 30 tablets dalla Grecia con numero di autorizzazione 42258/25-9-2008, intestato alla società Novartis Hellas A.E.B.E. 12th km of National Road, Athens Lamia National Road, Metamorfosi 144 51, Grecia e prodotto da Novartis (Hellas) A.E.B.E. 12
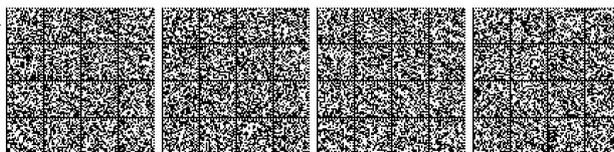
km National Road Athens-Lamia 144 51 Metamorfosi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044122036 (in base 10) 1B2HXN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 2,29 mg pari a 2,00 mg di tizanidina base;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Inserire nel foglio illustrativo ed etichette: 5. Come conservare Sirdalud: conservare a una temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola, 1, - 20049 Settala (MI);

De Salute S.r.l., via Biasini 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044122036.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIRDALUD «2 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 044122036.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07594

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud»

Estratto determina IP n. 1155 del 6 dicembre 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIRDALUD 4 mg tablety, 30 tab dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/209/88-B/C SKUL kod: 0016052, intestato alla società Novartis s.r.o. Na Pankraci 1724/129, 140 00 Praga 4, Repubblica Ceca e prodotto da Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praga 4, Repubblica Ceca, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044122048 (in base 10) 1B2HY0(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: tizanidina cloridrato 4,58 mg pari a 4,00 mg di tizanidina base;

eccipienti: silice colloidale anidra, acido stearico, cellulosa microcristallina, lattosio anidro.

Inserire nel foglio illustrativo ed etichette: 5. Come conservare Sirdalud: Conservare a una temperatura inferiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Falorni S.r.l., via dei Frilli, 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l., via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044122048.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIRDALUD «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 044122048.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07595

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azzalure»

Estratto determina AAM/PPA n. 889/2021 del 1° dicembre 2021

Codici pratica: VC2/2020/243.

È autorizzata la proroga della commercializzazione con foglio illustrativo non aggiornato con le modifiche autorizzate con la determina AAM/PPA n. 237/2021 del 30 marzo 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2021, fino al 15 gennaio 2022, relativamente al medicinale AZZALURE:
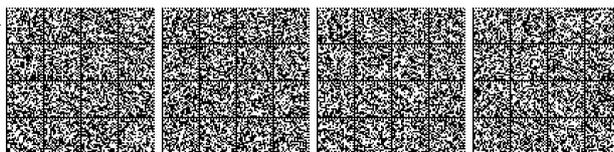
confezioni:

«10 unità *speywood*/0,05 ml polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 125 unità *speywood* – A.I.C. n. 039063019;

«10 unità *speywood*/0,05 ml polvere per soluzione iniettabile» 2 flaconcini da 125 unità *speywood* – A.I.C. 039063021;

titolare A.I.C.: Ipsen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Via del Bosco rinnovato, 6, Milanofiori Nord, Palazzo U7, 20057 Assago, Milano, codice fiscale 05619050585.

Smaltimento scorte

Le confezioni, di cui all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenute in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07601

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Aggiornamento 2022

Sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica www.istat.it è pubblicata la classificazione delle attività economiche Ateco 2007 – Aggiornamento 2022, predisposta dall'Istat con il supporto del Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche Ateco (Comitato Ateco) e risultato di un processo di valutazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione Ateco per il suo aggiornamento.

21A07769

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19.

Si comunica che nel sito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla pagina web https://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell'interno in data 22 dicembre 2021 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione del fondo per l'anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico ai sensi dell'art. 23-*ter* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Nell'avviso pubblico è contenuto l'elenco dei comuni ammessi a concorrere all'assegnazione del fondo.

21A07699

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 69/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, in data 27 maggio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013632/MED-L-157 del 16 dicembre 2021 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 69/2021 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 27 maggio 2021, recante: Modifiche al regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata - Disciplina delle modalità di presentazione delle domande di prestazioni pensionistiche: determinazioni.

21A07596

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
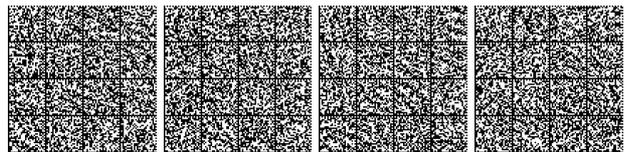
(WI-GU-2021-GU1-309) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
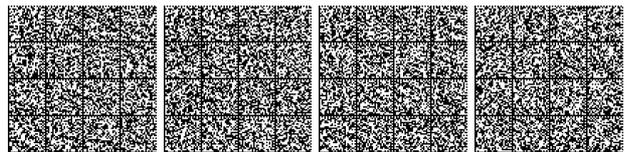
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
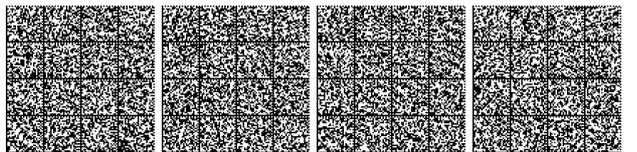
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.